



# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

Rev.03  
Settembre 2024

# INDICE

## GLOSSARIO DEI TERMINI

---

## PARTE GENERALE

### CAPITOLO 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

---

- 1.1 Il D.Lgs. 231/2001 - Principi generali
  - 1.2 Le fattispecie di reato
  - 1.3 L'apparato sanzionatorio
  - 1.4 Le vicende modificative dell'Ente
  - 1.5 La responsabilità da reato nei gruppi di imprese
  - 1.6 Forme di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente
  - 1.7 Le linee guida elaborate da Confindustria quale base del Modello elaborato dall'Azienda
  - 1.8 Prospetto riepilogativo reati presupposto e sanzioni
- 

### CAPITOLO 2 - DESCRIZIONE DELL'AZIENDA

---

- 2.1 Assetto organizzativo generale
  - 2.2 Sistema di governance e poteri dei soggetti responsabili
  - 2.3 Aree di operatività aziendale
- 

### CAPITOLO 3 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA

---

#### PREDISPOSIZIONE

---

- 3.1 Attività preparatorie
  - 3.2 Predisposizione del Modello
  - 3.3 Processi Sensibili
- 

### CAPITOLO 4 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

---

- 4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza
  - 4.2 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
  - 4.3 Segnalazioni e reporting verso l'Organismo di Vigilanza
- 

### CAPITOLO 5 - SISTEMA DISCIPLINARE

---

- 5.1 Misure nei confronti dei Dipendenti e dei Dirigenti
  - 5.2 Misure nei confronti degli Amministratori
  - 5.3 Misure nei confronti dei Sindaci
- 

### CAPITOLO 6 - FUNZIONE, PRINCIPI ISPIRATORI E STRUTTURA DEL MODELLO ALL'INTERNO DELL'AZIENDA

---

- 6.1 Aree di rischio
  - 6.2 Procedura di adozione del Modello
  - 6.3 Diffusione del Modello tra i "portatori di interesse", l'attività formativa e informativa
-

## PARTE SPECIALE

### Premessa: funzione e struttura della parte speciale

#### **PARTE SPECIALE I - I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)
2. Processi sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati contro la Pubblica Amministrazione
4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati contro la Pubblica Amministrazione
5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

#### **PARTE SPECIALE II - I REATI SOCIETARI E REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001) e dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-opties del D.Lgs. 231/2001)
2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

#### **PARTE SPECIALE III - I DELITTI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI**

1. Le fattispecie dei delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001)
2. Processi sensibili in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
3. Documenti recepiti dal Modello
4. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
5. Procedure specifiche nell'area di rischio dei delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
  - 5.1 Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri loro attribuiti
  - 5.2 Definizione, documentazione e comunicazione di ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono tutte le attività suscettibili di influenzare i rischi per la salute e la sicurezza
  - 5.3 Definizione delle competenze necessarie a coloro che devono eseguire compiti suscettibili di avere conseguenze sulla sicurezza
  - 5.4 Divulgazione di informazioni su sicurezza e salute ai Dipendenti e alle altre parti interessate
6. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

#### **PARTE SPECIALE IV – I DELITTI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI IN**

##### **AZIENDA E DEL TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI PERSONALI**

1. Le fattispecie di reato in materia di violazione delle norme di sicurezza dei sistemi informatici e sul trattamento illecito dei dati personali (art. 24 -*bis* del D.Lgs. 231/2001)
2. Processi sensibili in relazione al rispetto delle norme in materia alla sicurezza dei sistemi informativi
3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei delitti commessi in violazione delle norme di sicurezza dei sistemi informatici e del trattamento illecito dei dati personali
4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza dei sistemi informatici e del trattamento illecito dei dati personali
5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

##### **PARTE SPECIALE V – I REATI AMBIENTALI**

1. Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25 - *undecies* del D.Lgs. 231/2001)
2. Processi sensibili in relazione ai reati ambientali
3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati ambientali
4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati ambientali
5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

##### **PARTE SPECIALE VI – I REATI CONTRO INDUSTRIA E COMMERCIO**

1. Le fattispecie dei reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 - *bis* 1 del D.Lgs. 231/2001)
2. Processi sensibili in relazione ai reati contro l'industria ed il commercio
3. Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati contro l'industria ed il commercio
4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati contro l'industria ed il commercio
5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

##### **PARTE SPECIALE VII – I REATI TRIBUTARI**

1. Le fattispecie dei reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies* del D.Lgs. 231/2001)
2. Processi sensibili nell'ambito dei reati tributari
3. Principi di comportamento nell'area di rischio dei reati tributari
4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati tributari di cui all'art. 25-*quinqüesdecies*
5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

##### **PARTE SPECIALE VIII – CONTRABBANDO**

1. Le fattispecie dei reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001)
2. Processi sensibili nell'ambito dei reati contrabbando
3. Principi di comportamento nell'area di rischio dei reati di contrabbando
4. Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati di contrabbando di cui all'art. 25-*sexiesdecies*
5. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

#### **ALLEGATI**

# GLOSSARIO DEI TERMINI

**Azienda** – “S.I.P.A. SOCIETA’ INDUSTRIALIZZAZIONE PROGETTAZIONE E AUTOMAZIONE S.P.A. P.I. 01118790268, con sede legale a Vittorio Veneto (TV), via Caduti del Lavoro n. 3, avente quale oggetto sociale la progettazione, la costruzione e il commercio di sistemi di produzione flessibile computerizzati (FMS) nonché di impianti, macchine e attrezzature in genere e relativi servizi di manutenzione, assistenza e consulenza di ogni genere e tipo (di seguito SIPA).

**Aree sensibili** – Aree aziendali nell’ambito delle quali vengono svolte attività sensibili.

**Attività sensibili** – Attività nel cui ambito sussiste il rischio della commissione dei reati previsti dalla normativa di riferimento (D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni).

**Azienda** – Insieme complessivo dei beni e delle strutture organizzate da SIPA per lo svolgimento del proprio oggetto sociale.

**CCNL** – Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria metalmeccanica.

**Collaboratori** – Soggetti che sono legati a SIPA da rapporti di partnership, di lavoro, sia subordinato - a qualsiasi livello - sia parasubordinato, o che, comunque, agiscono nell’interesse o in nome e per conto dell’Ente.

**Consulenti** – Soggetti che esercitano la loro attività in favore di SIPA in forza di un rapporto contrattuale autonomo.

**Decreto** – Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii.

**Destinatari** – Dipendenti, organi amministrativi e di controllo, consorziati, consulenti, collaboratori esterni, partners di SIPA che siano a qualunque titolo, anche indirettamente, tenuti a conoscere ed applicare le disposizioni, i principi e le procedure contenute e/o richiamate con il Modello.

**Dipendenti** – Soggetti legati a SIPA da un rapporto di lavoro subordinato (compresi i dirigenti) o da un rapporto contrattuale allo stesso assimilato.

**Documenti** – Insieme degli elaborati che concorrono a costituire il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Azienda.

**Ente** – “S.I.P.A. SOCIETA’ INDUSTRIALIZZAZIONE PROGETTAZIONE E AUTOMAZIONE S.P.A.” (di seguito SIPA)”

**Linee guida** – Linee guida di CONFINDUSTRIA approvate dal Ministero di Giustizia con D.M. 4.12.2003, come da ultimo modificate ed approvate dal Ministero di Grazia e Giustizia in data 21 luglio 2014, integrate per i reati tributari e contrabbando con le Linee guida di CONFINDUSTRIA approvate dal Ministero di Grazia e Giustizia in data 8 giugno 2021.

**Mappatura delle aree di rischio** – Selezione delle aree aziendali nell’ambito delle quali vengono esercitate attività sensibili.

**Modello** – Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

**Normativa di riferimento nazionale** – D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.

**Normativa di riferimento dell’Unione Europea** - Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 “Tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee”, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 “Lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri”; e Convenzione OCSE del dicembre 1997 “Corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali”; legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001); Direttiva 2008/99/CE sulla “Tutela penale dell’ambiente”.

In generale, fonti normative comunitarie che hanno inciso, anche indirettamente, sulla disciplina nazionale interna della responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001).

**OdV** - Organismo di Vigilanza previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sull’osservanza del Modello e di provvedere al suo aggiornamento.

**Operazione Sensibile** – Segmento di attività che si pone nell’ambito delle Attività sensibili.

**P.A.** – Organismi, sezioni, uffici della Pubblica Amministrazione statale o locale, con particolare riferimento all’Attività sensibili per la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

**Partners** – Soggetti che affiancano SIPA in un rapporto di collaborazione in merito allo svolgimento delle proprie attività (es. partnership, joint venture, appalti etc.).

**Portatori di interesse** – I soci, i dipendenti e collaboratori, i consulenti, e i rappresentanti a qualunque titolo di SIPA (es: procuratori, delegati).

**Reati** – Novero dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

**Soci** – I proprietari di azioni di SIPA.

**Società** - S.I.P.A. S.p.A. SOCIETA’ INDUSTRIALIZZAZIONE PROGETTAZIONE E AUTOMAZIONE S.p.A., P.I. 01118790268, con sede legale a Vittorio Veneto (TV), Via Caduti del Lavoro n. 3.

**Soggetti apicali** - Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di SIPA o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell’Ente.

**Successive integrazioni e modificazioni** - Legge 23 novembre 2001, n. 49 (art. 25 *bis* del D.Lgs. 231/2001); D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 62 (art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001); Legge 14 gennaio 2003, n. 7 (art. 25 *quater* D.Lgs. 231/2001); legge 11 agosto 2003, n. 228 (art.25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001); Legge 16 marzo 2006, n.146; D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (art. 25 *octies* del D.Lgs 231/2001); Legge 18 marzo 2008, n. 48 (art. 24 *bis* del D.Lgs. 231/2001); Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/2001);

Legge 23 luglio 2009, n.99 (artt. 25 *bis*.1 e 25 *novies* del D.Lgs. 231/2001); D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001); Legge 6 novembre 2012, n. 190 (integrazione art. 25 e art. 25 – *ter* del D.Lgs. 231/2001), Legge 22 maggio 2015, n.68 (integrazione art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001, Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (approvazione D.L. 124/2019 con aggiunta art. 25 *quinqüesdecies* del D.Lgs. 231/2001); D.Lgs 75/2020 (recepimento direttiva UE 2017/1371 c.d. direttiva PIF con aggiunta art. 25 *sexiesdecies* del D.Lgs 231/2001).

In generale, provvedimenti legislativi che hanno implementato il novero dei reati previsti dall'originale provvedimento che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle imprese (D.Lgs. 231/2001).

# PARTE GENERALE

## CAPITOLO 1

### 1 I RIFERIMENTI NORMATIVI

#### 1.1 Il D.Lgs. 231/2001 – Principi generali

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica», entrato in vigore in data 4 luglio 2001, ed emanato in esecuzione della delega concessa dal Parlamento al Governo di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nel sistema giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa dell'Ente.

L'art. 5, comma 1, statuisce la responsabilità dell'Ente qualora determinati reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso dai seguenti soggetti:

- soggetti che rivestono ruoli di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia gestionale e finanziaria, nonché da soggetti che esercitano, anche in via di fatto, la gestione o il controllo dell'Ente stesso (amministratori, direttori generali, vice-direttori generali);
- soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti sopra identificati (dipendenti non dirigenti, collaboratori, consulenti ecc.).

L'interesse differisce dal vantaggio in quanto:

- l'interesse viene valutato *ex ante* e normalmente viene riscontrato quando la persona fisica non ha agito in contrasto con gli interessi dell'Ente;
- il vantaggio viene invece valutato oggettivamente *ex post* per cui la responsabilità dell'ente può sussistere anche laddove il soggetto abbia agito senza considerare le conseguenze vantaggiose che la sua condotta avrebbe avuto per l'Ente.

L'interesse e il vantaggio sono requisiti alternativi che non devono necessariamente coesistere per la configurazione della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001.

Qualora uno dei soggetti sopra elencati ponga in essere un'attività criminosa, rientrante in una delle fattispecie previste dalla normativa di riferimento, alla responsabilità penale del soggetto agente andrà a sommarsi la responsabilità dell'Ente nel cui interesse o vantaggio l'attività stessa è stata posta in essere.

#### 1.2 La fattispecie di reato

Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo – l'art. 6 legge 406/2001 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-*bis*;
- reati societari – il D.Lgs. 61/2002 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*ter*;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico – la legge 7/2003 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quater*;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, la legge 7/2006 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quater*.1;

- reati contro la libertà individuale – la legge 228/2003 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quinqüies*;
- abuso di informazioni (cosiddetto market abuse, legge 62/2005) - il D.Lgs. 58/1998 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*sexies*;
- reati transnazionali, previsti e integrati con legge 146/2006;
- reati derivanti dalla violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (omicidio colposo e lesioni colpose) - il D.Lgs. 123/2007 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*septies*;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio – il D.Lgs. 231/2007 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*octies*, ulteriormente integrato dalla Legge 186/2014;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore - la legge 99/2009 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*novies*;
- reati informatici e trattamento illecito di dati - la legge 48/2008 ha inserito l'art. 24-bis nel D.Lgs. 231/2001;
- reati di criminalità organizzata – la legge 94/2009 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 24-*ter*;
- reati contro l'industria e il commercio – la legge 99/2009 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*bis.1*;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – la Legge 116/09 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*decies*;
- reati ambientali – il D.Lgs. 121/11 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*undecies*, ulteriormente integrato dalla Legge 68/2015;
- reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater*. c.p.) – la Legge 190/12 ha inserito tale reato all'interno dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001;
- reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) – la Legge 190/12 ha inserito tale reato all'interno dell'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001;
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – il D.Lgs. 109/12 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*duodecies*;
- reati tributari - la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quinqüesdecies*;
- contrabbando – il D.Lgs. 14 luglio 2020, n.75 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*sexiesdecies*.
- reati contro il patrimonio culturale – la Legge 22/2022 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*septiesdecies*.
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici – la Legge 22/2022 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*duodevicies*.

### **1.3** L'apparato sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001 a fronte del compimento dei reati sopra elencati, si articola nelle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive (applicabili anche qualche misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Possono consistere in:
  1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
  2. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

3. divieto di contrarre con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
5. divieto di pubblicizzare beni o servizi;
  - confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
  - pubblicazione della sentenza in caso di applicazione di una sentenza interdittiva.

#### **i) La Sanzione Amministrativa Pecuniaria**

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10 e ss. del D.Lgs. n. 231/2001, costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37) “sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione” (art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001).

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D.Lgs. n. 231/2001, “Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente”. L'articolo 12, D.Lgs. n. 231/2001, prevede poi i casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta e segnatamente quando:

- a. l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- c. l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- d. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

#### **ii) Le Sanzioni Interdittive**

Le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. n. 231/2001 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esse si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n. 231/2001, di seguito indicate:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione che abbiano commesso il reato a causa di gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti (vale a dire la commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni successivi alla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente);
- in ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17, D.Lgs. n. 231/2001 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:
  - i. l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  - ii. l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
  - iii. l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra 3 mesi e 2 anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, "tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso" (art. 14, D.Lgs. n. 231/2001).

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

### **iii) La Confisca**

In merito alla confisca è previsto che il prezzo o il profitto del reato sia sempre confiscato e che, qualora non sia possibile la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca possa avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

### **iv) La Pubblicazione della Sentenza di Condanna**

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell'Ente.

#### **1.4 Le vicende modificative dell'Ente**

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'Ente nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

Il principio fondamentale stabilisce che «dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria» inflitta all'Ente «risponde soltanto l'Ente, con il suo patrimonio o il fondo comune». La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle sanzioni pecuniarie inflitte all'Ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'Ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; correlativamente, per le sanzioni interdittive si è stabilito che esse rimangano a carico dell'Ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'Ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i deficit organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato.

E precisamente:

- trasformazione: le modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono, dunque, irrilevanti per la responsabilità dell'Ente: il nuovo Ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'Ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione;
- fusioni e scissioni: per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, il Decreto prevede che l'Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, «risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione». Al subentrare dell'Ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e, ancor più, all'accorpamento delle relative attività aziendali, comprese quelle nell'ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, consegue dunque un trasferimento della responsabilità in capo all'Ente scaturito dalla fusione. Nel caso di scissione parziale quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio dell'Ente scisso, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti collettivi beneficiari della scissione, solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite non opera per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto - anche solo in parte - il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato;
- cessione o di conferimento di azienda: il Decreto regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente. La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

## **1.5 La responsabilità da reato nei gruppi di imprese**

L'ordinamento giuridico italiano considera unitariamente il gruppo solo dal punto di vista economico, mentre, dal punto di vista giuridico, esso risulta privo di autonoma personalità. Ne consegue che il gruppo non può considerarsi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati dell'art. 1 del Decreto. Al contrario, solo i singoli Enti che compongono il gruppo possono rispondere in dipendenza dei reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa.

L'appartenenza ad uno stesso gruppo non consente di estendere la responsabilità della società che ha commesso il reato a tutte le altre, essendo invece necessario che l'illecito commesso abbia recato una specifica e concreta utilità – effettiva o potenziale e non necessariamente di carattere patrimoniale – ad una e/o più società del gruppo.

Allo stesso modo, non esiste una posizione di garanzia in capo alla holding del gruppo, relativa all'impedimento della commissione di illeciti da parte delle società controllate.

## **1.6 Forme di esonerazione dalla responsabilità amministrativa dell'Ente**

Introdotta la responsabilità amministrativa dell'Ente, l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che lo stesso non risponde a titolo di responsabilità amministrativa qualora dimostri che:

1. l'organo amministrativo di vertice ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo; tuttavia, se il reato è commesso da un soggetto subordinato (non apicale), l'Ente non ha alcun onere probatorio, ma è l'accusa (Pubblico Ministero procedente) che dovrà provare che l'Ente prima della commissione del reato non aveva attuato un'efficace politica organizzativa idonea a prevenire quel reato (cfr. art. 7 D.Lgs. 231/2001);
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto 2).

L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo consente, dunque, all'Ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, da parte dell'organo amministrativo di vertice dell'Ente da individuarsi nel Consiglio di Amministrazione, non pare, tuttavia, sufficiente ad escludere *tout court* detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia, al contempo, efficace ed effettivo.

Con riferimento all'efficacia del Modello, il Decreto richiede che esso:

- individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

Con riferimento all'effettività del modello, il Decreto richiede:

- la verifica periodica, e, nel caso siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello, o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente, ovvero modifiche legislative, la modifica dello stesso;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal Modello.

## **1.7 Le Linee guida elaborate da Confindustria quale base del Modello adottato dall'Azienda**

Nell'elaborazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di SIPA si sono utilizzate quali metro comparativo e guida operativa le attuali Linee guida emanate da Confindustria, che hanno trovato l'approvazione del Ministero di Grazia e Giustizia il 21 luglio 2014, integrate per i reati tributari e contrabbando, con le nuove Linee guida emanate da Confindustria, che hanno trovato l'approvazione del Ministero di Grazia e Giustizia l'8 giugno 2021.

L'art. 6, comma 3, del Decreto dispone espressamente che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possano essere adottati sulla base di Codici di comportamento predisposti dalle Associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con gli altri Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei Modelli a prevenire i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Nella definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi:

- identificazione dei rischi e protocolli;
- adozioni di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati ex D.Lgs 231/2001 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistemi di controllo di gestione capaci di fornire tempestiva segnalazione dell'insorgere di criticità generali e/o particolari;

Nelle relative Linee Guida, Confindustria precisa, inoltre, che le componenti del sistema di controllo debbano informarsi ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli.

Nella predisposizione del relativo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'Ente tiene, dunque, conto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida predisposte da Confindustria (anche con riferimento ai Case Study indicati nella Parte Speciale delle Linee Guida).

## 1.8 Prospetto riepilogativo reati presupposto e sanzioni

Alla data di revisione del presente Modello Organizzativo il Decreto contempla i seguenti reati presupposto:

Art. 24 d.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Malversazione a danno dello Stato (<b>art. 316-bis c.p.</b>)</p> <p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (<b>art. 316-ter c.p.</b>)</p> <p>Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (<b>art. 640, co. 2, n. 1 c.p.</b>)</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (<b>art. 640-bis c.p.</b>)</p> <p>Frode informatica (<b>art. 640-ter c.p.</b>)</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p> <p>(da duecento a seicento quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (<b>art. 615-ter c.p.</b>)</p> <p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (<b>art. 617-quater c.p.</b>)</p> <p>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (<b>art. 617-quinquies c.p.</b>)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (<b>art. 635-bis c.p.</b>)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (<b>art. 635-ter c.p.</b>)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (<b>art. 635-quater c.p.</b>)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (<b>art. 635-quinquies, co. 3, c.p.</b>)</p>	<p>Da cento a cinquecento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (<b>art. 615-quater c.p.</b>)</p> <p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (<b>art. 615-quinquies c.p.</b>)</p>	<p>Fino a trecento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Falsità nei documenti informatici (<b>art. 491-bis c.p.</b>)</p> <p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (<b>art. 640-quinquies c.p.</b>)</p>	<p>Fino a quattrocento quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>

**Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (art. 416, co. 6, c.p.)</p> <p>Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (<b>art. 416-bis c.p.</b>)</p> <p>Scambio elettorale politico-mafioso (<b>art. 416-ter c.p.</b>)</p> <p>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (<b>art. 630 c.p.</b>)</p> <p>Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso</p> <p>Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (<b>art. 74 d.P.R. 309/1990</b>)</p>	Da quattrocento a mille quote	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Associazione per delinquere (<b>art. 416, co. 1-5, c.p.</b>)</p> <p>Delitti in materia di armi (<b>art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.</b>)</p>	Da trecento a ottocento quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>

**Art. 25 – d.lgs. 231/2001 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (<b>art. 318 c.p.</b>)</p> <p>Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (<b>art. 321 c.p.</b>)</p> <p>Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione (<b>art. 322, co. 1 e 3, c.p.</b>)</p>	Fino a duecento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	NO
<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (<b>art. 319 c.p.</b>)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) (<b>art. 319-ter, co. 1, c.p.</b>)</p> <p>Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio (<b>art. 321 c.p.</b>)</p> <p>Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (<b>art. 322, co. 2 e 4, c.p.</b>)</p>	Da duecento a seicento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>

<p>Concussione (<b>art. 317 c.p.</b>)</p> <p>Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto (<b>art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.</b>)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) (<b>art. 319-fer, co. 2, c.p.</b>)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (<b>art. 319-quater c.p.</b>)</p> <p>Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari (<b>art. 321 c.p.</b>)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Traffico di influenze illecite (<b>art.346 bis c.p.</b>)</p>	<p>Fino a duecento quote</p>	<p>NO</p>
<p><b>Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</b></p>		
<p><b>REATI-PRESUPPOSTO</b></p>	<p><b>SANZIONI PECUNIARIE</b></p>	<p><b>SANZIONI INTERDITTIVE</b></p>
<p>Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (<b>art. 453 c.p.</b>)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Alterazione di monete (<b>art. 454 c.p.</b>)</p> <p>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (<b>art. 460 c.p.</b>)</p> <p>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (<b>art. 461 c.p.</b>)</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false (<b>art. 455 c.p.</b>)</p>	<p>Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà</p>	<p>- divieto di contrattare con la P.A.</p>
<p>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (<b>art. 459 c.p.</b>)</p>	<p>Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo</p>	<p>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>
<p>Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali (<b>art. 473 c.p.</b>)</p> <p>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (<b>art. 474 c.p.</b>)</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p>	<p>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</p> <p>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>
<p>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (<b>art. 457 c.p.</b>)</p> <p>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (<b>art. 464, co. 2, c.p.</b>)</p>	<p>Fino a duecento quote</p>	<p>NO</p>
<p>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione (<b>art. 464, co. 1, c.p.</b>)</p>	<p>Fino a trecento quote</p>	<p>NO</p>

**Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Turbata libertà dell'industria o del commercio ( <b>art. 513 c.p.</b> ) Frode nell'esercizio del commercio ( <b>art. 515 c.p.</b> ) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine ( <b>art. 516 c.p.</b> ) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci ( <b>art. 517 c.p.</b> ) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale ( <b>art. 517-ter c.p.</b> ) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari ( <b>art. 517- quater c.p.</b> )	Fino a cinquecento quote	NO
Illecita concorrenza con minaccia o violenza ( <b>art. 513-bis c.p.</b> ) Frodi contro le industrie nazionali ( <b>art. 514 c.p.</b> )	Fino a ottocento quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

**Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 – Reati societari**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE <sup>1</sup>	SANZIONI INTERDITTIVE
False comunicazioni sociali ( <b>art. 2621 c.c.</b> )	Da duecento a trecento quote	NO
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori ( <b>art. 2622, co. 1, c.c.</b> ) Operazioni in pregiudizio dei creditori ( <b>art. 2629 c.c.</b> ) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori ( <b>art. 2633 c.c.</b> ) Illecita influenza sull'assemblea ( <b>art. 2636 c.c.</b> )	Da trecento a seicentossanta quote	
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori nel caso di società quotate ( <b>art. 2622, co. 3, c.c.</b> )	Da quattrocento a ottocento quote	
Falso in prospetto ( <b>v. art. 173-bis T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.</b> ) <sup>2</sup> .	Da duecento a duecentosessanta quote o da quattrocento a seicentossanta quote, a seconda che sia o meno cagionato un danno	

<sup>1</sup> La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità a seguito del reato- presupposto.

<sup>2</sup> L'art. 2623 c.c. è stato abrogato dall'art. 34, Legge n. 262/2005 (Legge di riforma del risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF (art. 173-bis) ma non è richiamata nell'art. 25-ter del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile. Inoltre, si segnala un difetto di coordinamento tra l'articolo 25-ter del decreto 231 e l'articolo 173-bis del T.U.F.: quest'ultimo, nel riformulare il reato di falso in prospetto, non dà rilievo alla determinazione di un danno patrimoniale in capo ai destinatari del prospetto, a differenza di quanto continua a prevedere l'articolo 25-ter del decreto 231.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve ( <b>art. 2627 c.c.</b> )	Da duecento a duecentosessanta quote	NO
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale ( <b>abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010</b> ) <sup>3</sup>	Da duecento a duecentosessanta quote o da quattrocento a ottocento quote, a seconda che sia cagionato o meno un danno ai destinatari delle comunicazioni	
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ( <b>art. 2638, co. 1 e 2, c.c.</b> )	Da quattrocento a ottocento quote	
Impedito controllo che causa danno ai soci ( <b>art. 2625, co. 2, c.c.</b> ) Indebita restituzione dei conferimenti ( <b>art. 2626 c.c.</b> ) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante ( <b>art. 2628 c.c.</b> ) Formazione fittizia del capitale ( <b>art. 2632 c.c.</b> )	Da duecento a trecentosessanta quote	
Aggiotaggio ( <b>art. 2637 c.c.</b> ) Omessa comunicazione del conflitto di interessi ( <b>art. 2629-bis c.c.</b> )	Da quattrocento a mille quote	
Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di chi "dà o promette denaro o altra utilità" ( <b>art. 2635, co. 3, c.c.</b> )	Da duecento a quattrocento quote	

**Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni	Da duecento a settecento quote	Per almeno un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto) - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse divieto di pubblicizzare beni e servizi - divieto di pubblicizzare beni e servizi - interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati- presupposto.
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo	Da quattrocento a mille quote	

<sup>3</sup> L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, co. 34, d. lgs. n. 39/2010 (Testo Unico revisione legale dei conti). La corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del citato decreto ma non è richiamata nell'art. 25-ter del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile.

**Art. 25-*quater* d.lgs. 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ( <b>583-bis c.p.</b> )	Da trecento a settecento quote	Per almeno un anno: <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>

**Art. 25-*quinqües* d.lgs. 231/2001 – Delitti contro la personalità individuale**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE <sup>4</sup>
Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo ( <b>art. 600-bis, co. 2, c.p.</b> ) Pornografia minorile - Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica ( <b>art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.</b> ) Detenzione di materiale pedopornografico ( <b>art. 600-<i>quater</i> c.p.</b> ) Adescamento di minorenni ( <b>art. 609- <i>undecies</i> c.p.</b> )	Da duecento a settecento quote (anche se relativi al materiale pornografico rappresentante immagini di minori o parti di esse)	Per almeno un anno: <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Prostituzione minorile ( <b>art. 600-bis, co. 1, c.p.</b> ) Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale ( <b>art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.</b> ) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile ( <b>art. 600 <i>quinqües</i> c.p.</b> )	Da trecento a ottocento quote	Per almeno un anno: <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù ( <b>art. 600 c.p.</b> ) Tratta di persone ( <b>art. 601 c.p.</b> ) Acquisto e alienazione di schiavi ( <b>art. 602 c.p.</b> )	Da quattrocento a mille quote	Per almeno un anno: <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto)</li> <li>- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>

<sup>4</sup> Si prevede l'interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.

**Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 – Abusi di mercato**

REATI-PRESUPPOSTO <sup>5</sup>	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Abuso di informazioni privilegiate ( <b>art. 184 d.lgs. 58/1998</b> ) Manipolazione del mercato ( <b>art. 185 d.lgs. 58/1998</b> )	Da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)	NO

**Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/08 ( <b>art. 589 c.p.</b> )	Mille quote	Per almeno tre mesi e non più di un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ( <b>art. 589 c.p.</b> )	Da duecentocinquanta a cinquecento quote	- divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ( <b>art. 590, co. 3, c.p.</b> )	Non superiore a duecentocinquanta quote	Per non più di sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - divieto di contrattare con la P.A. - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse - divieto di pubblicizzare beni e servizi

<sup>5</sup> L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, laddove posti in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente, possono rilevare anche quali illeciti amministrativi. Ai sensi dell'articolo 187-quinquies del TUF, la Consob può applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 100 mila a 15 milioni di euro ovvero da 100 mila a 25 milioni di euro, rispettivamente per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato; inoltre, la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte il profitto o il prodotto conseguito dall'ente a seguito della commissione dell'illecito, se il profitto o il prodotto siano di rilevante entità.

**Art. 25-octies d.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Ricettazione ( <b>art. 648 c.p.</b> ) Riciclaggio ( <b>art. 648-bis c.p.</b> ) Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita ( <b>art. 648-ter c.p.</b> ) Auto riciclaggio ( <b>art. 648-ter.1 c.p.</b> )	Da duecento a ottocento quote (da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)	Per non più di due anni: -interdizione dall'esercizio dell'attività -sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito -divieto di contrattare con la P.A. -esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse -divieto di pubblicizzare beni e servizi

**Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale ( <b>art. 171, co. 1, lett. a-bis co. 3, l. 633/1941</b> ) Tutela penale del software e delle banche dati ( <b>art. 171 -bis l. 633/1941</b> ) Tutela penale delle opere audiovisive ( <b>art. 171-ter l. 633/1941</b> ) Responsabilità penale relativa ai supporti ( <b>art. 171 -septies l. 633/1941</b> ) Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato ( <b>art. 171-octies l. 633/1941</b> )	Fino a cinquecento quote	Per non oltre un anno: -interdizione dall'esercizio dell'attività -sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito -divieto di contrattare con la P.A. -esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse -divieto di pubblicizzare beni e servizi

**Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ( <b>art. 377-bis c.p.</b> )	Fino a cinquecento quote	NO

**Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 – Reati ambientali**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Inquinamento ambientale ( <b>art. 452 bis c.p.</b> )	Da duecentocinquanta a seicento quote	<p>Per non oltre 1 anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Disastro ambientale ( <b>art. 452-quater c.p.</b> )	Da quattrocento a ottocento quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Delitti colposi contro l'ambiente ( <b>art. 452-quinquies c.p.</b> )	Da duecento a cinquecento quote	NO
Associazione per delinquere finalizzata all' inquinamento e/o al disastro ambientale ( <b>art. 452 – octies c.p.</b> )	Da trecento a mille quote	NO
Traffico e abbandono di materiale ad alta radio-attività ( <b>art. 452 –sexies c.p.</b> )	Da duecentocinquanta a seicento quote	NO
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette ( <b>art 727-bis c.p.</b> )	Fino a duecentocinquanta quote	NO
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto ( <b>art. 733-bis c.p.</b> )	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	NO

Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 3, 5, primo periodo, e 13)	NO
	Da duecento a trecento quote (co. 2, 5, secondo periodo, 11)	Per non oltre sei mesi: - interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006)
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006)	Da trecento a cinquecento quote (co. 1)	-sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito  -divieto di contrattare con la P.A.  -esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse  -divieto di pubblicizzare beni e servizi
	Da quattrocento a ottocento quote (co. 2)	
Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. a, e 6, primo periodo)  Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5)  Da duecento a trecento quote (co. 3, secondo periodo)  Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	Nella sola ipotesi del comma 3, secondo periodo, si applicano per non oltre sei mesi:  - interdizione dall'esercizio dell'attività  - sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito  - divieto di contrattare con la P.A.  - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse  - divieto di pubblicizzare beni e servizi
Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006)	Fino a duecentocinquanta quote (co. 1)  Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 2)	
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 4, secondo periodo)	NO
Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1)	
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006)	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 6 e 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo)  Da duecento a trecento quote (co. 8, secondo periodo)	NO

Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione ( <b>l. 150/1992</b> )	<p>Fino a duecentocinquanta quote (<b>art. 1, co. 1, art. 2, co. 1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3-bis, co. 1</b> se è prevista la reclusione non superiore a un anno)</p> <p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (<b>art. 1, co. 2, art. 3-bis, co. 1</b> se è prevista la reclusione non superiore a due anni)</p> <p>Da duecento a trecento quote (<b>art. 3-bis, co. 1</b> se è prevista la reclusione non superiore a tre anni)</p> <p>Da trecento a cinquecento quote (<b>art. 3-bis, co. 1</b> se è prevista la reclusione superiore a tre anni)</p>	NO
Reati in materia di ozono e atmosfera ( <b>art. 3, co. 6, l. 549/1993</b> )	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	NO
Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera ( <b>art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006</b> )	Fino a duecentocinquanta quote	NO
Inquinamento colposo provocato dalle navi ( <b>art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007</b> )		
Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque ( <b>art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007</b> )	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	Per non oltre sei mesi:
Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque ( <b>art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007</b> )	Da duecento a trecento quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007)</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<b>Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento ( <b>art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998</b> )	Da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00	NO

**Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 – Razzismo e xenofobia**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Propaganda ovvero istigazione e incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità o dei crimini di guerra (<b>art. 5, co. 2, l. 167/2017</b>)</p>	<p>Da duecento a ottocento quote</p>	<p>Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p> <p>Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3</p>

**Art. 25-quaterdecies d.lgs. 231/2001 – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Offerta di denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compimento di altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.</p> <p>Abusivo esercizio dell'organizzazione di (i) giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, (ii) scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE), (iii) organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità.</p>	<p>Per i delitti, fino a cinquecento quote.</p> <p>Per le contravvenzioni, fino a duecentosessanta quote.</p>	<p>Per i delitti si applica sanzione interdittiva previste dall'articolo 9 comma 2, non inferiore a un anno.</p>

**Art. 25 – quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 – Reati tributari**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a centomila euro (<b>art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 74/2000</b>)</p>	<p>Fino a 500 quote</p>	<p>Il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p>
<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a centomila euro (<b>art. 2, co. 2-bis del d.lgs. n. 74/2000</b>)</p>	<p>Fino a 400 quote</p>	<p>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p>
<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (<b>art. 3 del d.lgs. n. 74/2000</b>)</p>	<p>Fino a 500 quote</p>	<p>- il divieto di pubblicizzare beni e servizi</p>
<p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a centomila euro (<b>art. 8, co. 1 del d.lgs. n. 74/2000</b>)</p>	<p>Fino a 500 quote</p>	

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a centomila euro ( <b>art. 8, co. 2-bis del d.lgs. n. 74/2000</b> )	Fino a 400 quote	Il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;  - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;  - il divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Occultamento o distruzione di documenti contabili ( <b>art. 10 del d.lgs. n. 74/2000</b> )	Fino a 400 quote	
Sottrazione fraudolenta al pagamento imposte ( <b>art. 11 del d.lgs n. 74/2000</b> )	Fino a 400 quote	
Dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere <sup>6</sup> ( <b>art. 4 del d.lgs 74/2000</b> )	Fino a 300 quote	
Omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ( <b>art. 5 del d.lgs. 74/2000</b> )	Fino a 400 quote	
Indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ( <b>art. 10 quarter del d.lgs. 74/2000</b> )	Fino a 400 quote	

### Art. 25 – sexiesdecies d.lgs. 231/2001 – Contrabbando

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (<b>art. 282 d.P.R. n. 43/1973</b>)</li> <li>• Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (<b>art. 283 d.P.R. n. 43/1973</b>)</li> <li>• Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (<b>art. 284 d.P.R. n. 43/1973</b>)</li> <li>• Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (<b>art. 285 d.P.R. n. 43/1973</b>)</li> <li>• Contrabbando nelle zone extra – doganali (<b>art. 286 d.P.R. n. 43/1973</b>)</li> <li>• Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (<b>art. 287 d.P.R. n. 43/1973</b>)</li> <li>• Contrabbando nei depositi doganali (<b>art. 288 d.P.R. n. 43/1973</b>)</li> <li>• Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (<b>art. 289 d.P.R. n. 43/1973</b>)</li> <li>• Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (<b>art. 290 d.P.R. n. 43/1973</b>)</li> <li>• Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (<b>art. 291 d.P.R. n. 43/1973</b>)</li> <li>• Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (<b>art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973</b>)</li> <li>• Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (<b>art. 291-ter d.P.R. n. 43/1973</b>)</li> <li>• Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (<b>art. 291-quater d.P.R. n. 43/1973</b>)</li> <li>• Altri casi di contrabbando (<b>art. 292 d.P.R. n. 43/1973</b>)</li> <li>• Circostanze aggravanti del contrabbando (<b>art. 295 d.P.R. n. 43/1973</b>)</li> </ul>	<p>Fino a 200 quote.</p> <p>Fino a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano € 100.000.</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

<sup>6</sup> Per gravi frodi IVA transfrontaliere si intendono i delitti commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

**Art. 25 – septiesdecies d.lgs. 231/2001 – Delitti contro il patrimonio culturale**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Furto di beni culturali ( <b>art. 518-bis c.p.</b> )	Da quattrocento a novecento quote	Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni
Appropriazione indebita di beni culturali ( <b>art. 518-ter c.p.</b> )	Da duecento a cinquecento quote	
Ricettazione di beni culturali ( <b>art. 518-quater c.p.</b> )	Da quattrocento a novecento quote	
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali ( <b>art. 518-octies c.p.</b> )	Da quattrocento a novecento quote	
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali ( <b>art. 518-novies c.p.</b> )	Da cento a quattrocento quote	
Importazione illecita di beni culturali ( <b>art. 518-decies c.p.</b> )	Da duecento a cinquecento quote	
Uscita o esportazione illecite di beni culturali ( <b>art. 518-undecies c.p.</b> )	Da duecento a cinquecento quote	
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici ( <b>art. 518-duodecies c.p.</b> )	Da trecento a settecento quote	
Contraffazione di opere d'arte ( <b>art. 518-quaterdecies c.p.</b> )	Da trecento a settecento quote	

**Art. 25 – duodevicies d.lgs. 231/2001 – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riciclaggio di beni culturali (<b>art. 518-sexies c.p.</b>)</li> <li>• Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (<b>art. 518-terdecies c.p.</b>)</li> </ul>	Da cinquecento a mille quote	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

**Art. 10 l. 146/2006 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale**

REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Associazione per delinquere (<b>art. 416 c.p.</b>)</p> <p>Associazione di tipo mafioso, anche straniera (<b>art. 416-bis c.p.</b>)</p> <p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (<b>art. 291-quater d.P.R. 43/1973</b>)</p> <p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (<b>art. 74 d.P.R. 309/1990</b>)</p>	Da quattrocento a mille quote	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati- presupposto)</li> <li>-sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illeciti</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>

<p>Reati in materia di immigrazione clandestina (<b>art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998</b>)</p>	<p>Da duecento a mille quote</p>	<p>Per non oltre due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>- sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>- divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>- esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (<b>art. 377-bis c.p.</b>) Favoreggiamento personale (<b>art. 378 c.p.</b>)</p>	<p>Fino a cinquecento quote</p>	<p>NO</p>

# PARTE GENERALE

## CAPITOLO 2

### 2 DESCRIZIONE DELL'AZIENDA

#### 2.1 Assetto organizzativo generale

SIPA è una Società nata nel 1980 inizialmente come produttore di sistemi di automazione e dal 1990 progetta, produce e vende sul mercato mondiale tutte le tecnologie per la produzione, riempimento e confezionamento secondario di contenitori in PET, dalla preforma al prodotto finale, per bevande, alimenti, detergenza, cosmetica e farmaceutica.

#### 2.2 Il sistema di governance e poteri dei soggetti responsabili

Sono organi dell'Azienda:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo Amministrativo (Consiglio di Amministrazione);
- c) il Collegio Sindacale.

L'Assemblea determina l'indirizzo amministrativo di SIPA, ne controlla l'attuazione e svolge le attività ad essa riservate per legge e per Statuto.

L'Organo Amministrativo – (Consiglio di Amministrazione) – è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società - ad eccezione dei poteri riservati all'Assemblea per Legge o per Statuto - ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

La rappresentanza della Società compete al suo Presidente e/o all'Amministratore Delegato nei limiti della delega conferita.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il sistema di governance di SIPA è indirizzato ad assicurare la regolarità delle operazioni di gestione e direzione della Società e a controllarne i rischi.

#### 2.3 Aree di operatività aziendale

L'attività produttiva si svolge presso:

- a) Stabilimento "SIPA1" Via Caduti del Lavoro 3 Vittorio Veneto (TV)
- b) Stabilimento "SIPA2" Via Martiri delle Foibe, 1 Conegliano (TV)
- c) Stabilimento "SIPA4" Via Caduti del Lavoro 5 Vittorio Veneto (TV)
- d) Stabilimento "SIPA Sala Baganza" Via Provinciale 36 Sala Baganza (PR)
- e) Stabilimento "SIPA Sala Baganza" Strada Provinciale 15 di Calestano, 53 Collecchio (PR).

Nello stabilimento denominato SIPA1 vengono svolti i processi direzionali, gestionali e operativi.

I processi direzionali e gestionali svolti sono:

- tutti i processi amministrativi di business e di supporto (commerciale e vendite, service, amministrazione e controllo gestione, information technology, risorse umane, qualità, sicurezza ed ambiente)
- Il processo di amministrazione e controllo, viene svolto, nella stessa area (uffici), anche da dipendenti di IRCA SpA. Il processo di information technology, viene svolto, nella stessa area (uffici), anche da dipendenti di IRCA SpA

I processi operativi svolti sono:

- lo sviluppo di contenitori R&D
- la progettazione di stampi per macchine di iniezione/inietto-compressione (preforme) e stampi per macchine di soffiaggio (contenitori)
- produzione di stampi per macchine di iniezione/inietto-compressione (preforme) e stampi per macchine di soffiaggio (contenitori)

I macroprocessi di produzione degli stampi possono essere identificati in:

- Logistica di magazzino (in outsourcing)
- Lavorazione per asportazione truciolo (tornitura, fresatura, rettifica, foratura effettuata mediante macchine CNC (torni, centri di lavoro, rettifiche, foratrici)
- Elettroerosione effettuato su macchine elettroerosione a tuffo e a filo
- Lucidatura su macchine per vibro finitura o manuale
- Controllo qualità
- Montaggio
- Collaudo (prove idriche di tenuta effettuate a banco)

Nello stabilimento denominato SIPA2, viene effettuata:

- progettazione meccanica, elettrica e software di macchine di stampaggio ad iniezione e inietto-compressione per la produzione di preforme in PET e di macchine di soffiaggio per la produzione di contenitori in PET
- assemblaggio e collaudo di macchine di stampaggio ad iniezione e inietto-compressione per la produzione di preforme in PET e di macchine di soffiaggio per la produzione di contenitori in PET

I macroprocessi di produzione delle macchine possono essere identificati in:

- Logistica di magazzino (in outsourcing)
- Assemblaggio di gruppi e componenti
- Collaudo funzionale senza produzione di plastica e con produzione di plastica
- Smontaggio macchina
- Spedizione (in outsourcing)

Nello stesso stabilimento sono presenti anche, in area separata, attività lavorative svolte da IRCA SpA appartenente anch'essa al Gruppo Zoppas Industries.

Nello stabilimento denominato SIPA4 viene effettuato in un'area adibita ad uffici:

- processo amministrativo di gestione del parco auto aziendale
- processo amministrativo di gestione degli acquisti riferiti ai servizi generali

Il processo amministrativo di gestione degli acquisti riferiti ai servizi generali viene svolto, nella stessa area (uffici), anche da dipendenti di IRCA SpA.

Nella stessa area sono presenti sale riunioni e sale training.

E' inoltre presente un'area di un fabbricato separato adibita allo stoccaggio di materiali con frequenza di movimentazione bassa (deposito) senza presenza continuativa di personale.

Negli stabilimenti denominati SIPA Sala Baganza, vengono effettuati:

- progettazione meccanica, elettrica e software di macchine riempitrici, carbonatori, macchine per il confezionamento, pallettizzatori/depallettizzatori
- assemblaggio e collaudo di macchine riempitrici, carbonatori, macchine per il confezionamento, pallettizzatori/depallettizzatori

I macroprocessi di produzione delle macchine possono essere identificati in:

- Logistica di magazzino (in outsourcing)
- Assemblaggio di gruppi e componenti
- Collaudo funzionale senza processo e con processo
- Smontaggio macchina
- Spedizione (in outsourcing)

# PARTE GENERALE

## CAPITOLO 3

### 3 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

#### 3.1 Attività preparatorie

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e tenuto conto delle Linee Guida di Confindustria.

Si descrivono brevemente qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

##### i) Fase di identificazione dei Processi Sensibili

L'identificazione dei Processi Sensibili è stata attuata attraverso l'esame della documentazione aziendale (statuto, verbali di conferimento poteri, principali procedure in essere, procure, circolari interne, ecc.) ed una serie di interviste svolte con i soggetti chiave della struttura aziendale elencati nell'apposito Allegato II ("I soggetti intervistati"). Dallo svolgimento di questo processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Processi Sensibili, nel compimento dei quali si potrebbe eventualmente ipotizzare, quantomeno in astratto, l'eventuale commissione di reati.

È stata inoltre portata a termine una ricognizione sulla passata attività di SIPA allo scopo di verificare eventuali situazioni a rischio e le relative cause.

##### ii) Analisi dei rischi

Si è quindi proceduto, per ognuna delle aree potenzialmente a rischio di commissione di reati rilevanti, a valutare i presidi di controllo già esistenti (cd "as-is analysis").

In tale fase, quindi, sono stati rilevati ed analizzati criticamente gli strumenti di cui si è dotata l'Azienda per formalizzare i compiti e monitorare i poteri in capo ai soggetti, per definire e standardizzare le attività per mantenere un adeguato livello di supervisione sullo svolgimento di operazioni.

L'analisi così svolta è ritenuta propedeutica e necessaria per individuare con puntualità eventuali carenze da colmare e le azioni di miglioramento da implementare (cd. "gap analysis").

Quest'ultima infatti è stata sviluppata sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e con un modello di riferimento, in coerenza con le previsioni del Decreto, con le indicazioni giurisprudenziali e dottrinali nonché con le richiamate Linee Guida di Confindustria e la best practice.

L'Ente ha così individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere. Tali procedimenti sono stati portati alla conoscenza dell'Ente, il quale si è attivato in maniera diligente per cercare di predisporre un sistema di procedure di prevenzione dei reati efficiente.

### **3.2 Predisposizione del Modello**

Il presente Modello è costituito da una “**Parte Generale**”, contenente i principi e le regole di carattere generale aventi rilevanza in merito alle tematiche disciplinate dal D.Lgs. 231/2001, e da singole “**Parti Speciali**” ciascuna delle quali predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 astrattamente ipotizzabili nell'Ente in ragione delle conclusioni emerse a seguito dell'analisi precedentemente descritta, ognuna delle quali contenente singoli esempi aventi il solo scopo di rendere di facile comprensione per i soggetti destinatari del Modello il dettato normativo.

In particolare, le “Parti Speciali” attualmente previste dal MOG sono le seguenti:

- la “**Parte Speciale I**”, denominata “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- la “**Parte Speciale II**”, denominata “Reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio” la “**Parte Speciale III**”, denominata “Delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori” la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001;
- la “**Parte Speciale IV**” denominata “Delitti informatici e trattamento illecito dei dati” la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001;
- la “**Parte Speciale V**”, denominata “Reati Ambientali” la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001;
- la “**Parte Speciale VI**” denominata “Reati contro l'industria ed il commercio” la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 – bis 1 del D.Lgs. 231/2001;
- la “**Parte Speciale VII**” denominata “Reati tributari” la quale si riferisce alla fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001;
- la “**Parte Speciale VIII**” denominata “Contrabbando” la quale si riferisce alla fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

#### **i) Funzione del Modello**

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo potrebbe consentire a SIPA di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, il suo sistema di controllo interno, limitando il rischio di commissione dei Reati. Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell'azienda, anche

quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire all'azienda di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Consorziati, Consulenti e Partners che operino per conto o nell'interesse di SIPA nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per l'Ente.

## **ii) Elementi costitutivi del Modello**

Conformemente a quanto previsto anche dalle Linee Guida, sono stati considerati quali generali elementi costitutivi del Modello il sistema di controllo interno, il sistema di controllo della gestione e le policy e le procedure che lo compongono e, in particolare:

- a. il Codice Etico (Allegato IV);
- b. il Codice Disciplinare (Allegato V);
- c. la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa (Allegato I);
- d. le norme aziendali disciplinanti i principi di comportamento e di controllo nonché le procedure specifiche per i Processi Sensibili delle specifiche aree di rischio reato (Allegato VII);
- e. in generale, le norme aziendali di conferimento dei poteri nonché il sistema amministrativo, contabile, finanziario di Azienda.

Il presente Modello, si inserisce quindi nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dal sistema normativo interno già in essere nell'Ente.

## **iii) Adozione del Modello e successive modifiche di adeguamento e aggiornamento dello stesso**

SIPA ha proceduto, tramite il proprio Organo Amministrativo, all'adozione del presente Modello.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo gestorio", le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

L'Organismo di Vigilanza è, invece, titolare di precisi compiti e poteri di seguito disciplinati nell'apposito capitolo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera quindi in merito all'aggiornamento e adeguamento del Modello sulla base delle modifiche e/o integrazioni allo stesso sottoposte.

Una volta approvate le modifiche, l'Organismo di Vigilanza provvede, senza indugio, a rendere le stesse operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno dell'Azienda.

Al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra processi operativi, prescrizioni contenute nel Modello e diffusione delle stesse, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in virtù dei poteri ad esso conferiti, ha la facoltà di aggiornare il Modello. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione ratifica tutte le modifiche eventualmente apportate dal Presidente in occasione della prima riunione

convocata successivamente all'aggiornamento del Modello. In pendenza di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, le modifiche apportate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione devono considerarsi pienamente valide e produttive di effetti.

### **3.3 I Processi Sensibili**

Dall'analisi dei rischi condotta nell'ambito dell'attività dell'Azienda, ai fini del D.Lgs. 231/2001, è emerso che i Processi Sensibili dell'Ente riguardano allo stato principalmente:

- “Reati contro la Pubblica Amministrazione”
- “Reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio”
- “Reati in materia di sicurezza sul lavoro”;
- “Reati informatici”;
- “Reati Ambientali”;
- “Reati contro l'industria ed il commercio”;
- “Reati tributari”;
- “Reati in materia di contrabbando”.

Gli altri reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, non appaiono – ad oggi – ragionevolmente configurabili nella realtà dell'Azienda.

Le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 sono elencate in dettaglio nelle rispettive Parti Speciali. Seguendo l'evoluzione legislativa o quella dell'attività aziendale, l'Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che potranno essere ricomprese nell'elenco dei Processi Sensibili.

# PARTE GENERALE

## CAPITOLO 4

### 4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

#### 4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Le Linee Guida individuano quali requisiti principali di tale Organismo di Vigilanza **l'autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.**

In particolare, secondo le Linee Guida tali requisiti richiedono:

- l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza “come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”;
- la previsione di un'informativa continua dall'Organismo di Vigilanza al massimo vertice amministrativo (Presidente, Vicepresidente, Consiglio di Amministrazione nel suo complesso);
- l'assenza, in capo all'Organismo di Vigilanza complessivamente inteso, di compiti operativi che - rendendolo partecipante di decisioni e attività operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio;
- il connotato della professionalità deve essere riferito al “bagaglio di strumenti e tecniche” necessarie per svolgere efficacemente l'attività di organismo di vigilanza e controllo;
- la continuità di azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del Modello è favorita dalla presenza di una struttura dedicata principalmente all'attività di controllo dello stesso e, nel complesso, “privo di mansioni operative che possano portarlo ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari”.

È pertanto rimesso a tale Organismo di Vigilanza il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

L'Organismo di Vigilanza è inoltre individuato in condizione da assicurare un elevato affidamento quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dai compiti affidati. Applicando i citati principi di riferimento alla realtà aziendale dell'Azienda, ed in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, il relativo incarico è stato affidato ai soggetti elencati nell'apposito allegato (Allegato IIIA: i componenti dell'OdV).

L'OdV è dotato di un apposito indirizzo di posta elettronica [odv@ext.zoppas.com](mailto:odv@ext.zoppas.com) al quale ciascun Dipendente e/o consorziato di SIPA potrà inviare segnalazioni su qualsivoglia violazione dei principi, delle linee di condotta e delle procedure previste con il Modello, nonché richiedere informazioni riguardanti il contenuto e l'applicazione del Modello stesso.

#### 4.2 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

SIPA ha adottato, contestualmente al Modello, un Regolamento per la disciplina dell'attività, dei doveri e dei poteri di segnalazione, verifica e controllo dell'Organismo di Vigilanza (Allegato III).

#### **4.3 Segnalazioni e reporting verso l'Organismo di Vigilanza**

All'OdV devono essere segnalati, da parte del management, eventuali aspetti dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di commissione di uno dei reati presupposto contemplati nel Decreto.

L'OdV deve essere inoltre informato, mediante apposite segnalazioni da parte degli amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti, dei consulenti e dei partner in merito agli eventi che potrebbero comportare responsabilità di SIPA in ordine ai reati previsti dal citato Decreto.

In particolare, devono essere raccolte segnalazioni relative alla commissione o alla ragionevole convinzione di commissione dei reati previsti dal decreto in oggetto o, comunque, di condotte non in linea con le regole di comportamento del presente Modello.

SIPA ha adottato una apposita procedura per la raccolta delle segnalazioni – conforme a quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001 in materia di **Whistleblowing** – inserita come Allegato VI.

Chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate ovvero venisse a conoscenza o nutrisse fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti, sintomatici del rischio di commissione di uno o più reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura di denuncia e segnalazioni all'OdV allegata al presente Modello sub Allegato VI.

# PARTE GENERALE

## CAPITOLO 5

### 5 SISTEMA DISCIPLINARE

La definizione di un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'Azienda.

#### 5.1 Misure nei confronti dei Dipendenti e dei Dirigenti

La violazione da parte dei Dipendenti – compresi i Dirigenti – delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare – così come previsto dal Codice disciplinare interno approvato unitamente al presente Modello (Allegato V) – e sarà soggetto alle sanzioni previste nel Codice disciplinare stesso.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri spettanti, nei limiti della rispettiva competenza, all'Organo Amministrativo di vertice e al Direttore Generale secondo la contrattazione collettiva.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui l'Ente può ragionevolmente ritenersi esposto - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata e comunque nei limiti imposti dal CCNL per i lavoratori dell'industria metalmeccanica.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza il quale verifica la concreta irrogazione e applicazione delle misure disciplinari. In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, SIPA ha portato a conoscenza dei propri Dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

#### 5.2 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione affinché prenda gli opportuni provvedimenti.

#### 5.3 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte dei Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione affinché prendano gli opportuni provvedimenti.

# PARTE GENERALE

## CAPITOLO 6

### 6 FUNZIONE, PRINCIPI ISPIRATORI E STRUTTURA DEL MODELLO ALL'INTERNO DELL'AZIENDA

La funzione primaria del Modello implementato è quella di costituire un sistema strutturato atto a prevenire la commissione di Reati nell'ambito di attività proprie dell'operatività aziendale, ritenute per così dire "sensibili" e che trovano piena realizzazione nell'ambito delle cosiddette aree di rischio.

Ciò si ottiene:

- creando in tutti i Destinatari la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'Ente;
- condannando ogni forma di comportamento illecito da parte di SIPA in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dall'Ente;
- garantendo all'Ente, grazie a un'azione di controllo delle attività aziendali nelle "aree di attività a rischio", la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Successivamente all'individuazione delle aree di rischio, è stata intrapresa un'analisi approfondita delle attività inquadrabili nell'ambito delle aree di rischio.

Si è proceduto, poi, a confrontare l'effettiva operatività, così come rilevata, con le procedure approvate e attuate dall'Azienda.

Nella predisposizione del Modello, di importanza centrale è stata, quindi, l'analisi delle procedure in essere al fine di verificare se le stesse fossero compatibili con le esigenze di prevenzione, dissuasione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001.

Al fine di perfezionare il sistema già in essere, si è ritenuto di procedere all'implementazione di alcuni documenti nell'ottica di fornire al sistema una coerenza e un'omogeneità maggiore alla luce dello scopo dei lavori.

Il Modello è stato, infine, articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso.

Infatti, se la "Parte Generale" contiene la formulazione dei principi generali di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, la "Parte Speciale", in considerazione del particolare contenuto, è suscettibile, invece, di costanti aggiornamenti. Inoltre, l'evoluzione legislativa - quale, ad esempio, una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto - nonché lo sviluppo dell'attività di SIPA - potranno rendere necessaria l'integrazione del Modello con ulteriori "Parti Speciali". A questo va aggiunta la presenza di numerosi allegati consultabili, per ragioni soprattutto di privacy, solo dai soggetti direttamente interessati.

### **6.1 Aree di rischio**

L'analisi dell'operatività aziendale ha evidenziato una serie di aree di rischio, specificatamente elencate nelle apposite parti speciali.

Il novero delle aree di rischio e delle connesse attività può subire modifiche in relazione all'evolversi dell'operatività aziendale.

È compito dell'Organismo di Vigilanza, soprattutto in corrispondenza di cambiamenti aziendali (apertura di nuove sedi operative o cantieri, ampliamento delle attività, etc.), verificare, nell'espletamento della propria attività, la suddetta dinamica e provvedere a proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche necessarie al fine di garantire l'aggiornamento continuo della "mappatura delle aree sensibili e dei processi strumentali".

### **6.2 Procedura di adozione del Modello**

Fatto salvo quanto previsto al punto 3.3, nel caso di implementazioni necessitate dall'evolversi dell'operatività aziendale le modifiche del Modello, di natura non sostanziale, sono approvate e implementate dallo stesso Organismo di Vigilanza.

Lo stesso procederà, poi, a comunicare al Consiglio di Amministrazione le modifiche approvate; il Consiglio di Amministrazione provvederà ad adottarle ovvero ad apportare ulteriori modifiche e/o integrazioni.

Al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra processi operativi, prescrizioni contenute nel Modello e diffusione delle stesse, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio stesso, ha la facoltà di aggiornare il Modello. Nel "periodo transitorio", intercorrente tra le modifiche decise e implementate, le stesse saranno efficaci e cogenti. L'OdV, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, al Consiglio di Amministrazione eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello, affinché vengano adottate le opportune deliberazioni.

Quanto previsto nel comma precedente, si applica, in quanto compatibile, anche per le modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione del Modello. Le modifiche alle procedure devono essere tempestivamente comunicate all'OdV.

### **6.3 La diffusione del Modello tra i "portatori di interesse", l'attività formativa e informativa**

Per portatori di interesse dell'Ente devono intendersi:

- i Soci;
- l'Amministratore Delegato o il Consiglio di Amministrazione;
- i Sindaci;
- i Dipendenti dell'Azienda;
- i rappresentanti, a qualunque titolo validamente costituito secondo le leggi italiane, dell'Ente;
- i consulenti e i tecnici esterni e i *Partners*.

SIPA opera affinché il Modello, e le sue regole di funzionamento, siano adeguatamente portate a conoscenza dei predetti portatori di interesse.

Tale diffusione riguarda tutti i soggetti sopra evidenziati, con un livello di approfondimento che varia a seconda del ruolo e delle competenze attribuite agli stessi.



A tal fine l'Ente si impegna a pubblicare sul sito [www.sipa.it](http://www.sipa.it) il Modello, nella sua versione aggiornata, nonché a diffondere copia dei documenti che risultano parti integranti dello stesso, come per esempio il Codice etico e a provvedere all'invio periodico di e-mail di aggiornamento, nonché a collaborare con l'Organismo di Vigilanza nella predisposizione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento indirizzati ai Dipendenti e preposti dell'Ente.

Tali corsi di formazione si concretizzeranno in lezioni vertenti sulle procedure interne dell'Ente atte a prevenire il compimento dei reati infra analizzati.

SIPA provvederà a trasmettere ai portatori di interesse il Modello Organizzativo secondo uno specifico iter di divulgazione.

Per i soggetti neoassunti o che intraprenderanno per la prima volta un'attività di collaborazione con l'Ente, tale comunicazione sarà effettuata nel momento in cui verrà ad esistenza il rapporto con l'Azienda.

# PARTE SPECIALE I

## REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### 1 Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra SIPA e la Pubblica Amministrazione, se commessi nell'interesse esclusivo della società, da Amministratori, Direttori Generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica. Si indicano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25, rimandandosi al testo del decreto, a quello del Codice Penale nonché a quello delle Leggi Speciali di volta in volta richiamate, per una dettagliata descrizione delle stesse, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

#### • Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui gli amministratori di SIPA, dopo aver ottenuto un finanziamento dall'Unione Europea per l'implementazione e/o la ristrutturazione degli stabilimenti produttivi, decidano di abbandonare il progetto iniziale e destinino i fondi ottenuti ad aumentare la riserva di capitale.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote nonché la sanzione del divieto di contrattare con la P.A.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

#### • Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

Il reato si perfeziona ad esempio qualora l'ente presenti documenti falsi al fine di ottenere un finanziamento dallo Stato italiano in favore di SIPA.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote nonché la sanzione del divieto di contrattare con la P.A.

• **Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Dipendente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda al soggetto preposto all'accettazione delle domande di gara di accettare una domanda di partecipazione di SIPA oltre i termini utili.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria da trecento quote ad ottocento quote nonché la sanzione del divieto di contrattare con la P.A.

• **Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi, sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Per l'ipotesi di cui all'art. 318 c.p. è prevista la sanzione pecuniaria fino a duecento quote, mentre per la ipotesi di cui all'art. 319 c.p., è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

• **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'azienda sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Il reato si perfeziona nel caso in cui - ad esempio - il Direttore Generale di SIPA consegni del denaro al Presidente del Tribunale, dove è radicata una causa in cui la Società è convenuta, al fine di scegliere un Giudice particolarmente clemente nei confronti della stessa SIPA.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

• **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, salvo che il fatto costituisca più

grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Il reato si perfeziona nel caso in cui - ad esempio - il Direttore SIPA induca un soggetto privato, in cambio dell'ottenimento dell'immediata autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria, a versare a SIPA denaro.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

• **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio ponga in essere la medesima condotta criminosa imputabile al pubblico ufficiale ai sensi degli artt. 318 c.p. e 319 c.p.

Il reato si perfeziona - ad esempio - qualora un Dipendente di SIPA consegni denaro ad un incaricato di pubblico servizio di un Comune che abbia in gestione una pratica concessoria, affinché fornisca informazioni riservate.

Per tale ipotesi è prevista la corrispondente sanzione pecuniaria dei reati sopra citati (318 c.p. e 319 c.p.).

• **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Tale ipotesi di reato si configura - ad esempio - nel caso in cui un Dipendente di SIPA offra del denaro ad un funzionario comunale, che però non lo accetta, al fine di favorire l'evasione in senso favorevole di una domanda in favore della Società.

Per tale ipotesi è prevista la sanzione pecuniaria fino a seicento quote.

• **Concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi della C.E. e di funzionari della C.E. e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)**

Le disposizioni precedentemente citate in riferimento agli artt. 317 - 320 e 322 si applicano anche ai membri delle Istituzioni della C.E. (Parlamento Europeo, Corte di Giustizia, Corte dei Conti delle Comunità europee), ai funzionari C.E., alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le C.E., ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati istitutivi della C.E., coloro che all'interno degli stati membri della C.E. svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Per tale ipotesi si applicano le corrispondenti sanzioni pecuniarie dei reati di corruzione sopra elencati.

• **Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui gli amministratori di SIPA, nella predisposizione di documenti o dati per l'ottenimento di particolari agevolazioni

fiscali, forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'agevolazione. Per tale ipotesi si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

• **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui il direttore generale della Società ponga in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici in favore di SIPA.

Per tale ipotesi si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

• **Frode informatica, se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento pubblico o una prestazione previdenziale, uno degli amministratori di SIPA violasse il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente dalla Società.

Per tale ipotesi si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

## **2 Processi Sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

In considerazione delle attività svolte da SIPA e della sua struttura interna, ai sensi dell'art.6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto:

- operazioni relative a finanziamenti agevolati o volte all'ottenimento di agevolazioni e contributi dalla Pubblica Amministrazione;
- gestione delle risorse finanziarie;
- comunicazione alla Pubblica Amministrazione di informazioni e dati aziendali;
- gestione e assunzione del personale;
- gestione dei trattamenti previdenziali;
- gestione delle note spese del personale;
- gestione delle collaborazioni con i consulenti esterni;
- gestione delle verifiche, ispezioni, controlli posti in essere dalla PA richieste da norme legislative e regolamentari;
- gestione dell'attività di contenzioso in tutti i gradi di giudizio, anche attraverso l'ausilio di legali esterni;
- partecipazione a procedure di gara per l'assegnazione di commesse (attività di vendita/fornitura agli enti pubblici);
- rapporti correnti con la Pubblica Amministrazione (in particolare per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie per l'esercizio delle attività aziendali);
- richieste di finanziamenti e contributi pubblici (in particolare per lo sviluppo di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo prodotto o innovazione processi);

- erogazione di contributi e liberalità;
- gestione autorizzazioni in materia ambientale.

Le funzioni di SIPA direttamente coinvolte nello svolgimento di tali processi sensibili sono le seguenti: Amministrazione, Tesoreria, Risorse umane.

### **3** Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati contro la Pubblica Amministrazione

I principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano, per conto o nell'interesse di SIPA, rapporti con la Pubblica Amministrazione.

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali a tal fine previste.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e del patrimonio previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi ai seguenti "Principi di comportamento nei rapporti con la P.A":

- osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti e/o i contatti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi;
- improntare i rapporti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse Aree sui Collaboratori che effettuano attività nei confronti di enti pubblici, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti sia svolto in modo lecito e regolare.

È inoltre vietato:

- usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- richiedere e/o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea o da altri organismi pubblici di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario o a Pubblica Amministrazione o altri pubblici funzionari della Comunità Europea o altri organismi pubblici di diritto internazionale;
- ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o ai loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, dono o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi al rapporto di affari con SIPA miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Anche in quei Paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura e valore non sproporzionato rispetto alla circostanza e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita. In caso di dubbio, il Destinatario che venga a conoscenza della presunta violazione

di tale regola, dovrà darne tempestiva informazione alla Società la quale, nei casi opportuni sottoporrà la segnalazione al Organismo di Vigilanza. In ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato a consentire le verifiche da parte dello stesso. I contributi e i finanziamenti a fini politici e assistenziali devono restare nei limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione o dalle funzioni aziendali da questo designate;

- corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario nel caso in cui SIPA si trovi ad essere parte di un procedimento giudiziario;
- porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale) per realizzare un ingiusto profitto;
- promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con Rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi, per promuovere o favorire interessi di SIPA, anche a seguito di illecite pressioni;
- eludere i divieti precedenti, ricorrendo a forme diverse di aiuti e/o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
- sottrarre, alterare e/o manipolare i dati e i contenuti del sistema informatico o telematico, per ottenere un ingiusto profitto e arrecando danni a terzi.

È fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello di applicare ed osservare tutte le disposizioni contenute nella procedura di gestione pagamenti e fatturazioni adottata da SIPA e che costituisce parte integrante del presente Modello.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio i Collaboratori, i Consulenti, i Partners, i Fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati contro la Pubblica Amministrazione, che operano per conto e nell'interesse di SIPA, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

#### **4** Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati contro la Pubblica Amministrazione

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate tutti i Dipendenti di SIPA devono attenersi alle seguenti procedure:

- la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate, deve essere ricostruibile
- non deve esserci identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i documenti riguardanti l'attività d'impresa di SIPA devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, una volta archiviati deve sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente;
- la scelta di Consulenti esterni deve avvenire sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza, dandone idonea motivazione;
- non devono essere corrisposti compensi o commissioni a Partners, Collaboratori, Soci e Fornitori o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- i sistemi di remunerazione premianti ai Dipendenti e Collaboratori devono rispondere a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta all'interno di SIPA e con le responsabilità affidate;
- SIPA, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, deve avvalersi di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii in materia di sicurezza lavoro, relative al D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. in materia di ambiente, verifiche tributarie, verifiche da parte dell'I.N.P.S., dell'I.T.L. competente, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati.

È fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello (Consulenti, Soci e Partners nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di applicare ed osservare tutte le prassi adottate da SIPA che costituiscono parte integrante del presente Modello.

#### **5** Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle



comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

## PARTE SPECIALE II

# REATI SOCIETARI E REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

### **1** Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001) e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 -octies del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari ed ai reati in materia di ricettazione, riciclaggio se commessi nell'interesse esclusivo della società da Amministratori, Direttori Generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza. Si indicano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all' art. 25-ter ed all'art. 25-octies rimandandosi al testo del Decreto, a quello del Codice Civile, del Codice Penale ed a quello delle Leggi Speciali di volta in volta richiamate, per una dettagliata descrizione delle stesse, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

#### • **False comunicazioni sociali (articolo 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (articolo 2622 c.c.).**

Tale reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalle legge.

Tale ipotesi di reato si configura, ad esempio, nel caso in cui uno degli amministratori di SIPA rappresenti nel bilancio un fatto non vero, in modo idoneo ad alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica della Società, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere Amministratori, Direttori Generali, Dipendenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate.

Per il reato di cui all'art. 2621 c.c. si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, mentre per il reato di cui all'art. 2622 c.c. si applica la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote.

• **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)**

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Esemplificativamente tale ipotesi di reato è configurabile, a titolo di concorso, qualora il Direttore Generale convinca, con ogni mezzo utile, uno o più membri della società di revisione, in sede di certificazione del bilancio, ad occultare informazioni rilevanti circa la effettiva situazione economica della Società al fine di conseguire un ingiusto profitto. Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli Organi di Amministrazione e di controllo dell'azienda e i suoi Dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli Amministratori, dei Sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

• **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Tale reato è configurabile, ad esempio, qualora il direttore generale di SIPA, occultando documentazione rilevante, non risponda in modo puntuale e corretto ad una richiesta di informazioni presentata dal Collegio Sindacale circa lo stato della società (ad esempio riguardante l'esistenza di perdite, richieste di risarcimento da parte di terzi, ritardi nello stato di avanzamento di una fornitura commissionata, applicazioni di penali contrattuali), laddove ciò sia compiuto in danno ai soci.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote.

• **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Tale reato è configurabile, ad esempio, qualora gli Amministratori della Società decidano, fuori dai casi previsti per legge, di liberare taluni soci dall'effettuare conferimenti da loro sottoscritti ma mai versati.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote.

• **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tale reato si configura ad esempio qualora i soci di SIPA, fermo restando quanto

previsto in tema di ristorni, decidano di ripartirsi somme destinate a riserva, nonostante l'impossibilità per legge.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote.

• **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il reato si configura, ad esempio, qualora gli Amministratori decidano per una riduzione di capitale dalla quale derivi un danno ai creditori sociali, anche se non sussiste alcuna buona ragione economica e/o giuridica.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote.

• **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale ipotesi si configura ad esempio quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. Si precisa che soggetti attivi sono gli Amministratori e i Soci conferenti.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote.

• **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, con conseguente danno ai creditori.

Tale reato si configura, ad esempio, nel caso in cui i liquidatori decidano di ripartire tra i soci di SIPA delle somme poste a bilancio in conto futuro aumento di capitale.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote.

• **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Il reato consiste nella condotta degli Amministratori, dei Direttori Generali, dei Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei Sindaci e dei liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società.

Tale reato si configura, ad esempio, nel caso in cui gli amministratori SIPA appostino delle voci di bilancio non veritiere al fine di scontare una minore tassazione ed un maggiore introito di utili a favore dei soci.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

• **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tale reato si configura esemplificativamente qualora un socio di SIPA si presenti in assemblea munito di deleghe di voto false, ottenendo così la maggioranza dei voti esercitabili.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote.

• **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli Amministratori, i Direttori Generali, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i Sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

• **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

La fattispecie si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Tale reato si configura, ad esempio, nel caso in cui i liquidatori decidano di ripartire tra i soci di SIPA delle somme poste a bilancio in conto futuro aumento di capitale.

• **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

La fattispecie si configura quando un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

• **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

La fattispecie è residuale e punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

• **Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)**

La fattispecie punisce il soggetto che, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

## **2** Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

In considerazione delle attività svolte da SIPA e della sua struttura interna, ai sensi dell'art.6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui all'art. 25 ter del Decreto:

- formazione del bilancio e predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SIPA;
- operazioni relative al capitale sociale (aumento, riduzione) ed al patrimonio sociale (riserve, perdite/utili);
- gestione dei finanziamenti da parte dei soci con obbligo di rimborso;
- gestione dei rapporti con gli organi di controllo (Società di revisione contabile, Collegio Sindacale, ecc.) e formazione della volontà assembleare;
- gestione fatturazione attiva e passiva.

Gli Uffici di SIPA direttamente coinvolti nello svolgimento di tali processi sensibili sono:

- Amministrazione;
- Tesoreria.

## **3** Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, gli Organi Sociali di SIPA (e i suoi Dipendenti, Consulenti, Soci e Partners nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno e quindi le procedure dell'azienda, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;
- le norme interne inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario;
- il sistema di comunicazione al personale e di formazione dello stesso;
- il sistema disciplinare;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- le regole di cui alla Parte Generale del presente Modello;
- le regole e le procedure per i singoli Processi Sensibili, come di seguito descritte in questa Parte Speciale.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001;
- non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è altresì tassativamente imposto di:

- tenere un comportamento corretto trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di SIPA e sull'evoluzione delle relative attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti da SIPA;
- effettuare con tempestività, correttezza, e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche anche di vigilanza e controllo, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Per quanto attiene alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali – al fine di fornire ai soci ed ai Terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SIPA – è fatto pertanto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SIPA;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo del Collegio Sindacale;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalla legge e dalla normativa applicabile a cui SIPA è soggetta;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali, finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di Controllo e Vigilanza, anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche (Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, ecc.), quali per esempio: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni, nella messa a disposizione dei documenti, ritardi nelle riunioni per tempo organizzate.

Allo scopo di prevenire i comportamenti sopra elencati, le comunicazioni e/o i documenti (per esempio, bilanci d'esercizio), devono essere redatti in base a specifiche procedure aziendali che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili, per l'elaborazione dei dati (per esempio, i criteri subiti nella valutazione di poste di bilancio aventi natura estimativa quali i crediti e il loro presumibile valore di realizzo, il fondo rischi ed oneri, i dividendi, il fondo imposte e tasse, la fiscalità anticipata ed i suoi presupposti, i criteri di riconoscimento dei ricavi) e la tempistica per la loro consegna alle funzioni di responsabili;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli organi Sociali;
- verifichino le modalità di ufficializzazione esterne delle decisioni collegiali ed in generale di tutte le informazioni veicolate anche tramite organi di stampa, interviste, etc., nonché le modalità con le quali viene archiviata la corrispondenza in entrata ed in uscita tra SIPA e gli organi esterni.

Per quanto riguarda l'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai Soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi previsti dalla legge;
- ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione alle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere a operazioni sul capitale sociale di SIPA, costituire società, acquisire e cedere partecipazioni, effettuare fusioni e scissioni al di fuori delle procedure aziendali all'uopo predisposte.

Per quanto attiene il regolare funzionamento della Società, garantendo ed agevolando **ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge**, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale in violazione delle direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con Collegio Sindacale;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assemblea.

Allo scopo di prevenire i suddetti comportamenti, sono stati creati i seguenti presidi:

- effettuazione di una o più riunioni, tra l'Organismo di Vigilanza e il Collegio Sindacale per reciproco scambio di informazioni sul sistema di controllo e la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- la trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- l'obbligo di riporto nei confronti dell'organo di vertice di SIPA sullo stato dei rapporti con la Società di revisione da parte dei servizi istituzionalmente deputati ai rapporti con tali soggetti;
- l'obbligo generale di garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale.

È fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello di applicare ed osservare tutti i principi di comportamento contenuti nel Codice Etico e nei regolamenti tempo per tempo vigenti. Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio i Collaboratori, i Consulenti, i Partners, i Fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati societari, che operano per conto e nell'interesse di SIPA, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati societari previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

#### **4** Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate tutti i Dipendenti di SIPA devono attenersi alle seguenti procedure:

- tutte le transazioni devono essere tracciate attraverso adeguati supporti documentali, disponibili negli archivi aziendali;
- ogni ciclo attivo e ogni ciclo passivo deve essere gestito secondo distribuzione delle responsabilità tra le strutture coinvolte nei processi;
- ogni controllo di audit interno deve essere basato su criteri oggettivi, il più possibile documentati e rintracciabili negli archivi aziendali (cartacei o elettronici);
- le notizie e le informazioni gestite durante l'attività lavorativa devono essere riservate;
- i principi contabili per la definizione delle poste di bilancio civilistico e le modalità operative per la loro contabilizzazione devono essere adottate in base alle norme ed ai regolamenti vigenti.

È fatto altresì obbligo ai Dipendenti di SIPA (Consulenti, Soci e Partners nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di applicare ed osservare tutte le procedure specifiche previste nei regolamenti tempo per tempo adottati da SIPA.

#### **5** Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.



In particolare l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

# PARTE SPECIALE III

## DELITTI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

### 1 Le fattispecie dei delitti commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p. commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro richiamate dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001, se commessi nell'interesse esclusivo della Società, da Amministratori, Direttori Generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati richiamati da tale articolo, rimandandosi al testo del decreto e a quello del Codice Penale per una dettagliata descrizione degli stessi, che devono comunque intendersi già noti ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

#### • Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Ai sensi dell'art. 589 c.p. risponde di tale delitto chi per colpa cagiona la morte di un uomo. Tale reato si configura, ad esempio, qualora a causa del mancato rispetto della normativa di sicurezza, divampa un incendio sul luogo di lavoro, causando la morte di una o più persone.

Il fatto materiale dell'omicidio colposo implica tre elementi: una condotta, un evento (la morte di una persona) e il nesso di causalità tra l'una e l'altro. Sul piano dell'elemento soggettivo, l'omicidio è colposo quando l'agente non vuole la morte della vittima né l'evento lesivo da cui la stessa deriva e l'uno e l'altro si verificano per colpa dell'agente ossia per negligenza, imperizia o inosservanza di leggi da parte dello stesso.

Per tale reato è prevista la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a mille quote.

#### • Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

L'art. 590, terzo comma c.p. punisce la condotta di chi cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il reato si configura, ad esempio, nel caso in cui un Dipendente di SIPA, guidando un muletto senza adeguata formazione e/o difettoso per omessa manutenzione, investe un suo collega provocandogli delle lesioni.

La lesione personale è grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni – se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per tale reato è prevista la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

## **2** Processi Sensibili in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Le Attività sensibili che SIPA ha individuato al proprio interno sono:

- in generale, gli adempimenti e le incombenze connessi agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.
- in particolare, le attività di manutenzione di impianti e macchinari.

Si ritiene pertanto che le Aree sensibili da presidiare, anche alla luce della specifica attività svolta da SIPA, siano le seguenti:

- formalizzazione delega di funzioni di materia di sicurezza sul lavoro;
- designazione RSPP, medico competente e responsabile dei lavoratori per la sicurezza;
- nomina dirigenti e preposti alla sicurezza;
- valutazione rischi ed elaborazione del relativo documento;
- individuazione ed elaborazione delle procedure in materia di sicurezza, prevenzione incendi, primo soccorso e verifiche periodiche;
- informazione e formazione dei lavoratori sui rischi per la sicurezza e misure di prevenzione adottate;
- programmazione riunioni periodiche;
- gestione budget di spesa in materia di sicurezza;
- programmazione misure di miglioramento del servizio protezione e prevenzione;
- gestione del personale negli stabilimenti;
- scelta e gestione dei rapporti con le ditte fornitrici;
- gestione dei rapporti con i soggetti incaricati di redigere il documento di valutazione del rischio delle imprese esterne.

Le risorse di SIPA direttamente coinvolte nello svolgimento di tali processi sensibili sono:

- Datore di Lavoro
- Delegato Sicurezza/Ambiente;
- RSPP.

## **3** Documenti recepiti dal Modello

SIPA, pur non avendo un Sistema di Gestione sulla Sicurezza sul Lavoro certificato, adotta una serie di procedure interne per la gestione degli aspetti salienti inerenti alla normativa specifica in vigore. Tali procedure, tuttavia, non risultano essere state ad oggi ancora ufficializzate e rese pubbliche all'interno dell'organizzazione.

#### **4** Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli Organi Sociali di SIPA (e dei suoi Dipendenti, Consulenti, Soci e Partners nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere qualsivoglia comportamento contrario a quanto previsto nei seguenti Principi di comportamento in tema di sicurezza sul lavoro.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono evitare di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti regole di condotta:

- rispettare gli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti fisici, chimici, biologici;
- svolgere le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- svolgere le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti e degli altri rapporti contrattuali che SIPA intrattiene con ditte terze (appaltatrici, subappaltatrici, di stoccaggio dei materiali, ecc.), riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- svolgere attività di sorveglianza sanitaria;
- svolgere attività di formazione e informazione dei lavoratori;
- svolgere attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
- acquisire i certificati e i documenti obbligatori per legge;
- effettuare verifiche periodiche circa l'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate;
- rispettare – una volta adottato – il SGSL (Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro) di SIPA;
- verificare costantemente il rispetto delle procedure interne e dei vari livelli di controllo autorizzativi previsti;
- definire e verificare i compiti organizzativi ed operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori in materia di sicurezza;
- verificare costantemente la documentazione attestante i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, nonché del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente;
- controllare la documentazione, anche eventualmente prodotta da soggetti esterni incaricati, per la richiesta di ogni tipo di autorizzazione, licenza, concessione od altro ed in particolare:
  1. la documentazione relativa all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi e/o al soddisfacimento delle richieste da parte degli organi preposti alla vigilanza in materia di rischi ed incendi;

2. la documentazione relativa alle autorizzazioni da ottenere per finalità connesse alla normativa di settore;
  3. la documentazione con riferimento la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese le norme sull'osservanza delle leggi sanitarie, quelle in materia antinfortunistica e quelle sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- verificare, in caso di assunzione diretta del personale da parte di SIPA il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali in materia di assunzione e rapporto di lavoro in generale;
  - verificare il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro;
  - verificare costantemente il rapporto dei responsabili di stabilimento in materia di rapporti con i lavoratori;
  - richiedere ai Partners e ai fornitori di SIPA il rispetto degli obblighi di legge in tema di lavoro minorile e delle donne, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, i diritti sindacali o comunque di associazioni e di rappresentanza così come previsti dalla normativa vigente;
  - selezionare in modo accurato le controparti destinate a fornire particolari servizi (appaltatrici, comodatarie, ecc.) ed in particolare le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata, siano esse Partners o Fornitori, sulla base di apposite procedure interne.

Inoltre:

- è dovere di ogni Dipendente di SIPA osservare le norme antinfortunistiche e usare puntualmente e con diligenza i dispositivi di protezione individuale ed i mezzi di prevenzione che sono messi a disposizione dell'Azienda e forniti in dotazione (quali guanti, scarpe antinfortunistiche, indumenti alta visibilità, ecc.);
- è obbligo del lavoratore, qualora le mansioni lo richiedano, utilizzare lo spogliatoio predisposto appositamente dall'Azienda per consentire ai lavoratori di cambiarsi all'inizio e alla fine dell'orario di lavoro; a tal fine i lavoratori sono tenuti a cambiarsi e ad indossare gli indumenti di lavoro forniti da SIPA;
- all'atto di timbratura del cartellino, il lavoratore dovrà già aver indossato gli indumenti di lavoro ed essere pronto per l'inizio dei lavori mentre, all'orario di uscita, la timbratura dovrà avvenire prima dell'entrata nello spogliatoio;
- ciascun lavoratore deve provvedere alla propria pulizia personale mantenendo ordinato il proprio posto di lavoro;
- è vietato fumare all'interno dello stabilimento in tutti i locali; è possibile fumare solo all'esterno oppure entro le aree o locali prestabiliti e segnalati;
- il lavoratore è invitato a tenere un comportamento idoneo al ruolo in cui opera (non sono ammessi comportamenti ludici, scherzosi, ecc.) ed è suo preciso obbligo conservare in buono stato il materiale messo a sua disposizione dall'Azienda, rispettare l'ambiente e i colleghi di lavoro;
- è vietato introdurre e consumare bevande alcoliche (ivi compresa birra) nei locali di lavoro ed iniziare l'attività lavorativa in stato di ebbrezza e/o comunque di alterazione fisica;
- è vietato introdursi nei locali di lavoro ed iniziare l'attività lavorativa in stato di alterazione fisica dovuta all'assunzione di farmaci o psicofarmaci;
- è proibito camminare fuori dalle corsie segnalate;

- è proibito far entrare personale esterno presso i locali dello stabilimento;
- è proibito al lavoratore compiere di propria iniziativa manovre od operazioni che non siano di sua competenza e che possano perciò compromettere in qualsiasi modo la sicurezza anche di altri lavoratori e/o il danneggiamento degli impianti;
- è dovere del lavoratore attenersi ai comportamenti indicati nella cartellonistica di sicurezza e di divieto esposta nei luoghi di lavoro;
- il lavoratore non deve permanere in luoghi diversi da quelli in cui compie il proprio servizio o la propria opera; inoltre, non deve richiedere - senza una previa autorizzazione della direzione di SIPA- direttamente al personale delle ditte esterne aiuti o collaborazioni o imporre ordini per lo svolgimento dei lavori di competenza.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio i Collaboratori, i Consulenti, i Partners, i Fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, che operano per conto e nell'interesse di SIPA, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

## **5** Procedure specifiche nell'area di rischio dei delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori

### **5.1** Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri loro attribuiti

Ai fini dell'individuazione dei responsabili e dell'identificazione dei poteri loro attribuiti, SIPA ha stabilito una serie di conferimenti di incarico per distribuire a cascata le responsabilità e i compiti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene ambientale all'interno della Società.

SIPA ha pertanto adottato un organigramma della sicurezza che si riporta nell'Allegato I del presente Modello.

Detto sistema è concepito in modo tale da facilitare, da un lato, un presidio capillare di tutte le aree e, dall'altro, un meccanismo di controllo gerarchico, sia operativo sia in termini di attribuzione delle risorse necessarie ad assicurare tutti gli strumenti opportuni e necessari alla sicurezza.

I responsabili così individuati devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i poteri attribuiti ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e da tutte le altre leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale.

I responsabili delle attività inerenti la sicurezza sul lavoro per SIPA sono i seguenti:

- **datore di lavoro per la sicurezza:** svolge funzioni di coordinamento e di direzione, occupandosi della gestione strategica dell'azienda, supportata dalle diverse funzioni interne; ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro per la sicurezza effettua la valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- **delegato di funzioni per la sicurezza:** svolge le funzioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. 81/08; partecipa alle riunioni del Servizio di Prevenzione e Protezione ed ha la necessaria autonomia organizzativa, autorità e responsabilità per assicurare che i processi necessari per implementare la sicurezza siano predisposti, attuati ed aggiornati / per identificare i problemi che influenzano la sicurezza in azienda / per riportare i problemi ai livelli direttivi / per verificare l'attuazione e l'efficacia delle azioni correttive intraprese / per assicurare la promozione dei requisiti della sicurezza sul lavoro in tutta l'organizzazione aziendale;
- **responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP):** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08;
- **medico competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/08;
- **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS):** persona scelta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- **addetti squadra emergenze incendi e primo soccorso:** figure opportunamente formate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e DM 10.3.98, preposte alla gestione delle emergenze di Primo soccorso e Gestione emergenze incendi nel rispetto del Piano di Emergenza presente in azienda;
- **dirigenti:** persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- **preposti:** soggetti che sovrintendono e vigilano sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale; verificano affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedono l'osservanza delle misure di controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; si astengono, salvo eccezioni, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste un rischio grave ed immediato; segnalano tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, sia ogni altra condizione di pericolo;

L'Organismo di Vigilanza sarà costantemente tenuto aggiornato dai soggetti responsabili di volta in volta individuati, sui cambiamenti al sistema delle procure, come decisi dall'Organo Amministrativo congiuntamente con le strutture operative coinvolte.

## **5.2 Definizione, documentazione e comunicazione di ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono tutte le attività suscettibili di influenzare i rischi per la salute e la sicurezza**

Ai fini della definizione, documentazione e comunicazione dei ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza, SIPA ha adottato anche uno specifico organigramma dei dirigenti e dei preposti per ciascun Ufficio aziendale.

Tale organigramma è riportato nell'Allegato I.

## **5.3 Definizione delle competenze necessarie a coloro che devono eseguire compiti suscettibili di avere conseguenze sulla sicurezza**

Coloro che eseguono compiti che possono avere conseguenze sulla sicurezza devono avere le competenze necessarie: tali preparazioni devono essere definite in termini di formazione, addestramento e/o pratica idonea. Per assicurarsi che tali competenze siano presenti, SIPA ha predisposto attività di informazione, formazione ed addestramento come previsto dal D.Lgs.81/08, rivolto alle proprie figure aziendali (lavoratori, preposti, dirigenti).

Tale piano è articolato nei seguenti ambiti d'intervento:

- **informare** i lavoratori Dipendenti e/o i loro rappresentanti nell'Impresa e/o lo stabilimento riguardo a:
  - rischi per la sicurezza e la salute riguardanti sia l'Impresa e/o lo stabilimento in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/o funzione;
  - le misure e le attività di prevenzione e protezione riguardanti sia l'Impresa e/o lo stabilimento in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/o di funzione e, in particolare, le misure prese in materia di pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori;
- **formare** ciascun lavoratore, in tema di sicurezza e salute, con appropriate informazioni e istruzioni relative, in particolare, al suo posto di lavoro o alla sua funzione almeno in occasione:
  - dell'assunzione;
  - di trasferimento o cambiamento di funzione;
  - di introduzione di cambiamento di attrezzature di lavoro;
  - di introduzione di nuove tecnologie.

## **5.4 Divulgazione di informazioni su sicurezza e salute ai Dipendenti e alle altre parti interessate**

Al fine di garantire la divulgazione delle informazioni sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro, l'Azienda organizzerà per i Dipendenti e preposti attività periodiche di formazione, volte ad informare e a chiarire quali siano i diritti e i doveri in capo agli stessi, con riferimento alla normativa in materia di sicurezza.

SIPA inoltre attuerà programmi che stabiliscono le modalità mediante le quali il responsabile del servizio di prevenzione e protezione procede all'effettuazione di sopralluoghi periodici nelle diverse aree aziendali.

La Società organizzerà periodicamente degli incontri con i preposti alla funzione di controllo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, con l'obiettivo primario di migliorare continuamente il livello di protezione e prevenzione all'interno dell'Azienda.

#### **6** Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

# PARTE SPECIALE IV

## DELITTI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI E DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**1** Le fattispecie di reato in materia di violazione norme sulla sicurezza dei sistemi informatici e sul trattamento illecito dei dati personali (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001)

• **Accesso abusivo ad un sistema informatico e/o telematico (art. 615-ter c.p.)**

La fattispecie punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il reato si configura, ad esempio, nel momento in cui un Dipendente di SIPA, attraverso i computer della Società, entra abusivamente all'interno del sistema informatico di un altro soggetto o di un'altra società, ad esempio di una Banca creditrice, al fine di danneggiarlo e far conseguire un vantaggio direttamente o indirettamente alla Società.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

• **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.)**

La fattispecie punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Il reato si configura, ad esempio, qualora un Dipendente di SIPA, durante lo svolgimento del suo lavoro, interrompe illecitamente ed in maniera fraudolenta una comunicazione informatica, al fine di avvantaggiare la stessa Società.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

• **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**

La fattispecie punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Il reato si configura, ad esempio, nel caso in cui un dipendente di SIPA, installi fraudolentemente un apparecchio in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico di un ente alla cui vigilanza SIPA è soggetta, al fine di far ottenere alla Società informazioni importanti.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

• **Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.)**

La fattispecie punisce chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui.

Il reato si configura ad esempio qualora un Dipendente di SIPA, per far ottenere un vantaggio alla Società, danneggi il software di gestione di un altro soggetto.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

• **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinques c.p.)**

La fattispecie punisce il soggetto che pone in essere le condotte di cui all'art. 635-quater c.p. (danneggiamento di sistemi informatici e telematici) altresì quando tali condotte siano dirette a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Il reato si configura ad esempio qualora un Dipendente di SIPA, nel tentativo di ottenere minori imposizioni fiscali e/o previdenziali, danneggia il sistema informatico di un ente pubblico.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

• **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**

La fattispecie punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Il reato si configura ad esempio qualora un collaboratore di SIPA, si procura i dati di accesso al software di programmazione di un ente pubblico in maniera abusiva, sempre che da tale condotta derivi una qualsiasi utilità per la Società.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

• **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)**

La fattispecie punisce chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento. Il reato si configura ad esempio nel caso in cui un Dipendente di SIPA consegni un programma informatico di un'altra società ad un soggetto terzo al fine di danneggiarlo, sempre che si concretizzi un vantaggio per la Società.

Per tale fattispecie è prevista la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

## **2 Processi sensibili in relazione al rispetto delle norme in materia alla sicurezza dei sistemi informativi**

In considerazione delle attività svolte da SIPA e della sua struttura interna, ai sensi dell'art.6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui all'art. 24 bis del Decreto:

- utilizzo di risorse e di informazioni di natura informatica o telematica, finalizzate alla operatività e gestione del sistema dei pagamenti e degli ordini;

- trattamento di dati personali dei Clienti, dei Fornitori e dei Dipendenti, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e ss.mm.ii.;
- manutenzione e controllo tunnel VPN realizzati con apparati firewall;
- gestione accessi remoto alla LAN (Local Area Network) aziendale;
- gestione accesso ai dati contenuti nel sito web aziendale da parte dei Clienti;
- utilizzo internet e casella di posta elettronica all'interno dell'azienda, autenticazione e gestione delle permissioni, gestione file server, gestione application server, gestione PC Client;
- gestione, manutenzione e protezione sala macchine contenente i server fisici;
- Ricorso da parte della Società al lavoro agile (o 'smart working') come normato dalla legge n. 81/2017 e ss.mm.ii.

Gli Uffici di SIPA direttamente coinvolti nello svolgimento di tali processi sensibili sono:

- Information Communication Technology;
- Risorse Umane;

### **3** Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza dei sistemi informatici e del trattamento illecito dei dati personali

Nell'espletamento delle operazioni attinenti alla gestione dei sistemi informativi, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nel trattamento dei dati personali all'interno di SIPA, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito alla sicurezza dei sistemi informativi di SIPA ed al trattamento di qualsivoglia dato personale;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di delitti informatici e trattamento illecito di dati.

A tal fine, la struttura documentale di SIPA in materia di gestione delle risorse e dei sistemi informativi è costituita dal REGOLAMENTO INFORMATICO: questo documento disciplina l'accesso e la gestione da parte dei Dipendenti della rete informatica aziendale, dell'hardware e delle tipologie di software aziendale, nonché l'accesso ad Internet.

Si tratta di documento di SIPA cui il Modello fa rinvio come fonti di precetti cui attenersi e che costituiscono parte integrante del Modello stesso.

Inoltre SIPA – per ottemperare ai requisiti obbligatori imposti dal Garante della Privacy, con il Provvedimento del 27 novembre 2008 (“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”), poi modificato in data 25 giugno 2009, relativo al tracciamento degli accessi degli Amministratori di sistema, e che continua ad applicarsi anche a seguito delle modifiche introdotte al Codice Privacy dal D.Lgs. n. 101/2018 – ha deciso di implementare il sistema informatico in modo che gli accessi degli amministratori

di sistema (login riuscite e fallite, logout) vengano registrati su file di log. Le registrazioni devono avere caratteristiche di:

- completezza, ovvero riportare i dati dell'amministratore, il riferimento temporale e la descrizione dell'azione intrapresa;
- inalterabilità, ovvero essere memorizzate con la possibilità di verifica della loro integrità;
- conservazione, ovvero essere memorizzate e custodite per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi, ed essere facilmente consultabili.

Le registrazioni del sistema informatico rispettano i requisiti del Provvedimento in tutte queste caratteristiche. Le attività degli amministratori di sistema vengono memorizzati in modo fedele all'originale (completezza), trasferite in un contenitore, dove vengono indicizzate e certificate aggiungendoci un riferimento temporale (inalterabilità), infine archiviate.

Tutti i destinatari del presente Modello, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono, fermo restando quanto già previsto dai documenti sopra citati che in ogni caso costituiscono parte integrante del Modello stesso:

- impegnarsi a non rendere pubbliche tutte le informazioni loro assegnate per l'utilizzo delle risorse informatiche e l'accesso a dati e sistemi (avuto particolare riguardo alle username e password, anche se superate, necessarie per l'accesso ai sistemi informatici di SIPA);
- attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che terzi possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione (uscita dal sistema o blocco dell'accesso tramite password);
- accedere ai sistemi informativi unicamente a mezzo dei codici identificativi assegnati al singolo soggetto e provvedere, anche in accordo alle richieste del sistema operativo stesso, alla modifica periodica della password;
- astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che in ogni modo possa mettere a rischio la riservatezza e/o l'integrità dei dati aziendali;
- non intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali;
- non installare alcun programma, anche se attinente all'attività aziendale, senza aver prima interpellato l'amministratore del sistema informatico;
- non utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle messe a disposizione da parte di SIPA ai Dipendenti per l'espletamento della loro attività lavorativa.

#### **4** Procedure specifiche nell'area di rischio dei delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza dei sistemi informatici e del trattamento illecito dei dati personali

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nel trattamento dei dati personali all'interno di SIPA, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono attenersi alle seguenti procedure:

- le lettere e i contratti di nomina dei responsabili e le lettere di incarico o di designazione degli incaricati della gestione e manutenzione del sistema informativo e i compiti e le responsabilità di questi ultimi devono essere raccolte da SIPA affinché essa disponga di un quadro chiaro delle responsabilità ed autorità attribuite ai propri Collaboratori nell'ambito del trattamento dei dati personali;

- con cadenza almeno annuale SIPA provvede ad aggiornare la definizione dei dati cui gli incaricati sono autorizzati ad accedere e dei trattamenti che sono autorizzati a porre in essere, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che giustificano tali autorizzazioni.

Alle stesse operazioni di controllo si procede con riguardo a coloro che si occupano della gestione e manutenzione degli strumenti elettronici.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali sopra riportati nel corso dello svolgimento della propria attività operativa è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare l'Amministratore del sistema informativo ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Controllo.

SIPA, inoltre, al fine di proteggere i propri sistemi informativi ed evitare, per quanto possibile, il proprio coinvolgimento in attività suscettibili di concretizzare uno o più delitti informatici o di trattamento illecito di dati, si impegna a:

- prevedere la possibilità di accedere ai sistemi informativi solo previa opportuna identificazione da parte dell'utente, a mezzo username e password assegnati originariamente dall'Azienda;
- stabilire le modalità di cambiamento della password, a seguito del primo accesso, sconsigliando l'utilizzo di password ripetute ciclicamente;
- verificare costantemente la coincidenza tra i poteri assegnati al profilo utente e le sue mansioni all'interno di SIPA, sia nel caso in cui il soggetto venga adibito a differenti attività, sia in caso di conclusione del rapporto di lavoro con l'Azienda;
- monitorare, con frequenza periodica, tutti gli accessi e le attività svolte sulla rete Aziendale;
- formare in maniera adeguata ogni risorsa sui comportamenti da tenere al fine di garantire la sicurezza dei sistemi informativi nonché informarla sulle possibili conseguenze, anche penali, che possono derivare dalla commissione di un illecito.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio Collaboratori, Consulenti, Partners, Fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti informatici e trattamento illecito di dati e che operano per conto e nell'interesse di SIPA, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

## **5** Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

# PARTE SPECIALE V

## REATI AMBIENTALI

### 1 Le fattispecie dei reati ambientali (art.25-undecies del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali richiamati dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, se commessi nell'interesse e/o a vantaggio della Società, da Amministratori, Direttori Generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati ambientali che potrebbero verificarsi in astratto all'interno di SIPA, rimandandosi al testo del Decreto nonché a quello del Codice Penale e delle Leggi Speciali per una dettagliata descrizione degli stessi, che devono comunque intendersi già noti ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

#### • Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Tale ipotesi si configura nel caso in cui abusivamente si cagioni una compromissione o un deterioramento significativo delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo nonché di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui SIPA, nello smaltimento dei propri scarichi liquidi, provochi l'inquinamento di una falda acquifera.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

#### • Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Tale ipotesi si configura nel caso in cui abusivamente si cagioni un disastro ambientale, ossia: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; oppure: l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; oppure: l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui SIPA, con lo smaltimento prolungato di rifiuti in atmosfera, esponga la popolazione limitrofa al rischio di intossicazione e/o di altri danni alla salute.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

#### • Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies)

Tale ipotesi si configura nel caso in cui i fatti di cui sopra (articoli 452-bis e 452-quater) sono commessi per colpa.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui l'inquinamento della falda acquifera e/o dell'atmosfera circostante non avvenga intenzionalmente ma solo per l'inosservanza di norme tecniche che avrebbero evitato l'inquinamento.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

#### • Scarichi acque reflue (art. 137 D.Lgs. 152/06);

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si apra o comunque si effettuino nuovi

scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure si continuano ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui SIPA proceda ad effettuare scarichi di acque reflue in assenza di una valida autorizzazione.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

• **Attività gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/06);**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui SIPA proceda ad effettuare attività di raccolta di rifiuti (propri e/o di altra azienda) in assenza di una valida autorizzazione.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

• **Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/06);**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga cagionato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui SIPA nella gestione della propria rete fognaria provochi inquinamento del sottosuolo.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

• **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/06);**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'ente, pur essendone tenuto, non abbia aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) previsto dalla normativa di settore.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui SIPA non provveda alla regolare tenuta dei registri previsti dal sistema di controllo di tracciabilità degli stessi (SISTRI).

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

• **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/06);**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti speciali elencati nell'Allegato II del citato regolamento CEE.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui SIPA, in assenza delle prescritte autorizzazioni e/o in violazione delle vigenti norme sulla tracciabilità, organizzi una spedizione di rifiuti.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

• **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p., come introdotto dal D.Lgs. 21/2018);**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di conseguire un ingiusto profitto,

con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, un soggetto ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui SIPA, al fine di conseguire profitto, approfittando della propria struttura ed organizzazione aziendale svolga, non occasionalmente, un'attività di smistamento dei rifiuti.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

• **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/06)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i soggetti obbligati omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/06 nei termini previsti.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui SIPA ometta di iscriversi al SISTR.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

• **Sanzioni per violazioni normativa su inquinamento atmosferico (art. 279 D.Lgs. 152/06);**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui SIPA apra un nuovo stabilimento in assenza di prescritta autorizzazione per le emissioni in atmosfera.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

## **2** Processi sensibili nell'ambito dei reati ambientali

In considerazione delle attività svolte da SIPA e della sua struttura interna, ai sensi dell'art.6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto:

- verifica e richiesta autorizzazioni necessarie in materia ambientale;
- verifica rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o emanate dall'autorità competente;
- gestione dei rifiuti e tenuta dei registri e formulari in materia di rifiuti;
- gestione scarichi acque reflue industriali e del sistema fognario;
- gestione delle emissioni in atmosfera.

Le risorse di SIPA direttamente coinvolte nello svolgimento di tali processi sensibili sono:

- Delegato Ambientale;
- Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RSGA).

## **3** Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati ambientali

Nell'espletamento delle operazioni attinenti alla gestione degli scarichi di acque reflue, dei rifiuti e delle emissioni in atmosfera, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, all'interno di SIPA (e i suoi Dipendenti, Consulenti, Soci e Partners nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte), devono in generale:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito alla gestione degli scarichi di acque reflue, dei rifiuti e delle emissioni in atmosfera di SIPA;

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reati ambientali sopra indicate.

Al riguardo, va osservato che SIPA ha adottato le necessarie procedure di identificazione degli aspetti ambientali.

Sono inoltre considerati i seguenti principali aspetti ambientali:

- emissioni inquinanti (in atmosfera e reflui);
- produzione di rifiuti;
- consumo di materie prime;
- consumo di energia;
- consumo di acqua;
- consumo di risorse naturali (es. combustibili);
- rumori;
- odori;
- vibrazioni;
- utilizzo/presenza di sostanze pericolose;
- impatto visivo.

Per ognuno degli aspetti ambientali individuati sono stimati i possibili impatti, intesi come le modificazioni sull'ambiente conseguenti agli aspetti ambientali considerati (la relazione tra effetti ed impatti è una relazione di causa-effetto). Tale valutazione considera:

- le normali condizioni sia di gestione del servizio che del funzionamento degli impianti.
- eventuali condizioni anomale (es. avvio o arresto dell'impianto) o di emergenza.

L'identificazione degli aspetti ambientali e la valutazione della relativa significatività è aggiornata annualmente.

È fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello di applicare ed osservare tutti i principi di comportamento contenuti nelle procedure adottate da SIPA che costituiscono parte integrante del presente Modello.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio Collaboratori, Consulenti, Partners, Fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati ambientali e che operano per conto e nell'interesse di SIPA, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

#### 4 Procedure specifiche del Sistema di Gestione Ambiente nell'area di rischio dei reati ambientali

SIPA ha adottato, nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Ambiente, le seguenti specifiche procedure, che fanno parte integrante del presente Modello e che i Dipendenti di SIPA (Consulenti, Soci e Partners nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) sono tenuti ad applicare ed osservare

S.E.MN.001 Manuale del Sistema di Gestione Ambientale

S.E.PL.001 Politica per l'Ambiente SIPA

S.E.PR.001 Procedura Riesame di Direzione

S.E.PR.002\_Procedura di gestione consumi Energetici e risorse Idriche

S.E.PR.003 Procedura di gestione del piano di formazione ambientale

S.E.PR.004 Procedura di gestione della documentazione e delle registrazioni per l'Ambiente

S.E.PR.005\_Procedura di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti

S.E.PR.006 Procedura per la manutenzione delle macchine utensili

S.E.PR.007\_Procedura di Audit del Sistema di Gestione Ambientale

S.E.PR.008\_Procedura di gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive

S.E.PR.009 Procedura per la manutenzione degli impianti generali, delle macchine e impianti di produzione e per la gestione di macchine, impianti e attrezzature

S.E.PR.010\_Procedura gestionale per la qualificazione e validazione dei fornitori

S.E.PR.011 Procedura revisione periodica apparati di misura

S.E.PR.012\_Procedura di Identificazione e Accesso alle Prescrizioni Legali e di Altro Tipo

S.E.PR.013 Procedura di gestione degli obiettivi e dei programmi di miglioramento

S.E.PR.014\_Procedura di gestione delle emissioni in atmosfera

S.E.PR.015 Procedura di gestione dei rifiuti

S.E.PR.016\_Procedura di gestione delle sostanze chimiche e pericolose

S.E.PR.017 Procedura di gestione degli scarichi idrici

S.E.PR.018 Procedura di controllo e sorveglianza degli aspetti ambientali

S.E.PR.019\_Procedura di gestione delle emissioni rumorose

S.E.PR.020 Procedura di gestione delle comunicazioni interne ed esterne

S.E.PR.021\_Procedura di gestione delle emergenze

S.E.PR.022 Procedura di gestione del reporting ambiente e sicurezza

S.E.PR.023 Procedura di identificazione e valutazione degli Aspetti Ambientali Life Cycle Perspective

S.E.PR.024 Procedura di gestione degli infortuni, degli incidenti e delle malattie professionali

S.E.PR.025\_Procedura di Analisi del Contesto

S.E.PR.026 Procedura Parti Interessate

S.E.PR.027\_Procedura di gestione macchine, impianti, attrezzature e assets

S.E.OI.001\_Piano delle Emergenze

S.E.OI.002\_Piano di Primo Soccorso

S.E.OI.003\_Manuale Ispezioni Building - Building inspection handbook

S.E.OI.004 Impianto di aspirazione fumi saldatura SIPA 2

S.E.OI.005 Impianto di aspirazione fumi e sostanze volatili estrusori SIPA 2

S.E.OI.006 Impianto di trattamento acque SIPA1

## **5** Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

# PARTE SPECIALE VI

## REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

### **1** Le fattispecie dei reati contro l'industria ed il commercio (art.25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contro l'industria ed il commercio richiamati dall'art. 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001, se commessi nell'interesse e/o a vantaggio della Società, da Amministratori, Direttori Generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati contro l'industria ed il commercio che potrebbero verificarsi in astratto all'interno di SIPA, rimandandosi al testo del Decreto nonché a quello del Codice Penale e delle Leggi Speciali per una dettagliata descrizione degli stessi, che devono comunque intendersi già noti ai sensi dell'art. 5 del Cod. Pen.

#### • **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

Tale ipotesi si configura nel caso in cui un soggetto adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

#### • **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

Tale ipotesi si configura nel caso in cui un soggetto, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

#### • **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

Tale ipotesi si configura nel caso in cui un soggetto ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

#### • **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 – ter c.p.)**

Tale ipotesi si configura nel caso in cui un soggetto, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

(Tale ipotesi si configura altresì nel caso in cui un soggetto, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione i beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso).

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

## **2** Processi sensibili nell'ambito dei reati contro l'industria ed il commercio

In considerazione delle attività svolte da SIPA e della sua struttura interna, ai sensi dell'art.6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui all'art. 25-bis. 1 del Decreto:

- consegnare un prodotto diverso rispetto a quanto indicato nel contratto/ordine di acquisto in termini di: luogo di produzione o fabbricazione attraverso la dichiarazione non veritiera del made in; qualità attraverso marcatura e dichiarazione di conformità UE mendaci;
- diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o appropriarsi di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente.
- Le risorse di SIPA direttamente coinvolte nello svolgimento di tali processi sensibili sono:
  - Ufficio Tecnico;
  - Commerciale.

## **3** Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati contro l'industria e il commercio

Nello svolgimento di operazioni che comportano la gestione della progettazione, della produzione e della commercializzazione dei prodotti, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, all'interno di SIPA (e i suoi Dipendenti, Consulenti, Soci e Partners nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte), devono in generale:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito alla gestione delle fasi di progettazione, esecuzione e commercializzazione del prodotto;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reati contro l'industria ed il commercio sopra indicate.

Al riguardo, va osservato che SIPA ha adottato una specifica politica di qualità del prodotto, ottemperando alle migliori prassi ed alla normativa tecnica europea, garantendo un eccellente standard.

## **4** Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati contro l'industria e il commercio

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella gestione dei processi del prodotto all'interno di SIPA, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono attenersi alle specifiche procedure aziendali tempo per tempo adottate.

## **5** Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.



In particolare l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

# PARTE SPECIALE VII

## REATI TRIBUTARI

### 1 Le fattispecie dei reati tributari (art.25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati tributari commessi da soggetti interni ed esterni quali amministratori, dipendenti, agenti, consulenti, collaboratori e partner, a condizione che siano stati commessi a vantaggio della Società. Infatti, il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. “decreto fiscale”), convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, all’art. 39 ha introdotto importanti novità alla disciplina dei reati tributari e della responsabilità amministrativa degli enti per illeciti dipendenti da reato.

Nello specifico, l’art. 25-quinquiesdecies, co.1, del D. Lgs. n. 231/2001 estende il perimetro dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, includendovi le seguenti fattispecie:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e co. 2-bis D.Lgs. n. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote nel caso di cui all’art. 2, co. 1, o fino a quattrocento quote nell’ipotesi di cui all’art. 2, co. 2-bis;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e co. 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote nel caso di cui all’art. 8, co. 1, o fino a quattrocento quote nell’ipotesi di cui all’art. 8 co. 2-bis;
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000), punito con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000) punito con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- Inoltre, se in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, l’Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino ad un terzo.

Ulteriori modifiche alla disciplina penal-tributaria sono state introdotte dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n.75, di recepimento della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione Europea mediante il diritto penale (c.d. “direttiva PIF”), “in relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine e di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’art. 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’art. 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- per il delitto di indebita compensazione previsto dall’art. 10-quarter, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote”.

Le sanzioni previste possono essere di natura pecuniaria, interdittiva, oltre che alla confisca e alla pubblicazione della sentenza di condanna. Si precisa, inoltre, che gli stessi comportamenti puniti dalle sanzioni 231 danno luogo all'applicazione in capo all'Ente di sanzioni amministrative.

Si indicano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-quinquiesdecies rimandandosi al testo del Decreto, a quello del codice civile, del codice penale ed a quello delle leggi speciali di volta in volta richiamate, per una dettagliata descrizione delle stesse.

• **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e co. 2-bis. D.Lgs. n. 74/2000)**

Tale reato ha natura istantanea e si considera consumato con la presentazione della dichiarazione fiscale (relativa alle imposte sul reddito o all'IVA), nella quale il contribuente ha indicato gli elementi fittizi documentati da fatture o altri documenti falsi emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano corrispettivi o IVA in misura superiore a quella reale ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o, comunque, detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La norma penale incriminatrice non richiede il superamento di alcuna soglia di punibilità e trova, di conseguenza, applicazione qualunque sia l'ammontare di imposta evasa ed anche in assenza di danno effettivo all'Erario.

Per "altri documenti" si intendono tutti quei documenti che hanno valore probatorio analogo a quello delle fatture ai fini fiscali, come ad esempio, le ricevute e gli scontrini fiscali, le schede carburanti, le autofatture, i documenti di trasporto.

L'operazione è in tutto inesistente (c.d. inesistenza oggettiva) quando non si è mai verificata nella realtà e viene "inventata" al fine di creare costi fittizi o di portare in detrazione l'IVA risultante dal documento. È solo in parte inesistente quando, invece, nella realtà, si è verificata in misura quantitativamente inferiore a quella risultante dal documento. L'inesistenza oggettiva parziale (o relativa) si determina quando la cessione di beni o la prestazione di servizi ha avuto effettivamente luogo, ma in termini diversi ed inferiori rispetto a quanto documentato in fattura, con conseguente artificioso incremento del corrispettivo indicato, e quindi del costo da portare in deduzione per l'utilizzatore della stessa (c.d. sovrapproduzione). Tale ipotesi si verifica, in primo luogo, quando la divergenza tra fattura e realtà commerciale concerne la sfera quantitativa dei beni e servizi esposti in fattura, i quali risultano numericamente superiori a quelli effettivi (ad esempio, cessione effettiva e pagamento per 40 quintali di plastica ed indicazione in fattura di 60 quintali). Si verifica altresì quando i corrispettivi o l'IVA sono indicati in misura superiore a quella reale (ad esempio, prestazione di servizi di manutenzione con corrispettivo effettivo di euro 10.000, esposto in fattura per euro 15.000).

Oltre alle operazioni oggettivamente inesistenti, la norma colpisce altresì l'utilizzo di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti. L'inesistenza soggettiva si verifica tutte le volte in cui la falsità si riferisce all'indicazione dei soggetti con cui è intercorsa una determinata operazione e, in particolare, in fattura viene indicato un soggetto che, pur avendo apparentemente emesso il documento, non ha effettuato la cessione o la prestazione o perché si tratta di un soggetto inesistente o perché non ha avuto alcun rapporto con il contribuente finale.

L'indirizzo giurisprudenziale prevalente riconosce la struttura bifasica del reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, ossia scindibile, sul piano temporale, in due momenti distinti. La prima fase, caratterizzata da una condotta necessariamente preparatoria, ossia l'acquisizione di fatture o altri documenti attestanti operazioni inesistenti. La seconda fase, invece, caratterizzata dalla registrazione di tali fatture o documenti in contabilità ovvero la loro conservazione ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Il soggetto attivo del reato, considerando la natura istantanea dello stesso, può essere esclusivamente il contribuente (ovvero il soggetto che lo rappresenta) che sottoscrive e presenta la dichiarazione dei redditi e/o IVA.

In tema di operazioni inesistenti, è opportuno fare un cenno alle “frodi carosello” che negli ultimi anni hanno interessato numerosi contribuenti che sono intervenuti in maniera consapevole o inconsapevole effettuando operazioni circolari volte all'evasione dell'IVA. In breve, viene sfruttato il meccanismo tipico dell'IVA: l'addebito dell'imposta da parte dei cedenti o prestatori nei confronti dei propri cessionari o committenti, il versamento dell'imposta e la possibilità di detrarre per i cessionari committenti. Nello specifico, a fronte di tale detrazione, nelle frodi carosello qualche soggetto della catena degli scambi non adempie al proprio obbligo di versare l'IVA mettendo in circolo, grazie al principio di cartolarità dell'imposta, un credito fittizio. La frode di carosello può essere perpetrata con varie modalità, più o meno complesse, coinvolgendo di frequente operazioni transnazionali, sfruttando il meccanismo delle operazioni intracomunitarie che consentono all'acquirente di beni o di servizi da un operatore UE di non vedersi addebitata l'IVA e di essere quindi nella condizione debitoria di IVA nei confronti dell'Erario per le successive cessioni (posizione debitoria che non verrà onorata, dando vita alla frode).

Il reato di dichiarazione fraudolenta è punito a titolo di dolo specifico, da ciò consegue che, oltre alla necessità di provare la coscienza e la volontà della condotta nell'avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dovrà essere, altresì, accertata l'ulteriore finalità di “evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto”.

Per tale reato, nei confronti dell'ente si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

#### • **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, del D.Lgs. n. 74/2000)**

Il reato si perpetra avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti ai fini della prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Esso comunque si consuma con la presentazione della dichiarazione tributaria, trattandosi anch'esso, come quello indicato nell'art. 2 sopra esaminato, di un reato istantaneo.

La clausola di riserva prevista nell'incipit dell'art. 3 del D.Lgs n. 74/2000 pone il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici in un rapporto di genere a specie con l'art. 2 del citato decreto legislativo. I due articoli si completano al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di intercettare le dichiarazioni dei redditi o IVA mendaci. Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, sebbene possa essere commesso da “chiunque”, rappresenta, analogamente al reato di cui all'art. 2, D.Lgs n. 74/2000, un reato proprio, avendo come soggetto attivo “chiunque” sia obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA.

Peraltro, l'impiego di altri “mezzi fraudolenti” rappresenta una categoria residuale, alla quale fare ricorso quando non ricorrano le ipotesi più specifiche.

<sup>7</sup> In base all'art. 1, co. 1, lett. g-ter, D. Lgs. n. 74/2000, “per mezzi fraudolenti si intendono condotte artificiose nonché quelle realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà”.

Aspetto, quindi, caratterizzante e distintivo rispetto all'art. 2, D. Lgs. n. 74/2000, è la presenza di comportamenti che rendano più difficoltosa la possibilità di essere "scoperti" dall'amministrazione finanziaria e, di converso, aumentino l'eventualità di successo dell'inganno da parte dell'agente.

Il reato si configura, ad esempio, quando un amministratore rilasci una dichiarazione falsa o vengano acquisiti false perizie tecniche o falsi attestati di conformità al fine di beneficiare dell'iper ammortamento<sup>8</sup> o del credito d'imposta beni strumentali<sup>9</sup>.

La tematica dei prezzi di trasferimento potrebbe dar luogo alla fattispecie in oggetto qualora la violazione del principio della libera concorrenza, nella determinazione dei prezzi di trasferimento, consegua ad un'accertata fraudolenza ovvero falsità della documentazione nazionale o nel Master file previsti dalla normativa in materia.

Per tale reato si applica la sanzione fino a 500 quote.

#### • **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e co. 2-bis del D.Lgs. n. 74/2000)**

Con tale fattispecie di reato, il Legislatore ha inteso punire le c.d. "cartiere", ossia quelle imprese illecite, create allo scopo di emettere documentazione falsa volta a supportare l'esposizione nella dichiarazione di terzi di elementi passivi fittizi.

Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è un reato comune, in quanto può essere astrattamente commesso da "chiunque", in questo caso inteso come qualsiasi soggetto, sia esso un soggetto IVA che emette una fattura per operazione inesistente, sia esso un privato che emette un documento attestante una inesistente prestazione di lavoro autonomo occasionale. Rientra nella fattispecie anche il caso della sovrapproduzione.

Ci si trova dinanzi ad un reato di natura commissiva, istantaneo e di mera condotta. Il delitto si perfeziona al momento dell'emissione o del rilascio della fattura o del documento ideologicamente falsi (reato istantaneo), non rilevando la successiva condotta di utilizzo effettivo delle stesse in dichiarazione da parte del terzo (repressa ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs n. 74/2000 in precedenza descritto).

La condotta punita dall'art. 8, D. Lgs. n. 74/2000, consiste nella mera emissione o nel mero rilascio di fatture o documenti per operazioni inesistenti non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che questi lo utilizzi. Il reato in esame si perfeziona nel momento in cui la fattura o il documento fuoriescono dalla disponibilità del soggetto emittente.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, l'elemento richiesto ai fini dell'integrazione del reato è il dolo specifico. Oltre alla prova sulla coscienza e volontà della condotta, è necessario provare l'ulteriore finalità di consentire l'evasione a terzi.

Il reato non potrà ricorrere laddove il soggetto che agisca esclusivamente per finalità differenti da quelle di consentire un'altrui evasione di imposta, ad esempio quando emette fatture per simulare un volume d'affari di un certo livello, al fine di poter ottenere finanziamenti pubblici.

A tale proposito, occorre ricordare che l'Ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 qualora nella commissione di un reato presupposto lo stesso abbia ottenuto un interesse o vantaggio. In tale ipotesi, l'interesse o vantaggio per la società emittente potrebbe essere rappresentato dalla remunerazione ottenuta dal terzo a fronte

<sup>8</sup> Art. 1, co 60-65, Legge n. 145/2018.

<sup>9</sup> Art. 1, co. 184-197, Legge n. 160/2019 e Art. 1, co. 1054-1058, Legge 178/2020.

dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, anche mediante retrocessione sotto banco di parte delle somme fatturate ed apparentemente incassate.

Per tale reato si applica la sanzione fino a 500 quote.

• **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10 del D.Lgs. n. 74/2000)**

Tale reato è posto a tutela della “trasparenza fiscale”, ossia nell’interesse dell’amministrazione finanziaria a che non vengano frapposti ostacoli all’accertamento dell’an e del quantum debeatur a titolo di imposta. Il reato si intende commesso anche se l’evasione che ne deriva non supera una determinata soglia.

Dal punto di vista dei soggetti attivi, si tratta di un reato comune, potendo essere commesso sia dal contribuente, con riguardo ai “documenti contabili” alla cui tenuta è obbligato, sia da soggetti diversi dal contribuente al quale tali documenti appartengono. Ciò trova conferma nel fatto che il dolo specifico richiesto dalla norma è, alternativamente, articolato nel “fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto” e nel fine “di consentire l’evasione a terzi”, sicché il reato potrà essere commesso (oltre che dal contribuente) anche da un soggetto che agisca per consentire al contribuente di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell’IVA.

L’oggetto materiale del reato è rappresentato dalle “scritture contabili” e dai “documenti di cui è obbligatoria la conservazione”. La giurisprudenza ha esteso l’ambito oggettivo includendovi non solo le scritture ed i documenti fiscali obbligatori, ma anche le scritture richieste dalla natura dell’impresa e dall’attività svolta.

Ai fini dell’integrazione del reato è necessaria la distruzione<sup>10</sup> o l’occultamento<sup>11</sup> delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione secondo legge. Considerato che la norma prevede queste due distinte condotte, è possibile che si possa verificare un concorso interno di reati, allorché il soggetto agente prima occulti e successivamente distrugga i documenti.

Il reato è da considerarsi istantaneo, nel caso di distruzione delle scritture contabili, e permanente, nel caso di occultamento, con conseguenze diverse rispetto alla determinazione del momento consumativo.

Tale reato si configura ad esempio, quando, in occasione di una verifica/ispezione fiscale, un dipendente della Società si rifiuta di esibire documentazione fiscale per cui è imposto un obbligo di conservazione, tramite una condotta idonea a ostacolare la reperibilità e la fruizione della stessa.

Per tale reato si applica la sanzione fino a 500 quote.

Nell’ambito di tale reato si segnala infine che, a partire dal 2022, sono entrate in vigore le nuove “Linee Guida Agid” sulla conservazione digitale, che evidenziano l’assoluta rilevanza all’interno di ogni ente della figura del “Responsabile della Conservazione”, ovvero la persona fisica titolare dei documenti informatici, responsabile dell’insieme delle attività delle attività elencate nell’articolo 8 comma 1 delle regole tecniche del sistema di conservazione (DPCM 3.12.2013). Nella fattispecie, è il responsabile dell’insieme delle attività finalizzate alla conservazione a norma dei documenti informatici versati in conservazione nell’ambito della fornitura del servizio di conservazione.

<sup>10</sup> Per distruzione si intende l’eliminazione totale o parziale, del supporto materiale che incorpora la scrittura ovvero il documento, rientrando anche nell’ipotesi che il documento sia disponibile, ma illeggibile o non fruibile per l’amministrazione finanziaria.

<sup>11</sup> Per occultamento si intende il materiale nascondimento delle scritture o dei documenti, così da non renderli fruibili all’amministrazione finanziaria al momento dell’accertamento.

#### • **Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art.11 del D.Lgs. n. 74/2000)**

Tale reato si realizza mediante atti di disposizione da parte del debitore d'imposta, che rendano difficoltosa all'erario l'esercizio della funzione esecutiva. Si tratta quindi di tutelare la "garanzia patrimoniale (generica) offerta al fisco ai beni dell'obbligato"<sup>12</sup>.

La fattispecie delittuosa costituisce reato "di pericolo" e non "di danno".

La condotta rilevante, quindi, può essere costituita da qualsiasi atto o fatto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente stesso, riduzione da ritenersi, con giudizio *ex ante*, idonea sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, a vanificare in tutto o in parte, o comunque da rendere più difficile una eventuale procedura esecutiva.

Per la sua configurazione non è richiesta la sussistenza di una procedura esecutiva in atto. Il momento consumativo è concordemente individuato nel momento in cui venga posta in essere una qualunque azione tale da porre in pericolo l'adempimento di una obbligazione tributaria<sup>13</sup> a prescindere dal successivo adempimento dell'obbligazione stessa.

Con riferimento all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico, ossia la volontà di sottrarsi al pagamento delle imposte ponendo in essere una condotta idonea a frustrare la procedura di riscossione coattiva.

La disposizione assume rilevanza penale, tuttavia, soltanto se il debito erariale, al cui pagamento il contribuente intende sottrarsi, è di un "ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila".

La condotta sanzionata dall'art. 11, co.1, del D.Lgs. n. 74/2000 può essere posta in essere mediante due modalità alternative: l'alienazione simulata ed il compimento di atti fraudolenti.

L'alienazione simulata può essere:

- assoluta, quando le parti non intendono perseguire alcuno scopo, indipendentemente da quanto indicato nel contratto simulato;
- relativa, quando le parti contrattuali intendano perseguire uno scopo diverso rispetto a quello pattuito nella simulazione;
- interposizione fittizia di persona, qualora l'alienazione sia solo formalmente diretta a un soggetto diverso da quello reale.

Il compimento di atti fraudolenti si riferisce, invece, al compimento di atti non simulati, ma caratterizzati da elementi di artificio ed inganno, e comprende tanto il compimento di atti giuridici, quanto quello di atti materiali.

Si pensi ad esempio ad un contribuente che, contestualmente alla notifica di una cartella esattoriale, istituisca fraudolentemente un trust "autodichiarato" (istituto caratterizzato dalla coincidenza tra disponente e trustee) al fine di rappresentare (falsamente) la separazione tra patrimonio confluito nel fondo in trust dal proprio.

Si pensi altresì ad un'operazione di riorganizzazione aziendale attraverso la quale la società debitrice nei confronti dell'Erario decentri ogni attività verso altre società del gruppo riconducibili alla medesima proprietà, lasciando al suo interno il solo rapporto di debito con il Fisco.

Per tale reato, ai fini della 231, si applica la sanzione fino a 400 quote.

#### • **Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs n. 74/2000)**

Il reato in esame è un reato proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente dal soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed IVA.

<sup>12</sup> Cass. Pen., Sez. III, n. 36290/2011.

<sup>13</sup> Cass. Pen., n. 23986/2011.

Come specificato dalla norma, esulano dalla fattispecie penale: (i) la non corretta classificazione degli elementi attivi e passivi oggettivamente esistenti, a condizione che i criteri concretamente applicati siano stati comunque indicati nel bilancio od in altra documentazione rilevante ai fini fiscali; (ii) la violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Inoltre, al di fuori di questi casi, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette; degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nel comma 1, lett. a) e b).

Si precisa che tale fattispecie delittuosa, rileva "ai fini della 231" limitatamente alle condotte collegate a sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA ed ove sia integrata la soglia quantitativa complessiva di Euro 10.000.000 di imposta evasa.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è rappresentato dal dolo specifico, ossia dall'intento di perseguire la finalità di evasione delle imposte oggetto di dichiarazione. Per la "rilevanza 231", occorre inoltre riscontrare il "fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto" nel contesto del più ampio sistema fraudolento transfrontaliero connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea in cui la condotta è inserita. La fattispecie di dichiarazione infedele ex art. 4 del D. Lgs n. 74/2000 integra un reato istantaneo, che si perfeziona al momento della presentazione di una dichiarazione non veritiera. La norma incriminatrice, tuttavia, non si connota ulteriormente in termini di frode. A chiarimento della delimitazione delle misure di protezione prescritte dalla direttiva PIF, sono stati perimetrati gli ambiti di intervento ai soli reati gravi contro il sistema comune dell'IVA, da intendersi come reati: (i) connessi al territorio di due o più Stati membri, (ii) che derivino da un sistema fraudolento per cui tali reati sono commessi in maniera strutturata allo scopo di ottenere indebiti vantaggi dal sistema comune dell'IVA e (iii) il cui danno complessivo causato sia almeno pari a 10 milioni di Euro, da intendersi come effetto cumulato dell'IVA generatosi in capo ai soggetti partecipanti al sistema fraudolento transfrontaliero. Per tale reato, ai fini della 231, si applica la sanzione fino a 300 quote.

#### • **Omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. n. 74/2000)**

Il D. Lgs. n. 75/2020 ha inserito il reato di cui all'art. 5, D. Lgs. n. 74/2000, nel novero dei reati presupposto previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

Il delitto di omessa dichiarazione è un reato proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente dai soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e/o al valore aggiunto ovvero dei sostituti d'imposta. È un reato omissivo proprio e istantaneo che, ai sensi dell'art. 5, co. 2, D. Lgs. n. 74/2000, si consuma trascorsi 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione.

L'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi o dell'IVA non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale del delitto di omessa dichiarazione, in quanto, trattandosi di un reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale ed inderogabile il proprio dovere.

Il reato in esame richiede, quale elemento soggettivo, il dolo specifico, ossia l'intento di evadere le imposte.

Come sopra ricordato, la fattispecie di reato in esame assume rilevanza ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, qualora commessa “nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo superiore a dieci milioni di Euro”. Per tale reato, ai fini della 231, si applica la sanzione fino a 400 quote.

#### • **Indebita compensazione (art. 10-quarter, D.Lgs. n. 74/2000)**

Il delitto di indebita compensazione, se commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro, è stato incluso, dall’art. 5 del D.Lgs. n. 75/2020, nel novero dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001.

Il D.Lgs n. 74/2000 delinea due fattispecie delittuose, una concernente la compensazione di tributi dovuti con crediti “non spettanti” (vale a dire quelli esistenti, ma che non possono essere utilizzati in compensazione) e l’altra riferita alla compensazione di tributi dovuti con crediti “inesistenti” (ossia quelli costruiti artificialmente).

La norma penale incriminatrice in commento introduce un reato proprio ed istantaneo, che può essere commesso soltanto dal contribuente chiamato a presentare il mod. F24, nonché, commissivo, in quanto il comportamento incriminato si sostanzia nella presentazione di un mod. F24 con il quale vengono portati in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.

Il delitto di indebita compensazione potrà innescare la responsabilità amministrativa degli enti nella misura in cui la compensazione illecita sia connessa con sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l’IVA e ove sia integrata la soglia quantitativa complessiva di dieci milioni di Euro di imposta evasa.

Per tale reato, ai fini della 231, si applica la sanzione fino a 400 quote.

## **2** Processi sensibili nell’ambito dei reati tributari

In considerazione delle attività svolte dalla Società e della sua struttura interna, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui all’art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto:

- selezione, qualifica e gestione dei fornitori di beni, lavori e servizi;
- gestione e contabilizzazione fatturazione attiva e passiva;
- negoziazione e stipula di contratti per l’acquisto di beni, lavori e servizi;
- gestione amministrativa del personale;
- gestione note spese del personale;
- gestione della contabilità generale;
- gestione degli archivi;
- gestione delle attività di predisposizione del bilancio d’esercizio;
- gestione operazioni infragruppo;
- monitoraggio degli aggiornamenti normativi in ambito fiscale;
- monitoraggio del calendario fiscale;
- gestione delle attività di determinazione e liquidazione delle imposte dirette ed indirette;

- gestione ordini/contratti di vendita;
- gestione cessione e dismissione di asset aziendali;
- gestione dei crediti verso clienti e dei debiti verso fornitori;
- gestione flussi logistici di magazzino;
- gestione di sponsorizzazioni e di liberalità ad associazioni e clienti;
- gestione della tesoreria.

Gli Uffici direttamente coinvolti nello svolgimento di tali processi sensibili sono:

- Amministrazione;
- Tesoreria;
- Ufficio Vendite;
- Ufficio Acquisti;
- Risorse Umane;
- Information Communication Technology;
- Logistica.

### **3** Principi di comportamento nell'area di rischio dei reati tributari

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, gli organi sociali della Società (e i suoi Dipendenti, Consulenti, Soci e Partners nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno e quindi le procedure dell'azienda, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;
- le norme interne inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario;
- il sistema di comunicazione al personale e di formazione dello stesso;
- il sistema disciplinare;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- le regole di cui alla Parte Generale del presente Modello;
- le regole e le procedure per i singoli Processi Sensibili, come di seguito descritte in questa Parte Speciale.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs 231/2001;
- non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è altresì tassativamente imposto di:

- tenere un comportamento corretto trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla prevenzione dei reati tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire un'adeguata policy fiscale interna ai fini di prevenire i reati tributari 231;

- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare le fattispecie di reato suddette;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche anche di vigilanza e controllo, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

In particolare, allo scopo di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati tributari, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari sono tenuti a:

- redigere, fornire e trasmettere all'Amministrazione finanziaria documenti e/o dati corretti, completi, esatti e rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione limpida della situazione fiscale e finanziaria della Società al fine dell'esatto adempimento degli obblighi tributari;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione con l'Amministrazione finanziaria, assicurando un pieno rispetto delle normative vigenti, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato e veritiero giudizio ai fini fiscali sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- non contabilizzare (o detenere al fine della prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) ed utilizzare nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e dell'IVA elementi passivi fittizi, derivanti da fatture od altri documenti per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, allo scopo di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- non indicare nelle dichiarazioni tributarie elementi attivi inferiori a quelli reali o elementi passivi fittizi o crediti o ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate sotto l'aspetto oggettivo o soggettivo, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento od indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, allo scopo di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto;
- non emettere o rilasciare fatture od altri documenti per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- non alterare o comunque riportare in maniera inesatta i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti di natura patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale;
- non occultare o distruggere, in tutto od in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, allo scopo di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero consentire l'evasione a terzi;
- non alienare o compiere altri atti fraudolenti sui propri beni/cespiti o sui beni altrui idonei a rendere in tutto od in parte inefficace od infruttuosa la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- illustrare dati ed informazioni in modo tale da fornire una rappresentazione corretta e veritiera della situazione patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale della Società
- mettere a disposizione degli organi sociali tutta la documentazione riguardante la gestione della Società e prodromica allo svolgimento di ogni e qualsivoglia attività di controllo e verifica legalmente o statutariamente attribuita ai predetti.

Allo scopo di prevenire i suddetti comportamenti, sono stati creati i seguenti presidi:

- effettuazione di una o più riunioni, tra l'Organismo di Vigilanza e il Collegio Sindacale per reciproco scambio di informazioni sul sistema di controllo e la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- effettuazione di una o più riunioni del Collegio Sindacale e la società di revisione all'interno dei quali operare un adeguato scambio informativo;
- l'obbligo generale di garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale, in particolare attraverso l'integrazione delle procedure interne prevedenti l'esecuzione di controlli e di controlli rafforzati in presenza di operazioni, situazioni o fatti che denotino un rilevante rischio fiscale.

È fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello di applicare ed osservare tutti i principi di comportamento contenuti nel Codice Etico e nei regolamenti tempo per tempo vigenti.

#### **4** Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate tutti i Dipendenti della Società devono attenersi alle seguenti indicazioni e/o procedure:

- tutte le transazioni devono essere tracciate attraverso adeguati supporti documentali, disponibili negli archivi aziendali;
- ogni ciclo attivo e ogni ciclo passivo deve essere gestito secondo distribuzione delle responsabilità tra le strutture coinvolte nei processi;
- ogni controllo di *audit* interno deve essere basato su criteri oggettivi, il più possibile documentati e rintracciabili negli archivi aziendali (cartacei o elettronici);
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità di gestione del piano dei conti e delle scritture contabili;
- rispetto di un *iter* approvativo delle registrazioni contabili (comprese quelle di assestamento e chiusura di esercizio), al fine di assicurare la loro corretta rilevazione;
- verifica della completa, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle fatture e degli altri documenti/fatti aziendali ai fini tributari;
- quadratura ed analisi dei saldi patrimoniali ed economici;
- analisi delle partite sospese a chiusura dei conti transitori;
- autorizzazione di eventuali scritture correttive;
- definizione delle modalità di creazione e gestione delle anagrafiche clienti e fornitori;
- effettuazione di attività di verifica della sussistenza di caratteristiche tecnico-professionali e di solidità economico finanziaria dei nuovi fornitori, nonché definizione di modalità di aggiornamento di qualifica finalizzate alla verifica nel tempo del mantenimento da parte del fornitore dei requisiti necessari; definizione dei requisiti dimensionali e qualitativi al di sotto od al di fuori dei quali sono ammesse procedure semplificate di verifica;
- formalizzazione dei contratti di fornitura di beni e servizi (accordi commerciali, contratti di appalto, ordini e conferme d'ordine, ecc.);
- inserimento, nelle previsioni contrattuali con i fornitori, di clausole prevedenti il divieto di cessione del credito ovvero prevedenti la cessione limitatamente ad altre società appartenenti al gruppo del fornitore o a banche, società di cartolarizzazione o di factoring, ovvero altri enti finanziari accreditati;

- implementazione di verifiche rafforzate in relazione ai fornitori aventi sede o domicilio in particolari giurisdizioni, assumendo come riferimento a fornitori aventi sede o domicilio in Stati o territori diversi da quelli elencati nel decreto ministeriale (MEF) 17.01.2017, ovvero rientranti nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, ovvero rientranti nell'elenco delle giurisdizioni ad alto rischio di riciclaggio e da altre giurisdizioni monitorate dal GAFI (di seguito definite "Liste di riferimento"); identificazione dei soggetti responsabili della supervisione delle eventuali "red flag" evidenziate dall'analisi;
- implementazione ed applicazione di procedure specifiche in relazione alle spese di sponsorizzazione e liberalità a terzi, in particolare associazioni ed enti, ad esclusione di quelle di modesto ammontare, prevedenti in particolare quanto segue: condivisione dell'iniziativa della sponsorizzazione con più livelli aziendali; approvazione del contratto di sponsorizzazione da parte della posizione aziendale abilitata; verifica dell'effettiva esecuzione del contratto di sponsorizzazione e raccolta della relativa documentazione; verifica circa la completezza e l'accuratezza dei dati riportati in fattura rispetto al contenuto del contratto di sponsorizzazione; verifica della coerenza dei flussi finanziari correlati all'iniziativa di sponsorizzazione o di liberalità rispetto alla proposta originaria o al contratto approvato;
- definizione delle tipologie, dei limiti e delle finalità degli omaggi e delle spese di rappresentanza; definizione di specifici livelli approvativi degli omaggi e delle spese di rappresentanza; adozione di sistemi di tracciabilità degli omaggi e delle spese di rappresentanza, salvo quelle di modico valore, al fine di agevolare l'individuazione dei beneficiari e lo scopo della spesa;
- definizione di ruoli, compiti e responsabilità relativamente alla gestione dei pagamenti;
- controllo della pagabilità della fattura sulla base del raffronto tra contratto, operazione avvenuta e fattura; verifica di corrispondenza tra la transazione finanziaria disposta e la relativa documentazione di supporto; verifica della coerenza del destinatario del pagamento con quanto riportato in fattura; nel caso di divergenza tra l'IBAN indicato nella fattura di acquisto e quello presente nell'anagrafica dei fornitori, previsione dell'esecuzione di controlli rafforzati;
- astensione della Società dal ricorso alle delegazioni di pagamento, fatte salve eventuali eccezioni motivate e appositamente autorizzate;
- analisi periodica delle anomalie (come, ad esempio, nel caso di coordinate bancarie riconducibili a più fornitori, o disallineamento tra lo Stato della sede o residenza del fornitore e lo Stato di sede o residenza della banca di appoggio);
- effettuazione di attività di identificazione dei nuovi clienti e del loro ambito di operatività, acquisendo la relativa documentazione, con previsione delle modalità di aggiornamento delle posizioni; definizione dei requisiti dimensionali e qualitativi al di sotto od al di fuori dei quali sono ammesse procedure semplificate di verifica;
- formalizzazione dei contratti di vendita di bene e servizi (accordi commerciali, contratti di appalto, ordini e conferme d'ordine, ecc.);
- implementazione di verifiche rafforzate in relazione ai clienti aventi sede o domicilio in particolari giurisdizioni, assumendo come riferimento le "Liste di riferimento"; identificazione dei soggetti responsabili della supervisione delle eventuali "red flag" evidenziate dall'analisi;
- effettuazione di verifiche appropriate in presenza di pagamenti provenienti da soggetti diversi dal cliente, per conto del quale questi pagamenti vengono eseguiti;

- effettuazione di verifiche appropriate nei casi di richiesta, da parte del cliente, di cessione del credito a terzi;
- effettuazione di verifiche rafforzate in caso di rimesse provenienti da banche od istituzioni finanziarie aventi sede o domicilio in Stati o territorio compresi nelle “Liste di riferimento”;
- analisi periodica delle anomalie (ad esempio, stesse coordinate bancarie riconducibili a più clienti, alta frequenza di modifica dell’anagrafica o delle coordinate bancarie);
- definizione di ruoli, responsabilità operative da attuare nella gestione dei resi/reclami; definizione di un processo autorizzativo delle conseguenti richieste di rettifiche di fatturazione (es.: emissione di note di accredito o di addebito);
- conservazione/archiviazione delle scritture contabili e della documentazione obbligatoria secondo adeguati standard di sicurezza;
- effettuazioni di riconciliazioni periodiche dei conti correnti;
- divieto di utilizzo del denaro contante per qualunque operazione di incasso, pagamento o trasferimento di fondi, salvo eventuali eccezioni dettate da esigenze operative e purché per importi limitati e comunque rientranti nei limiti di legge;
- monitoraggio delle tempistiche da rispettare per le dichiarazioni, denunce, comunicazioni ed altri adempimenti di natura tributaria;
- monitoraggio delle novità normative in materia fiscale;
- controlli specifici sulle attività propedeutiche all’elaborazione delle dichiarazioni fiscali, compresi quelli di natura complementare sugli elementi destinati a confluire nelle stesse;
- analisi dell’andamento delle poste attive e passive rispetto ai dati storici, allo scopo di individuare eventuali situazioni anomale;
- verifica della completezza e correttezza dei dati necessari al calcolo delle imposte ed alla compilazione delle dichiarazioni e comunicazioni tributarie, nonché alla compilazione dei modelli di versamento dei tributi, eventualmente anche attraverso qualificati consulenti esterni nei casi di maggiore complessità;
- verifiche di quadratura circa la corrispondenza degli importi IVA a credito o a debito con i relativi conti della contabilità generale e dei registri IVA;
- verifica sul rispetto dei requisiti normativi relativamente alle compensazioni delle imposte;
- verifica circa la veridicità e correttezza delle certificazioni o dei documenti a supporto dei crediti d’imposta;
- verifica circa la corretta contabilizzazione delle imposte;
- sottoscrizione delle dichiarazioni e comunicazioni tributarie e dei modelli di versamento dei tributi ed acquisizione e conservazione delle ricevute di trasmissione o pagamento;
- definizione dei criteri, in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento applicabile, per la determinazione dei prezzi di trasferimento nell’ambito delle operazioni intercompany; definizione dei ruoli, compiti e responsabilità relativamente alla verifica del rispetto dei criteri adottati per la determinazione dei prezzi di trasferimento;
- formalizzazione dei contratti aventi per oggetto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra le società del gruppo a cui la Società appartiene; individuazione ed approvazione del trasferimento intercompany di fondi a qualsiasi titolo;

- adozione ed applicazione di una procedura di gestione delle trasferte del personale e degli amministratori, con verifica delle spese sostenute e della correlata documentazione giustificativa, integrata, ove occorra, con la motivazione delle spese; effettuazione di un controllo periodico dei dati inseriti nel sistema dal consulente del lavoro relativamente al personale in carico nonché della corrispondenza tra numero dei cedolini paga ed il numero dei dipendenti in carico;
- adozione ed applicazione di adeguate procedure inerenti alla archiviazione e conservazione delle scritture contabili, dei registri e dei documenti obbligatori, anche attraverso l'ausilio di qualificati soggetti esterni; nomina di un responsabile aziendale della conservazione dei documenti con competenze IT; effettuazione di periodiche visite di audit presso il soggetto od i soggetti esterni a cui sono demandate l'archiviazione e la conservazione;
- effettuazione delle verifiche all'atto di ricevimento delle merci in relazione alla coerenza con il documento di trasporto e l'ordine riportato nel sistema gestionale; applicazione di specifiche procedure in caso di non coincidenza della qualità o del prezzo della merce; effettuazione, almeno a campione, della quantità e qualità della merce rispetto a quanto riportato nell'ordine;
- effettuazione di accertamenti di magazzino specifici in caso di merci provenienti da un soggetto diverso dal fornitore (c.d. operazioni triangolari); effettuazione di verifiche rafforzate ove il luogo di provenienza della merce o il fornitore sia ubicato in un Paese o territorio compreso nelle "Liste di riferimento".

È fatto altresì obbligo ai Dipendenti della Società (Consulenti, Soci e Partners nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di applicare ed osservare tutte le procedure specifiche previste nei regolamenti tempo per tempo adottati della Società.

## **5** Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

# PARTE SPECIALE VIII

## CONTRABBANDO

### 1 Le fattispecie dei reati di contrabbando (art.25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001)

Il D.Lgs. 75/2020 di attuazione della c.d. direttiva PIF, ha introdotto nel Decreto 231 il nuovo articolo 25-sexiesdecies, rubricato “Contrabbando”, allargando pertanto il novero dei reati presupposto con l’inclusione di alcune fattispecie criminose previste dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (c.d. TULD “Testo Unico disposizioni legislative in materia doganale”). La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare ai destinatari (amministratori, dirigenti, dipendenti aziendali, consulenti e collaboratori) le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali in materia doganale atte a prevenire il compimento dei c.d. reati di contrabbando.

Alla base del suddetto testo legislativo, vi sono i c.d. dazi doganali, ossia le imposte applicate sul valore dei prodotti importati ed esportati nel Paese che le impone. I dazi doganali rappresentano una delle risorse dell’Unione Europea che confluiscono direttamente nel bilancio comunitario, mentre i diritti doganali corrispondono a quei diritti che la Dogana può riscuotere ex lege nell’ambito delle ordinarie operazioni doganali.

L’art. 34 del TULD include, nel novero dei diritti doganali, i c.d. diritti di confine, ovverosia i dazi all’importazione ed esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all’importazione previsti dai regolamenti comunitari, quali, i diritti di monopolio, le sovraimposte di confine ed ogni altra imposta e sovraimposta.

I reati di contrabbando, si caratterizzano per una stretta connessione tra diritto interno e diritto sovranazionale; infatti, sebbene la legiferazione in materia penale costituisca (attualmente) una prerogativa dei singoli Stati membri dell’Unione europea, a seguito dell’abbattimento dei dazi doganali negli scambi infra-UE e dell’istituzione della tariffa doganale comune, il gettito derivante dai dazi doganali è divenuto risorsa dell’UE, e, in quanto tale, necessita di una azione coordinata tra gli stati membri per essere tutelato. Appare utile evidenziare che, ai fini dell’integrazione dei reati in oggetto, l’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico e pertanto è sufficiente la sola coscienza e volontà dell’illeceità della condotta, non essendo necessario dimostrare anche la “specificità” dell’elemento psicologico, ossia il dolo specifico, consistente nell’effettiva intenzione di sottrarre le merci al controllo doganale.

In via preliminare, ai fini del presente Modello, appare utile dar conto del trattamento sanzionatorio che può essere inflitto alla Società in caso di commissione di un reato in materia di contrabbando.

A tal fine, occorre indugiare brevemente sugli effetti prodotti a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, attraverso il quale era stata prevista una depenalizzazione “generale” di tutti i reati dell’ordinamento puniti con la sanzione pecuniaria della multa e dell’ammenda, tra i quali rientravano molti reati previsti dal TULD. Con riferimento ai reati di contrabbando, pertanto, tale decreto aveva previsto una depenalizzazione delle fattispecie non aggravate, in quanto punite con la sola pena della multa.

Senonché, ad estendere nuovamente l'area penale di rilevanza è intervenuto l'art. 4 del D.Lgs 75/2020, che, modificando l'art. 1, comma 4 del D.Lgs 8/2016, ha escluso dal perimetro di tale depenalizzazione i reati in materia di contrabbando previsti dal TULD quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a 10.000,00 euro.

Entrando nel merito delle sanzioni previste ai fini della 231, l'art. sexiesdecies suddivide il trattamento sanzionatorio in due "fasce" di gravità:

- l'infrazione di una sanzione pecuniaria fino a 200 quote qualora l'ammontare dei diritti di confine non corrisposti sia pari o inferiore a 100.000,00 euro;
- l'infrazione di una sanzione pecuniaria fino a 400 quote qualora l'ammontare dei diritti di confine non corrisposti sia superiore a 100.000,00 euro.

Inoltre, per effetto del richiamo di cui al comma 3 del medesimo articolo, a prescindere dall'ammontare dei diritti di confine "evasi", è prevista a carico della Società, l'applicazione delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

## **2** Processi sensibili nell'ambito dei reati di contrabbando

In considerazione delle attività svolte dalla Società e della sua struttura interna, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui all'art. 25-sexiesdecies del Decreto:

- selezione, qualifica e gestione dei fornitori di beni extra-UE;
- selezione, qualifica e gestione degli spedizionieri e trasportatori che operano per conto della Società;
- gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, anche tramite soggetti terzi (es. spedizioniere);
- gestione degli adempimenti doganali di importazione e del relativo sdoganamento;
- gestione e contabilizzazione fatturazione passiva Extra-UE e registrazione delle bollette doganali;
- archiviazione della documentazione di ciascuna operazione di importazione;
- gestione dei flussi di importazione di merci da Paesi Extracomunitari;
- gestione di tutte le operazioni incidenti sull'attività di trasporto delle merci da Paesi Extra-UE;
- monitoraggio degli aggiornamenti normativi in ambito doganale;
- gestione delle attività di determinazione e liquidazione delle imposte di confine;
- gestione flussi logistici di magazzino.

Gli Uffici della Società direttamente coinvolti nello svolgimento di tali processi sensibili sono:

- Amministrazione;
- Ufficio Acquisti;
- Logistica.

## **3** Principi di comportamento nell'area di rischio dei reati di contrabbando

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, gli organi sociali della Società (e i suoi Dipendenti, Consulenti, Soci e Partners) devono, in generale, conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenute nelle leggi, regolamenti e protocolli aziendali, con specifico riferimento a quanto attiene ai rapporti tra Società e soggetti terzi o quelli infragruppo.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui all'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs 231/2001;
- non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

Nell'ambito dei suddetti regolamenti è altresì tassativamente vietato:

- intrattenere rapporti commerciali, professionali o d'affari con persone fisiche e giuridiche delle quali sia conosciuta o sospettata la tendenza alla commissione di irregolarità o reati doganali;
- intrattenere rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito "Agenzia delle Dogane"), in rappresentanza o per conto della Società, in mancanza di apposita delega o procura della Società stessa;
- presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete a organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire regimi doganali di favore, agevolazioni doganali o crediti d'imposta;
- fornire a terzi, consulenti, collaboratori esterni, spedizionieri e/o comandanti di mezzi di trasporto, informazioni o notizie non veritiere che singolarmente o nel loro insieme, possano influenzare o determinare una scelta del regime doganale applicabile e/o della relativa documentazione da rilasciare e/o predisporre;
- tenere condotte ingannevoli o fraudolente nei confronti dei rappresentanti dell'Agenzia delle Dogane tali da indurli in errori di valutazione;
- conferire incarichi professionali, dare denaro o promettere vantaggi a chi effettua accertamenti ed ispezioni in materia doganale in rappresentanza dell'Autorità Giudiziaria;
- ottenere, importare, esportare, occultare, scaricare e depositare merci in violazione della normativa in materia doganale;
- tenere comportamenti che, mediante il mancato tempestivo aggiornamento della documentazione doganale e mancata corretta conservazione, impediscano alle autorità ed agli organi di vigilanza le dovute attività di controllo.

Allo scopo di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di contrabbando, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i Destinatari sono tenuti a:

- assicurare la regolare formazione, tenuta e conservazione di tutta la documentazione societaria, contabile, e fiscale rilevante ai fini doganali;
- garantire il costante e tempestivo adeguamento alla legislazione in materia doganale, promuovendo ed attuando ogni ragionevole iniziativa finalizzata all'osservanza degli obblighi e disposizioni di legge in materia doganale;
- incentivare, ove necessario in funzione della specifica area aziendale di appartenenza, programmi di formazione e aggiornamento specifici in materia doganale;
- tenere un comportamento lecito, corretto e trasparente nello svolgimento di tutte le attività, in particolare nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria rispondendo alle richieste di informazioni e documenti eventualmente dalla stessa formulate;
- assicurare la segregazione dei ruoli tra chi richiede il bene a terzi, chi ne effettua la registrazione contabile e chi effettua il pagamento;

- individuare all'interno della Società, un soggetto – adeguatamente formato – incaricato del ruolo di responsabile doganale, il quale coordini le verifiche ed i controlli interni, che richiedono il coinvolgimento trasversale delle diverse aree aziendali (amministrazioni, vendite, acquisti, magazzino, ecc.);
- assicurare alle risorse coinvolte nel processo di gestione degli acquisti di merci provenienti da Paesi extra-comunitari, un'adeguata e specifica formazione in materia doganale;
- corrispondere i diritti dovuti e garantirne i pagamenti;
- accertarsi dell'identità delle controparti interessate (fornitori extra-UE e spedizionieri), in particolare adottando specifici criteri di selezione che valutino in capo alle stesse specifici requisiti in onorabilità e professionalità, prevedendo delle verifiche rafforzate in relazione ai Fornitori avanti sede e domicilio in particolari giurisdizioni, assumendo come parametro le "Liste di riferimento";
- in sede di selezione di figure professionali terze a cui incaricare i servizi di logistica e trasporto, privilegiare la scelta di operatori dotati di conoscenze e competenze specifiche in materia doganale e, ove possibile, accreditati presso enti ed istituzioni pubbliche;
- garantire che gli incarichi affidati a terzi in rappresentanza della Società, siano sempre assegnati in forma scritta, richiedendo il rispetto del Codice Etico;
- rilasciare mandati allo spedizioniere che siano specifici rispetto alle attività da svolgere ed alle responsabilità da assumere;
- assicurare che le determinazioni dello spedizioniere doganale, o di altri soggetti coinvolti nelle fasi di importazione, siano condivise ed approvate dalla Direzione acquisti, o dall'Ufficio Importazioni e dalla Direzione Amministrativa.

Inoltre, sempre al fine di prevenire ed impedire i reati suddetti è necessario:

- svolgere dei controlli a campione, al fine di assicurare l'osservanza della normativa in materia doganale da parte dello spedizioniere, attraverso un attento controllo di tutta la documentazione rilasciata dallo stesso;
- effettuare un costante monitoraggio, anche attraverso consulenti esterni, dell'evoluzione della normativa di riferimento e delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni e adempimenti doganali;
- monitorare la corretta conservazione (sia su supporto cartaceo che elettronico) della documentazione relativa alla gestione degli adempimenti doganali;
- valutare con attenzione la scelta degli spedizionieri ricorrendo a soggetti dotati di maggiore affidabilità e competenza;
- segnalare ai responsabili di gestione eventuali scostamenti tra l'importo fatturato dallo spedizioniere e l'importo ordinato precedentemente;
- inserire nei contratti/ordini di acquisto e lettere di incarico con gli spedizionieri, una "clausola 231" richiedendo l'osservanza dei principi comportamentali contenuti nel Modello della Società.

#### **4** Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati di contrabbando di cui all'art. 25-sexiesdecies

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti nelle categorie di operazioni di rischio sopra individuate, fermo restando il rispetto del Modello, del Codice Etico, nonché delle

procedure già adottate dalla Società in materia doganale, tutti i Dipendenti e Collaboratori della Società devono attenersi alle seguenti indicazioni e/o procedure:

- tutte le comunicazioni con le Autorità Doganali e con gli spedizionieri devono essere tracciate attraverso adeguati supporti documentali;
- valutare l'acquisizione da parte dell'impresa, se non già fatto, dello status di operatore economico autorizzato (AEO), conferito dall'Autorità doganale, in grado di permettere una gestione più snella degli adempimenti doganali ed un riconoscimento di riprovata affidabilità della Società in materia doganale;
- ogni processo di importazione deve essere formalizzato, costantemente aggiornato e distribuito secondo le responsabilità delle varie strutture aziendali coinvolte nel processo, attraverso l'individuazione tramite idoneo sistema di deleghe e/o procure dei soggetti incaricati di sottoscrivere le bollette doganali e di quelli autorizzati ad intrattenere rapporti con le Pubbliche Autorità;
- implementazione di una specifica procedura di valutazione e selezione degli spedizionieri doganali, che preveda la verifica, anche a mezzo di soggetti terzi, del possesso da parte dei medesimi dei requisiti di onorabilità e professionalità;
- procedere con una verifica preliminare, ove possibile, della normativa doganale del Paese con cui si intrattiene il rapporto commerciale;
- prevedere, per ogni anno di vigenza dell'incarico conferito, il rilascio da parte dello spedizioniere, di una autocertificazione circa la persistenza di iscrizione all'apposito albo professionale;
- prevedere anche a carico dello stesso spedizioniere, l'obbligo di conservare tutta la documentazione di rilievo della gestione doganale a cui è incaricato;
- regolare contrattualmente la responsabilità dello spedizioniere nel trasporto e nella custodia delle merci importate secondo i principi del TULD o altre disposizioni;
- richiedere allo spedizioniere di aggiornare la Società circa il venir meno di determinati regimi preferenziali per merci già acquistate ed eventualmente suscettibili di ulteriori forniture;
- impartire allo spedizioniere direttive circa la regolazione del contratto di trasporto merci, con la richiesta allo stesso di selezionare il relativo vettore con criteri di massima diligenza e nel migliore interesse della Società;
- effettuare a campione e con cadenza semestrale, adeguati controlli sull'operato dello spedizioniere anche ricorrendo ad altri operatori terzi professionisti del settore;
- predisporre e condividere tra i vari uffici coinvolti nei processi di importazione, un elenco degli adempimenti doganali e dei codici INCOTERMS da adottare per i diversi tipi di prodotti/fornitori;
- implementare nella rete aziendale, ove mancante, un apposito folder di riferimento a supporto delle determinazioni prese ai fini doganali relativamente agli acquisti di merci di origine o provenienza Extra-UE;
- assicurare, in caso di cambiamenti della merce acquistata rispetto alle originarie clausole contrattuali, l'immediata informativa ai soggetti coinvolti, in primis allo spedizioniere per un eventuale adeguamento dei dazi dovuti;
- attivare una procedura di controllo per le merci importate in regimi doganali diversi rispetto all'importazione definitiva (es: immissione in libera pratica, transito per custodia doganale ecc.), al fine di consentire i prescritti controlli, gli adeguamenti documentali e l'eventuale adattamento impositivo;

- prevedere una specifica procedura aziendale in caso di introduzione di merce extracomunitaria, usufruendo dell'istituto di cui all'art. 50-bis del D.L. 331/93 (c.d. deposito iva), verificando i requisiti per l'accesso e le modalità di autofatturazione;
- approntare un sistema di verifica delle riduzioni o esenzioni daziarie eventualmente applicate sulle merci acquistate, attraverso i preventivi accessi sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli: <https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/>;
- verificare la corretta annotazione nel registro degli acquisti delle fatture e delle bolle doganali, con indicazione del relativo imponibile e dell'imposta;
- verificare la correttezza dei dati inseriti nel Documento Amministrativo Unico (c.d. DAU), conformemente a quanto indicato nella circolare Agenzia delle Entrate n.45/D dell'11 dicembre 2006 contenente le istruzioni per la stampa, l'uso e la compilazione dei formulari per le dichiarazioni doganali;
- verifica rafforzata sulla correttezza e accuratezza delle dichiarazioni di origine preferenziale emesse e su quelle ricevute dai fornitori, richiedendo l'acquisizione dei documenti a supporto dell'origine della merce importata;
- prevedere verifiche rafforzate dei documenti doganali nel caso di rapporti con fornitori Extra-Ue residenti in Paesi inclusi nelle Liste di riferimento;
- attenersi a scrupolosi controlli dei colli contenenti le merci acquistate in importazione introdotti nei depositi della Società;
- effettuazione all'atto di ricevimento della merce, di specifiche verifiche in relazione alla coerenza, natura, quantità e qualità della merce con la relativa bolletta di importazione o altro documento doganale afferenti le merci stesse;
- effettuazione di verifiche rafforzate ove il luogo di provenienza indicato in bolletta doganale sia diverso rispetto a quello della sede amministrativa/legale del fornitore Extra-UE;
- interpellare, in occasione di accessi e/o verifiche, un consulente specificatamente esperto in ordine alla assistenza in tematica doganale;
- sottoporre in via preventiva, ogni eventuale avviso di richiesta di documentazione delle Autorità competenti, al consulente in materia doganale ed allo spedizioniere che abbia a suo tempo coordinato ed espletato tutti gli adempimenti richiesti.

## 5 Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I destinatari del presente Modello coinvolti nei processi e nelle attività sensibili sopra identificate provvedono, attraverso appositi canali attivati dalla Società, a segnalare all'OdV qualsiasi violazione, anomalia o non conformità che riguardi l'applicazione delle procedure previste dal Modello, dal Codice Etico, ovvero dalle procedure implementate dalla Società.

A titolo esemplificativo, i Destinatari del Modello dovranno trasmettere all'OdV le seguenti informazioni (periodiche o ad evento):

- elenco dei contenziosi, ivi inclusi i procedimenti innanzi alle commissioni tributarie contro l'Agenzia delle Dogane (a cadenza semestrale);
- notizia di verifiche ispettive, perquisizioni e/o sequestri eseguiti dall'Autorità Doganale, con il relativo verbale;
- informazioni provenienti dal Collegio Sindacale o dal Revisore contabile relative ad anomalie, difformità o criticità di carattere contabile/fiscale riscontrate in relazione alla corretta contabilizzazione dei documenti afferenti alle operazioni di importazione/esportazione;

- eventuali deroghe alle procedure interne in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione;
- comunicazioni di modifiche nel sistema delle deleghe/procure.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

## ALLEGATO II

### SOGGETTI INTERVISTATI

Per la predisposizione originaria del presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo sono stati intervistati i signori ing. Marta Dalla Cia, dott.ssa Chiara Berto e dott. Gianoscar Botteon quali membri del *team* interno nominato per coadiuvare l'ODV nella diretta conoscenza della struttura e delle procedure aziendali.

Anche in occasione delle successive revisioni del MOG, sono stati altresì intervistati i soggetti che, all'interno dell'azienda, ricoprono le seguenti funzioni:

Direttore Generale;  
Direttore *Supply-Chain*;  
Responsabile dei Trasporti;  
Responsabile *Inbound*;  
Responsabile I.C.T.;  
Responsabile Amministrazione;  
Responsabile Uffici Tecnici (CTO);  
Responsabile Sviluppo Prodotto;  
Responsabile Ricerca e Sviluppo (SFR);  
Responsabile UT macchine soffiatrici;  
Responsabile UT macchine iniezione;  
Responsabile *Automation Division*;  
Responsabile UT stampi a iniezione;  
Responsabile UT stampi di soffiaggio;  
Responsabile *Intellectual Property and Product Safety*;  
Responsabile Risorse Umane;  
Responsabile Controllo di Gestione;  
Responsabile Produzione (CPO);  
Responsabile Unità di Produzione;  
Responsabile Produzione Stampi;  
Responsabile Qualità Centrale;  
Responsabile Sponsorizzazioni;  
Responsabile Commerciale;  
Responsabile Tesoreria;  
*Sales Manager Lines*;  
*Injection Systems Sales Manager*;  
*Technical Service Manager*;  
*Sales Manager Blowers*.

# ALLEGATO III

## REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA SIPA

### 1 NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ALL'INTERNO DI SIPA

L'incarico dell'Organismo di Vigilanza avrà una durata pari a 3 (tre) anni, rinnovabili a ciascuna scadenza per periodi di uguale durata da parte del Consiglio di Amministrazione, qualora costituito. In ogni caso ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del successore.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico il Consiglio di Amministrazione riceve, da parte del nominando Organismo di Vigilanza, la dichiarazione che attesta l'assenza di motivi di ineleggibilità quali, a titolo esemplificativo, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi con gli organi sociali e con il vertice.

Il conferimento dell'incarico all'Organismo di Vigilanza e la revoca del medesimo o di ciascuno dei suoi componenti (ad es. in caso violazione dei propri doveri derivanti dal presente Modello) sono atti riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione. La revoca di tale incarico sarà ammessa, soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa di SIPA.

A tale proposito, per **“giusta causa” di revoca** dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- in tutti i casi in cui la legge ammetta la risoluzione, ad iniziativa del datore di lavoro, del rapporto di lavoro Dipendente per giusta causa;
- per motivi connessi all'inadempimento specifico - sia esso doloso o colposo - degli obblighi di cui all'incarico (esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.);
- per l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza - secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001 - risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti dell'azienda ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- nei casi di impossibilità sopravvenuta;
- allorché vengano meno in capo all'Organismo di Vigilanza i requisiti di “autonomia e indipendenza” nonché di “continuità di azione”;
- (nei casi in cui il membro sia alle dipendenze dell'azienda) allorché cessi il rapporto di dipendenza con l'azienda.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza di SIPA, potrà recedere in ogni momento dall'incarico per giusta causa ovvero mediante preavviso di almeno 3 (tre) mesi, da comunicarsi per iscritto al Consiglio di Amministrazione e agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un componente dell'OdV, l'Organismo di Vigilanza ne darà comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio.

È fatto obbligo al Presidente dell'OdV, ovvero al componente più anziano, di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi da cui derivi la necessità di sostituire uno dei componenti dell'OdV.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente dell'OdV, a questi subentra il componente più anziano fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione non deliberi la nomina del nuovo Presidente dell'OdV stesso.

## **2** CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente o ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno uno dei componenti.

L'OdV ha comunque l'obbligo di riunirsi almeno con cadenza trimestrale.

La riunione è convocata dal Presidente via mail senza formalità.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza si tengono solitamente presso la sede di SIPA.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza è libero di tenere le proprie riunioni in qualsiasi luogo purché vengano adottate le opportune cautele in termini riservatezza.

È possibile svolgere le riunioni anche in video e/o audio conferenza a condizione che questo non vada a ledere il principio della collegialità, di parità del trattamento e di intervento dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

Si intende comunque validamente convocata la riunione alla quale partecipino tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza pur in assenza di una formale convocazione.

Le riunioni dell'OdV sono valide se risulta la presenza della maggioranza dei componenti in carica e se sono presiedute dal Presidente il quale ha la facoltà di designare di volta in volta un segretario.

Ciascun componente ha diritto ad un voto. Il voto è palese salvo che l'OdV non stabilisca diversamente.

Le delibere sono valide se prese a maggioranza dei componenti dell'OdV presenti.

Di ogni riunione è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente; tale verbale andrà poi inserito nell'apposito libro delle riunioni e delle delibere dell'Organismo di Vigilanza, tenuto dal Presidente dell'OdV.

È fatto obbligo a ciascun membro dell'OdV di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera.

Alle riunioni aventi ad oggetto segnalazioni, valutazioni e/o proposte di provvedimento da prendere nei confronti di uno dei membri dell'OdV, quest'ultimo non potrà partecipare. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalidamente adottata qualora, senza il voto di colui che avrebbe dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

L'OdV redigerà ed invierà al Consiglio di Amministrazione con cadenza semestrale, una relazione riassuntiva della propria attività.

Qualora l'OdV ravvisi la necessità di un intervento correttivo e/o modificativo del Modello da parte dell'organogestorio, invierà a quest'ultimo, nel minor tempo possibile, un'apposita informativa descrivente gli atti necessari da porre in essere, nonché le loro finalità.

## **3** FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Societari, dei Consulenti, dei Soci e dei *Partners*;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati ivi previsti;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:

• **aggiornamento:**

- a. proporre agli organi o funzioni consortili competenti di emanare disposizioni procedurali di attuazione dei principi e delle regole contenute nel Modello;
- b. interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- c. valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- d. indicare alla direzione le opportune integrazioni da effettuare sui sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti in SIPA, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- e. indicare al Consiglio di Amministrazione l'opportunità di emanare particolari disposizioni procedurali di attuazione dei principi contenuti nel Modello, che potrebbero non essere coerenti con quelle in vigore attualmente in SIPA, curando altresì il coordinamento delle stesse con quanto esistente.

• **verifica e controllo:**

- a. verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato, al fine di adeguarla ai mutamenti delle attività e/o della struttura aziendale, nonché alle modifiche legislative. A tal fine, all'OdV devono essere segnalate da parte del *management* e da parte degli addetti all'attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre SIPA a rischio reato. Tutte le comunicazioni devono essere rigorosamente in forma scritta;
- b. effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alle responsabilità del *management* operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale, da cui l'importanza di un processo formativo del personale;
- c. verifica dell'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al decreto;
- d) effettuare periodicamente verifiche mirate su operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli Organi Societari;
- e) coordinarsi allo scambio di informazioni con altre funzioni aziendali per tenere aggiornate le aree di rischi reato, per:
  - I. tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare un monitoraggio costante;
  - II. verificare i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione personale, cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);
  - III. garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;

- **formazione:**

- a. promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello; in particolare l'OdV, o consulenti esterni scelti dallo stesso, terrà corsi di formazione specifici per il personale dipendente e dirigente.
- b. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso. In particolare il Modello verrà reso pubblico attraverso il sito web: [www.sipa.it](http://www.sipa.it).

- **segnalazione violazioni e sanzioni:**

- a. segnalare le eventuali violazioni al Modello e al D.Lgs. 231/2001 alla funzione aziendale competente, al Presidente, al Vicepresidente e Amministratore Delegato e nell'ambito dell'attività di reporting al Consiglio di Amministrazione;
- b. coordinarsi con la direzione per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari;
- c. indicare i provvedimenti più opportuni per porre rimedio alle violazioni.

#### **4** DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

In ragione dei compiti affidati, il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso l'unico organo aziendale chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'Organismo di Vigilanza in quanto al Consiglio di Amministrazione compete comunque la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, salva ogni diversa applicabile e prevalente disposizione di legge, ha libero accesso - senza necessità di alcun consenso preventivo - presso tutte le funzioni di SIPA onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture di SIPA, ma altresì - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - di consulenti esterni, con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo. Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'Organismo di Vigilanza.

Nel contesto delle procedure di predisposizione del bilancio da sottoporre all'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione deve prevedere una dotazione di risorse finanziarie, sulla base di un documento che dettagli necessità e programmi di utilizzo proposto dall'Organismo di Vigilanza, dotazione della quale l'Organismo di Vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.) e della stessa dovrà rendere conto al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Soci, Consulenti, Partners o Organi Societari, poteri questi che sono demandati ai competenti Organi o Funzioni aziendali, secondo i protocolli previsti nel Modello o nelle procedure ivi richiamate. Le decisioni in merito a remunerazione, promozioni, trasferimento o sanzioni disciplinari relative a membri dell'Organismo di Vigilanza sono attribuite alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

## 5 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE AZIENDALE

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di comunicare al Consiglio di Amministrazione mediante apposita informativa scritta:

- all'inizio di ciascun esercizio: il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnategli;
- immediatamente: eventuali problematiche significative scaturite dall'attività.

L'Organismo di Vigilanza dovrà altresì relazionare, al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del Modello da parte di SIPA.

Lo stesso Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare:

- i risultati dei propri accertamenti ai Responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dall'attività siano emersi aspetti suscettibili di miglioramento. In questo caso sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai Responsabili dei processi un piano delle azioni, con annessa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento nonché l'indicazione specifica delle modifiche operative necessarie per dare corso all'implementazione;
- comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico (Allegato IV, "Codice Etico") o con le procedure aziendali al fine di acquisire tutti gli elementi per segnalare alle strutture preposte gli elementi necessari per procedere alla valutazione e all'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, nonché per evitare il ripetersi dell'accadimento dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Il Consiglio di Amministrazione nonché l'Amministratore Delegato hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV. Allo stesso modo, l'OdV ha, a sua volta, la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti Organi per motivi urgenti.

## 6 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito ad atti, comportamenti ed eventi che potrebbero ingenerare responsabilità a carico di SIPA ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Valgono al riguardo le seguenti indicazioni di carattere generale:

- Dipendenti e gli Organi Societari devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le violazioni, da chiunque commesse e, in particolare, le notizie relative:
  - a. alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti;
  - b. a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello.
- gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà dei Dipendenti di SIPA;
- consulenti, Soci e Partners saranno tenuti ad effettuare le segnalazioni relative ad una violazione (o presunta violazione) del Modello nei limiti e con le modalità contrattualmente previste;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal capitolo intitolato "Il sistema disciplinare". L'Organismo di Vigilanza non è obbligato a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che non presentino ragionevoli elementi di veridicità e rilevanza rispetto all'attuazione del Modello;

- ai segnalanti in buona fede sarà assicurata la riservatezza della loro identità;
- oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte e sempre che si tratti di atti o fatti relativi alle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:
  - a. i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati qualora tali indagini coinvolgano SIPA, i suoi Dipendenti o componenti degli Organi Consortili;
  - b. le richieste di assistenza legale inoltrate all'Ente dai Dipendenti, ai sensi del CCNL, in caso di avvio di procedimento giudiziario nei confronti degli stessi;
  - c. i rapporti eventualmente preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
  - d. le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
  - e. le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

L'Organismo di Vigilanza ha inoltre il potere di individuare altre informazioni che dovranno essergli trasmesse, in aggiunta a quelle sopra descritte.

L'obbligo dell'informativa da parte dei soggetti indicati deve essere adempiuto attraverso i seguenti flussi informativi:

- relazione;
- comunicazione.

Per quanto attiene ai soggetti incaricati dei flussi informativi, ci si riporta interamente al contenuto dell'Allegato "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza".

## **7** RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione prevista nel presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito *data base* (informatico e/o cartaceo) per un periodo di 10 anni. L'accesso al *data base* è consentito ai membri del Consiglio di Amministrazione, salvo che non riguardino indagini nei loro confronti, nel qual caso sarà necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e sempre che tale accesso non sia comunque garantito da norme di legge vigenti.

È inoltre conservata a cura del personale interessato e sempre per 10 anni, la documentazione relativa a Processi Sensibili prevista nel Modello stesso e/o dalle norme operative connesse (es.: interviste, schede di *gap*, ecc.).

## **8** LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di SIPA garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato e integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con i responsabili delle funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

L'adozione del presente Modello è comunicata dal Presidente/Amministratore Delegato a tutti i Dipendenti presenti in SIPA al momento dell'adozione stessa, mediante l'invio di apposita mail informativa.

Allo stesso modo, la medesima mail verrà inviata nel caso di future assunzioni.

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza di SIPA.

I principi e i contenuti del Modello sono portati anche a conoscenza di tutti i soggetti che, pur non essendo lavoratori subordinati di SIPA, operano per conto della stessa, svolgendo nel suo interesse prestazioni o servizi, quali collaboratori esterni, agenti, concessionari di vendita, fornitori, ditte appaltatrici, subappaltatori, ditte committenti di SIPA o altri soggetti che hanno rapporti contrattuali con l'Ente e che implicano lo svolgimento di attività in favore o per conto della medesima. L'impegno al rispetto della legge e dei principi di riferimento del Modello da parte di tali soggetti dovrà essere previsto da apposita clausola del relativo contratto. Tale clausola dovrà inoltre prevedere la facoltà per SIPA di procedere all'applicazione di forme di autotutela (ad esempio risoluzione del contratto, applicazione di penali ecc.) laddove sia ravvisata una violazione dei principi e dei contenuti del Modello.


## **9** VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Oltre all'attività di vigilanza, che l'Organismo di Vigilanza svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso), lo stesso periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei Reati. Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti o atti di maggior rilevanza conclusi o compiuti da SIPA in relazione ai Processi Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Le verifiche sono condotte dall'Organismo di Vigilanza che si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di *report* al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e con le modalità previste con il presente Regolamento.

In particolare, in caso di rilevata inefficienza del Modello, l'Organismo di Vigilanza esporrà i miglioramenti da attuare, ai sensi e con le modalità previste con il presente Regolamento.

A large blue square graphic on the left side of the page, containing a smaller, darker blue square in the upper-left corner.

## ALLEGATO IIIA COMPONENTI DELL'ODV

Sono componenti dell'OdV i sigg. Marco Zanon, Roberto Baggio, Marta Dalla Cia; tali soggetti presentano caratteristiche di professionalità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale.

Il Presidente è il Sig. Marco Zanon ed ha il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni collegiali.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza è stata resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata. L'indirizzo mail dell'OdV è: [odv@ext.zoppas.com](mailto:odv@ext.zoppas.com).

# ALLEGATO IV

## CODICE ETICO

### 1 INTRODUZIONE

#### 1.1 Principi ispiratori

SIPA da sempre opera con integrità, nel rispetto non solo delle leggi e delle normative vigenti, ma anche dei valori morali che sono considerati irrinunciabili da chi ha come scopo finale quello di agire sempre e comunque con equità, onestà, rispetto della dignità altrui, in assenza di qualsivoglia discriminazione delle persone basata sul genere, sulle razze, sulle lingue, sulle condizioni personali e sul credo religioso e politico.

In questa prospettiva, SIPA intende aderire ai principi di cui al D.Lgs. n. 231/2001 mediante l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che trova il momento di più alta espressione nel presente Codice Etico, che del Modello costituisce, dunque, parte integrante.

#### 1.2 Destinatari

Nel presente Codice Etico sono contenuti i principi etici fondamentali a cui si ispira SIPA nella conduzione delle proprie attività istituzionali.

Questi principi costituiscono specificazioni esemplificative dei doveri e degli obblighi di diligenza, integrità, correttezza e lealtà che caratterizzano l'operato dell'Ente, sia nei rapporti con i terzi sia nell'ambiente interno di lavoro.

Per questa ragione, le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per tutti coloro che siano legati a SIPA da rapporti di partnership, di lavoro, sia subordinato - a qualsiasi livello - sia parasubordinato, o che, comunque, agiscano nell'interesse o in nome e per conto dell'Ente, di seguito definiti "Collaboratori".

SIPA si impegna a portare a conoscenza di tutti i Collaboratori, con mezzi adeguati allo scopo, i principi contenuti nel presente Codice Etico.

SIPA chiede, inoltre, ai soggetti terzi con cui opera di tenere una condotta in linea con quanto stabilito nel presente Codice Etico, impegnandosi a far conoscere e diffondere anche presso Clienti, Fornitori e terzi in genere il contenuto del Codice Etico.

### 2 PRINCIPI GENERALI

#### 2.1 Rispetto delle leggi e della normativa

SIPA opera nel rispetto delle leggi e delle normative tempo per tempo vigenti.

I Collaboratori devono pertanto astenersi dal tenere condotte che violino leggi e regolamenti e nell'agire devono sempre considerare che è un dovere di tutti coloro che collaborano con SIPA comportarsi con integrità.

Nei casi dubbi è fatto obbligo ai Collaboratori di assumere le necessarie informazioni al fine di assicurarsi che la loro attività sia conforme alla legge.

Ove non sia possibile avere certezza circa la legalità del proprio operato, ci si deve astenere dall'agire. I Collaboratori sono tenuti anche all'osservanza di tutte le procedure organizzative e gestionali interne applicate e delle loro implementazioni ad essi debitamente comunicate da SIPA.

## **2.2 Imparzialità**

SIPA opera secondo il principio dell'imparzialità.

I Collaboratori devono pertanto sempre ispirare il loro operato al principio dell'imparzialità. È fatto divieto di adottare condotte che risultino o possano anche solo apparire discriminatorie nei confronti di altri soggetti.

## **2.3 Onestà, integrità, lealtà**

SIPA tramite i propri Collaboratori conduce la propria attività con integrità ed in conformità alla migliore pratica esistente in tali campi, con particolare riguardo ai rapporti finanziari e alle trattative con soggetti terzi.

Tutte le attività lavorative di quanti operano per conto e nell'interesse di SIPA devono essere svolte con onestà, integrità e lealtà, sia nei confronti dei terzi che nei confronti degli altri Collaboratori di SIPA.

Non sono ammesse, per nessuna ragione, condotte che risultino non conformi a questi principi, neppure qualora l'autore di tali condotte invochi a sua giustificazione l'aver agito nell'interesse di SIPA.

## **2.4 Rispetto e tutela della persona**

SIPA pone al centro della sua attività il rispetto della persona.

In questa prospettiva, garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi Collaboratori, che devono essere liberi di agire secondo i principi ispiratori del presente Codice Etico.

SIPA mira a raggiungere la creazione di una leadership maggiormente equilibrata ed eterogenea e per questo i contributi di genere vengono equamente valutati nei processi decisionali interni all'organizzazione. Creare una cultura di parità di genere è alla base della strategia Human Capital di SIPA, fondamentale per garantire, oltretutto la valorizzazione delle persone, una performance eccellente fondata sul talento e sulla sostenibilità nel lungo periodo.

SIPA richiede ai propri Collaboratori che nelle relazioni con gli altri Collaboratori, così come nel trattare con i Partners, si attengano alla più rigorosa correttezza professionale ed etica. I Collaboratori sono inoltre considerati responsabili della performance e della reputazione di correttezza commerciale ed operativa dell'Ente ed è loro espressamente e rigorosamente richiesto di astenersi da ogni comportamento che in tal senso possa risultare dannoso.

## **2.5 Rispetto e tutela dei diritti umani**

SIPA pone al centro della sua attività il rispetto e la tutela dei diritti umani e promuove tale principio anche nei rapporti con i Partners.

SIPA tutela la libertà individuale, in ogni sua forma, e ripudia ogni sorta di discriminazione, di violenza, di lavoro forzato o minorile.

Sono prerogative della Società il riconoscimento e la salvaguardia della dignità, della libertà e dell'uguaglianza degli esseri umani, la tutela del lavoro e delle libertà sindacali, della salute, della sicurezza, nonché il sistema di valori e principi in materia di trasparenza e

sviluppo sostenibile, così come affermati dalle Istituzioni e dalle Convenzioni Internazionali. In tale quadro, SIPA promuove una politica volta alla concreta attuazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, che trova una diretta applicazione all'odierno mondo del lavoro e rappresenta il fondamento dei Principi dei Diritti Umani dell'UN Global Compact, delle Convenzioni Fondamentali dell'ILO, delle Linee Guida dell'OCSE per le Imprese Multinazionali e dei principi sanciti dal Global Compact della Nazioni Unite.

## **2.6 Riservatezza**

Tutte le informazioni relative a: (i) proprietà, (ii) Partners, (iii) strategie e programmi; (iv) organizzazione; (v) gestione ed operazioni finanziarie e/o (vi) comunque connesse all'attività di SIPA sono di proprietà esclusiva di quest'ultima.

È fatto divieto di utilizzare informazioni riservate per ragioni diverse da quelle concernenti lo svolgimento del proprio lavoro.

I Collaboratori devono comunque mantenere la riservatezza sui dati da loro appresi nell'ambito dell'attività lavorativa svolta per l'Ente, la cui diffusione e comunicazione, fatte salve le norme legislative stabilite in materia, è consentita solo dietro espressa autorizzazione.

I Collaboratori sono inoltre tenuti ad adottare ogni misura e/o cautela al fine di prevenire l'indebito utilizzo delle informazioni da parte di soggetti terzi.

## **2.7 Prevenzione del conflitto di interessi**

SIPA opera al fine di evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possono apparire, in conflitto di interessi con la stessa.

È fatto obbligo ai Collaboratori di evitare situazioni di concreto o anche solo potenziale conflitto di interessi.

I Collaboratori devono parimenti evitare di trattare con soggetti che versino in conflitto di interesse rispetto alla parte in nome e per conto del quale agiscono, se tale situazione è loro nota.

In questa prospettiva, si ricorda che l'esistenza, anche solo potenziale, di conflitti di interesse non solo danneggia l'immagine e la reputazione di SIPA, ma anche la capacità dei Collaboratori di assumere decisioni nell'interesse dell'Ente.

Un conflitto di interessi si verifica quando sussiste un interesse esterno che sia contrapposto, anche in minima parte, agli interessi di SIPA. Esso può scaturire, in via esemplificativa, da qualsiasi tipo di rapporto, accordo o situazione che riduca o interferisca con la capacità dei Collaboratori di SIPA di prendere decisioni nell'interesse dell'Ente.

Segnatamente i Collaboratori sono tenuti a non avere nessun interesse economico che possa risultare in conflitto con le loro mansioni e/o cariche nell'ambito dell'organizzazione di SIPA e a non ricercare alcun indebito vantaggio per sé o per altri mediante l'abuso dello svolgimento della suddetta posizione, l'offerta o l'accettazione di vantaggi anche tramite o da parte dei membri della propria famiglia o di persone comunque ad essi collegate.

Al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi tutti i Collaboratori di SIPA sono tenuti a segnalare ai propri superiori, o all'Organismo di Vigilanza, l'esistenza di situazioni effettive o potenziali di conflitto di interessi.

Fatta eccezione per attività limitate nell'ambito di organizzazioni a scopo sociale (comitati scolastici, associazioni sportive locali, o di proprietari) le eventuali offerte ai Collaboratori di cariche direttive con mansioni anche non esecutive o in veste di supervisore di iniziative

commerciali o di enti no-profit devono essere sottoposte all'esame ed all'approvazione degli organi preposti all'interno di SIPA.

## **2.8 Concorrenza sleale**

Nell'ambito di una linea di azione ispirata al rispetto dell'integrità dei comportamenti, SIPA ritiene che il valore della libera e leale concorrenza debba essere tutelato senza riserve. Per questa ragione, i Collaboratori di SIPA devono astenersi da condotte e comportamenti che possano essere qualificati in termini di concorrenza sleale.

## **2.9 Prevenzione della corruzione e concussione**

SIPA si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare atti di corruzione, concussione, frodi, truffe e altre condotte illecite che configurino reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

È vietato offrire o indurre a offrire denaro, doni o compensi di qualsiasi genere (inclusi l'assunzione o l'attribuzione di incarichi di consulenza e le promesse di assunzione o di incarichi, ovvero sconti o più favorevoli condizioni di acquisto su prodotti SIPA) che possano ragionevolmente essere interpretati come eccedenti le normali pratiche di cortesia, esercitare illecite pressioni, promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o di enti concessionari di pubblico servizio o a loro stretti parenti o conviventi, sia italiani sia di altri paesi.

Qualora la Società utilizzi un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione o i concessionari di pubblici servizi, si dovrà prevedere che tali soggetti accettino per iscritto tutte le regole del Codice.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o concessionari di pubblici servizi, la Società non dovrà farsi rappresentare da Collaboratori che potrebbero avere un conflitto di interessi con i suddetti.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione o concessionario di pubblico servizio, è vietato sollecitare od ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di una o di entrambe le parti.

È severamente vietato presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici, nazionali o internazionali, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

È fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici, nazionali o comunitari, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati.

È vietato alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto.

## **2.10 Tutela dell'ambiente**

SIPA si impegna a perseguire la tutela dell'ambiente, avendo come obiettivo il miglioramento continuo dei propri prodotti, processi e delle proprie prestazioni ambientali ed energetiche.

A questo fine gli impegni perseguiti da SIPA includono:

- il rispetto della legislazione e della normativa dei paesi in cui opera nonché di quella comunitaria sia per quanto riguarda la performance ambientale dei suoi processi produttivi sia relativamente alle prestazioni ambientali e di sicurezza dei propri prodotti;
- l'attuazione, il mantenimento e lo sviluppo del Sistema di Gestione Ambientale;
- la prevenzione dei rischi di inquinamento e la riduzione degli impatti ambientali ed energetici del prodotto e dei processi produttivi;
- il perseguimento dell'innovazione delle tecnologie impiantistiche e tecniche atte a ridurre le influenze sull'ambiente;
- la diffusione di una cultura di tutela ambientale.

SIPA incoraggia e stimola, anche attraverso l'informazione e la formazione, la partecipazione attiva all'attuazione di questi principi da parte dei Collaboratori e di tutti i Destinatari del Modello.

In particolare, ogni Collaboratore:

- per le attività di propria competenza, è responsabile della corretta applicazione dei principi del Sistema di Gestione Ambientale, e deve rispettare le leggi, la normativa, le procedure aziendali e le istruzioni impartite;
- sul lavoro deve finalizzare il proprio comportamento e le decisioni ad evitare, nei limiti del possibile, situazioni di rischio per sé, per altre persone o per l'ambiente.

## **2.11 Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro**

SIPA si impegna a creare e mantenere un ambiente di lavoro che tuteli l'integrità psico-fisica dei propri Collaboratori mediante l'osservanza della legislazione vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

## **2.12 Protezione dei dati e delle informazioni**

SIPA si pone l'obiettivo di trattare dati e informazioni in suo possesso con un adeguato livello di riservatezza e si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tutela dei dati personali, al fine di rispettare la privacy dei soggetti con cui l'impresa interagisce (tra cui, anzitutto, dipendenti e collaboratori, clienti, Partner e fornitori).

La Società tutela pertanto la confidenzialità delle informazioni di sua proprietà che costituiscono patrimonio aziendale, o comunque informazioni o dati personali di terzi in suo possesso, osservando rigorosamente la legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali.

# **3 REGOLE DI CONDOTTA**

## **3.1 Regole di condotta nei rapporti con i Collaboratori**

### **3.1.1 Politiche di selezione dei Collaboratori**

La selezione dei Collaboratori viene effettuata esclusivamente sulla base delle competenze e delle capacità professionali dei candidati, avuto riguardo ai ruoli che, secondo le esigenze di SIPA, necessitano di idonea copertura. In quest'ottica, SIPA procede alla selezione dei Collaboratori nel pieno rispetto del principio delle pari opportunità, senza discriminazioni di alcun genere ed evitando qualsiasi forma di favoritismo o clientela nel rispetto della normativa applicabile vigente.

Ciascun Collaboratore è tenuto ad aggiornarsi professionalmente al fine di acquisire sempre maggiori competenze e conoscenze che gli consentano di svolgere il proprio ruolo nel modo più proficuo per sé stesso e per l'Ente.

Ciascun Collaboratore è tenuto a prendere cognizione delle procedure interne e dei protocolli esistenti in SIPA.

### **3.1.2 Trattamento dei Collaboratori**

Nel rapporto di lavoro con i propri Collaboratori, SIPA predispone e si adopera per mantenere integre tutte le condizioni necessarie affinché le capacità e le competenze professionali di ciascuno possano costantemente arricchirsi ed evolvere in meglio.

L'Ente seleziona e distribuisce gli incarichi ai Collaboratori in base alle loro qualifiche e competenze, senza discriminazione alcuna tra gli stessi.

Questa politica si applica a ogni provvedimento riguardante i Collaboratori, compresi il reclutamento, l'assunzione, l'inquadramento, le promozioni, la cessazione del rapporto di lavoro, la gestione delle gratifiche, la formazione, i programmi educativi, sociali e ricreativi.

### **3.1.3 Tutela della dignità dei Collaboratori e divieto di discriminazioni**

Conformemente ai principi etici che caratterizzano la sua attività, SIPA tutela l'integrità morale dei propri Collaboratori, garantendo a questi stesse condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona.

È dunque proibita qualunque forma di pressione, violenza, minaccia per indurre le persone ad agire difformemente da quanto previsto dalla legge e dai principi contenuti nel Codice Etico. Per questa ragione SIPA:

- non tollera che sul luogo di lavoro siano tenuti comportamenti violenti, minacciosi, di prevaricazione psicologica o comunque lesivi in qualsiasi modo dell'altrui sfera morale;
- non tollera che sul luogo di lavoro siano tenuti comportamenti di molestia sessuale, di qualunque grado, natura e gravità essi siano;
- non ammette che sul luogo di lavoro siano tenuti comportamenti discriminatori e offensivi dell'altrui dignità motivati da ragioni di razza, etnia, orientamento sessuale, età, fede religiosa, ceto sociale, opinioni politiche, stato di salute.

### **3.1.4 Rispetto della normativa Privacy nei rapporti con i Collaboratori**

SIPA si impegna a tutelare il rispetto della privacy in merito alle informazioni attinenti alla sfera privata e le opinioni di ciascuno dei propri Collaboratori e, più in generale, di quanti interagiscono con l'Ente.

Il rispetto della *privacy* è garantito, oltre che dal rispetto dalla normativa vigente in materia, dal divieto di esercitare sui Collaboratori qualunque forma di controllo che possa essere ritenuta lesiva della persona.

Le informazioni personali raccolte da SIPA sui Collaboratori per motivi attinenti all'attività aziendale non sono comunicabili o diffondibili senza il consenso dell'interessato, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente in materia di Tutela dei Dati Personali.

### **3.1.5 Tutele nel rapporto di lavoro**

Tutte le attività di SIPA devono essere condotte nel rispetto dei diritti umani, delle leggi d'impiego, della salute e della sicurezza delle persone e del benessere delle comunità locali in cui SIPA opera.

SIPA non tollera il lavoro infantile e, in ogni caso, il lavoro forzato e si impegna a garantire la tutela della maternità e della paternità, nonché la salvaguardia delle persone in condizioni svantaggiate.

SIPA si impegna a garantire ai propri Collaboratori retribuzioni in misura pari o superiori al livello prescritto dalla legislazione applicabile.

Gli orari di lavoro sono determinati nel pieno rispetto della normativa e dei contratti collettivi tempo per tempo vigenti ed in ogni caso nel rispetto di un giusto equilibrio tra ore di lavoro e tempo libero.

SIPA riconosce il diritto dei Collaboratori di costituirsi o di associarsi in sindacati od altre organizzazioni per la contrattazione collettiva, così come di astenersi dall'associazione a tali organizzazioni.

A tutela della salute e sicurezza del luogo di lavoro, SIPA effettua un costante monitoraggio sulle condizioni di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro, realizzando gli opportuni interventi di natura tecnica e organizzativa che si dovessero rendere necessari per garantire le migliori condizioni di lavoro.

## **3.2 Regole di condotta nei rapporti con i Partners e altri soggetti terzi**

### **3.2.1 Concorrenza sleale**

SIPA compete sul mercato in modo leale, rispettando le leggi antitrust e i regolamenti che hanno come scopo quello di favorire lo sviluppo della libera concorrenza. Ogni Collaboratore è quindi tenuto a osservare con il massimo scrupolo le regole in materia di concorrenza leale e antitrust.

Nel caso in cui il Collaboratore nutra dei dubbi circa la conformità della propria condotta ai principi della libera concorrenza, deve chiedere informazioni a SIPA, informare il proprio responsabile ed astenersi dall'agire sino a quando non vi sia certezza che non vi è pericolo di ledere il gioco della libera concorrenza sul mercato.

### **3.2.2 Omaggi e benefici**

SIPA persegue i propri obiettivi imprenditoriali esclusivamente attraverso la qualità dei servizi resi e la capacità imprenditoriale. In questo senso, l'Ente non ammette che i Collaboratori offrano o ricevano a/da soggetti con cui intrattengono rapporti nell'ambito dell'attività lavorativa per conto di SIPA regali o omaggi che, per valore o per le circostanze del caso concreto in cui intervengono, possano anche solo originare il dubbio di essere finalizzati a distorcere la corretta pratica commerciale.

È comunque sempre vietato fare omaggi a Dipendenti pubblici, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.

Il Collaboratore non può mai sfruttare la propria posizione professionale per acquisire dal Cliente o dal Fornitore benefici personali.

Ogni richiesta/offerta di denaro o di vantaggio improprio, deve essere immediatamente respinta e portata dai Collaboratori a conoscenza degli organi preposti da SIPA.

### **3.2.3 Scelta dei Partners**

Nella scelta dei Partners, SIPA si ispira al principio del massimo vantaggio competitivo unitamente a quello della massima qualità, evitando qualsiasi forma di discriminazione e concedendo a ogni partner in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di concorrere alla stipula di contratti con l'Ente.

SIPA si riserva di non intrattenere rapporti con Partners che nello svolgimento dell'attività dovessero adottare comportamenti non in linea con quelli previsti nel presente Modello e nel Codice di Condotta dei Fornitori.

## **3.3 Regole di condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e altri soggetti rappresentativi di interessi collettivi**

### **3.3.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

I rapporti di lavoro intrattenuti dai Collaboratori di SIPA con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, siano essi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, devono essere improntati alla massima trasparenza e all'osservanza delle leggi, dei principi fissati nel Modello, ivi compreso il Codice Etico, delle procedure interne e dei protocolli di SIPA.

È vietato in ogni caso fare regali a pubblici Dipendenti o accettare omaggi dagli stessi. SIPA non può farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione da soggetti terzi che versino in conflitto di interessi.

### **3.3.2 Rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali**

SIPA non favorisce né discrimina alcuna organizzazione politica o sindacale. SIPA non fornisce contributi economici né di altro genere, direttamente o indirettamente, a partiti, organizzazioni politiche, sindacati, né a loro rappresentanti.

### **3.3.3 Rapporti con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione**

I Collaboratori di SIPA devono astenersi dal rilasciare dichiarazioni riguardanti l'azienda ai rappresentanti della stampa o degli altri mezzi di comunicazione.

Qualsiasi comunicazione di interesse pubblico, relativa a SIPA, agli organi di informazione è effettuata esclusivamente dagli organi a ciò preposti da SIPA.

## **4 REGOLE DI CONDOTTA DA PARTE DEI COLLABORATORI**

### **4.1 Rispetto del patrimonio aziendale**

Ogni Collaboratore è tenuto a salvaguardare il patrimonio di SIPA da abusi e inutili sprechi. Nessun Collaboratore può effettuare registrazioni fotografiche, video o audio presso SIPA o un Cliente, salvo i casi regolamentati ed autorizzati dall'azienda.

### **4.2 Rispetto del regolamento informatico**

I Collaboratori devono attenersi a quanto previsto dal Regolamento informatico adottato dalla Società, utilizzare la posta elettronica per fini strettamente aziendali, non usufruire della navigazione su Internet in maniera difforme dalle disposizioni aziendali tempo per tempo vigenti e, comunque, non accedendo per nessuna ragione a contenuti generalmente considerati osceni o comunque poco ortodossi.

È consentito esclusivamente l'uso del software previamente autorizzato da SIPA. Non è, altresì, consentita l'utilizzazione di copie di software prive di licenza o illegali. La politica aziendale è ispirata al pieno rispetto del copyright altrui e all'utilizzazione del software concesso a SIPA in base ai termini e alle condizioni stabiliti nella licenza d'uso.

#### **4.3 Divieto di concorrenza**

Non è consentito ai Collaboratori di SIPA assumere incarichi dirigenziali, dipendenti o consensuali nell'interesse di Enti concorrenti, se non nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva e individuale tra l'Ente e ogni singolo Collaboratore.

#### **4.4 Obbligo di riservatezza**

I Collaboratori di SIPA hanno l'obbligo di non utilizzare, diffondere o comunicare a terzi notizie, dati, informazioni relative all'Ente, nonché a Clienti e Fornitori di SIPA, la cui cognizione è stata resa possibile o agevolata dalla attività lavorativa svolta nell'interesse dell'Ente.

SIPA chiede ai propri Collaboratori di mantenere la riservatezza anche su notizie, dati e informazioni acquisite nel corso o in occasione di precedenti impieghi, che, per il loro carattere riservato e/o confidenziale, non devono essere utilizzate nell'interesse dell'Ente.

## **5 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI**

### **5.1 Trasparenza e veridicità dei dati informativi**

I dati informativi di SIPA, siano essi funzionali ai rapporti interni all'Ente, siano essi destinati all'esterno, devono essere veritieri, accurati, completi e chiari.

In quest'ottica, la rilevazione e registrazione dei dati contabili deve avvenire in modo tempestivo ed essere supportata da idonea documentazione.

Chi dovesse venire a conoscenza dell'avvenuta falsificazione di dati informativi o contabili è tenuto ad informarne il proprio superiore e l'Organismo di Vigilanza.

### **5.2 Documenti e scritture contabili**

Le scritture contabili e la relativa documentazione di supporto devono accuratamente descrivere e riflettere la natura della operazione cui fanno riferimento.

SIPA è tenuta a conformarsi alle regole e procedure contabili definite dalla Regione e dalla normativa di settore.

Pertanto nelle suddette scritture non devono essere riportate registrazioni false o che si rivelino comunque ingannevoli.

Ai revisori contabili, ed ai commercialisti della cui assistenza SIPA si avvale ed al cui controllo SIPA sottopone la propria attività, deve essere pertanto fornita piena ed integrale informazione.

### **5.3 Conservazione dei documenti**

I documenti utilizzati nell'espletamento dell'attività nell'interesse di SIPA vanno conservati e archiviati.

I Collaboratori di SIPA non devono mai distruggere o modificare arbitrariamente documenti utilizzati nell'attività lavorativa.

Nel caso in cui vi siano dubbi in merito alle modalità di trattamento e conservazione dei documenti i Collaboratori devono chiedere informazioni alle funzioni preposte.

## **6** DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

### **6.1** Effettività del Codice Etico

SIPA promuove la diffusione e la conoscenza del Codice Etico presso tutti i propri Collaboratori e Consorziati e chiede agli stessi di rendersi a loro volta promotori nel portare a conoscenza di Partners e terzi in genere i principi contenuti nel Codice.

I Collaboratori sono tenuti a conoscere il contenuto del Codice Etico, a chiedere informazioni in merito al suo contenuto in caso di dubbi interpretativi, a collaborare nella sua diffusione e sua attuazione, nonché a segnalare le eventuali carenze e violazioni del Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza.

SIPA tutela tutti i propri Collaboratori che contribuiscono all'attuazione del presente Modello.

SIPA vigila affinché nessun Collaboratore possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver attuato i principi del Codice Etico, averne portato a conoscenza altri soggetti o avere segnalato all'Organismo di Vigilanza l'avvenuta violazione dei contenuti del Codice Etico o delle procedure interne.

SIPA garantisce la piena effettività delle disposizioni contenute nel Codice Etico. A questo scopo, ove vengano segnalate o riscontrate possibili violazioni del Codice Etico, SIPA avvierà immediatamente le opportune verifiche e, in caso di riscontro positivo, le adeguate misure sanzionatorie, sopra descritte.

Nell'ambito della sua funzione ispettiva e repressiva, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a monitorare costantemente il rispetto delle regole e dei principi contenuti nel Codice Etico.

### **6.2** Violazioni del Codice Etico

L'accertata violazione dei principi e delle regole contenute nel Codice Etico viene perseguita da SIPA in modo tempestivo e adeguato, con le idonee sanzioni del caso commisurate e proporzionali alla gravità della infrazione commessa, a prescindere dalla circostanza che sia sorto un procedimento penale per i casi in cui le condotte che violino il Codice Etico costituiscano reato.

I Collaboratori, i Partners e, più in genere, chi ha comunque rapporti con SIPA deve essere ben cognito del fatto che SIPA reprime con le adeguate misure del caso, sopra descritte, i comportamenti che non rispettano le regole e i principi del Codice Etico. A questo fine, l'Ente provvede a diffondere la conoscenza dei contenuti del presente Codice con ogni mezzo ritenuto adeguato.

SIPA si riserva di non intrattenere rapporti con Collaboratori, Partners e terzi in genere che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente, e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi previsti dal Codice Etico.

### **6.3** Aggiornamento del Codice Etico

SIPA cura l'aggiornamento periodico del presente Codice, al fine di garantirne la piena effettività e rispondenza alle concrete situazioni in cui si trovano ad operare i suoi Collaboratori.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a verificare che i risultati raggiunti nell'applicazione del Codice Etico siano adeguati rispetto agli obiettivi segnalando prontamente agli Organi competenti la necessità o anche soltanto l'opportunità degli adeguamenti che si dovessero rendere necessari.

Si evidenzia, da ultimo, come per tutto quanto non espressamente previsto dalle disposizioni contenute nel Modello e dalle procedure aziendali richiamate in precedenza, trovano applicazione le previsioni contenute nel Codice Etico. In ogni caso, nell'ipotesi in cui anche uno solo dei precetti del Codice Etico entri in conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure aziendali, il Codice Etico deve ritenersi prevalente.

#### **6.4 Gestione delle segnalazioni**

Ogni persona deve essere parte attiva nella promozione dei valori del Codice Etico. In quest'ottica, pertanto, qualsiasi Destinatario che venga a conoscenza di una violazione dei principi del Codice Etico è tenuto a segnalare come previsto dalla procedura *"WHISTLEBLOWING - PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITIE IRREGOLARITÀ"*, allegata al Modello Organizzativo sub Allegato VI.

Qualunque sia il canale utilizzato, SIPA si impegna a salvaguardare l'anonimato del denunciante e a garantire che lo stesso non sia oggetto di alcuna forma di ritorsione.

# ALLEGATO V

## CODICE DISCIPLINARE

### **A) CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata – Titolo VII (rapporti in azienda).**

#### **Art. 1. – Rapporti in azienda.**

Nell'ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.

I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed educazione.

In armonia con la dignità del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti con i Dipendenti a sensi di collaborazione ed urbanità.

Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi ed insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro. Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno le iniziative proposte dalla Commissione nazionale per le pari opportunità ai sensi della lett. e), punto 7.1. dell'art. 7, Sezione prima.

L'azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.

L'azienda deve inoltre comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa.

Il lavoratore deve osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze, con espresso divieto di fare variazioni o cancellature sulla scheda, di ritirare quella di un altro lavoratore o di tentare in qualsiasi modo di alterare le indicazioni dell'orologio controllo, nonché di compiere volontariamente movimenti irregolari delle medaglie.

Il lavoratore che non avrà fatto il regolare movimento della scheda o della medaglia sarà considerato ritardatario e quando non possa far constatare in modo sicuro la sua presenza nel luogo di lavoro sarà considerato assente.

Egli inoltre deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservare le disposizioni del presente Contratto, nonché quelle impartite dai superiori, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti, ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione. La valutazione dell'eventuale danno deve essere fatta obiettivamente e l'ammontare del danno deve essere preventivamente contestato al lavoratore. L'ammontare delle perdite e dei danni di cui al comma precedente potrà essere trattenuto ratealmente sulla retribuzione con quote non superiori al 10 per cento della retribuzione stessa. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la trattenuta verrà effettuata sull'ammontare di quanto spettante al lavoratore, fatte salve le disposizioni e i limiti di legge. Egli deve conservare

assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; inoltre non dovrà trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue mansioni nell'azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale, né abusare, dopo risolto il rapporto di lavoro ed in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.

Eventuali patti di limitazione dell'attività professionale del lavoratore per il tempo successivo alla risoluzione del rapporto sono regolati a norma dell'art. 2125 del Codice civile.

Le infrazioni a tali disposizioni come previsto nei successivi artt. 8, 9, 10 daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino al licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 10.

### **Art. 8. – Provvedimenti disciplinari.**

L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente Contratto può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- e) licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 10.

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.

Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero, di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lettere b), c) e d) potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

Il licenziamento per mancanze di cui ai punti A) e B) dell'art. 10 potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604 confermate dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.

### **Art. 9. – Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.**

Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:

- a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
- b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
- d) esegua negligenemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;

- e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
- f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;
- g) fuori dell'azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell'azienda stessa;
- h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
- i) esegua entro l'officina dell'azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'azienda, con uso di attrezzature dell'azienda stessa;
- l) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente Contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento. L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa mutua malattia.

## **Art. 10. – Licenziamenti per mancanze.**

### **A) Licenziamento con preavviso.**

In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 9, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

- a. insubordinazione ai superiori;
- b. sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
- c. esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell'azienda;
- d. rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
- e. abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
- f. assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;
- g. condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
- h. recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 9, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 9, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 8.

### **B) Licenziamento senza preavviso.**

In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

- a. grave insubordinazione ai superiori;
- b. furto nell'azienda;
- c. trafugamento di schizzi o di disegni di macchine e di utensili o di altri oggetti, o documenti dell'azienda;
- d. danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione;
- e. abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implicino gli stessi pregiudizi;
- f. fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
- g. esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda;
- h. rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.

## **B) Mancato rispetto delle procedure specificate nel Modello di cui al D.Lgs. 231/2001**

In ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, SIPA intende portare a conoscenza dei propri Dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello e in tutti i suoi allegati, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni e fatta sempre salva l'applicabilità di quanto previsto nella precedente parte A) del presente codice disciplinare:

1. salvo che il comportamento non integri una violazione più grave, incorre nel provvedimento del rimprovero scritto previsto dall'art. 9 del CCNL per i Dipendenti anche il lavoratore che violi le procedure previste dal Modello o adottate, nell'espletamento di attività comprese nei Processi Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
2. salvo che il comportamento non integri una violazione più grave, incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro e della retribuzione prevista dall'art. 9 del CCNL per i Dipendenti il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando nell'espletamento di attività nei Processi sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno a SIPA, ovvero il lavoratore che sia recidivo nell'arco di un biennio nelle mancanze indicate al punto 1°) che precede. Nel caso in cui tale violazione sia stata posta in essere da parte di un dirigente la sanzione sarà il licenziamento disciplinare con preavviso, salvo che il comportamento non integri una violazione più grave;
3. salvo che il comportamento non integri una violazione più grave, incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso ex art. 10 CCNL per i Dipendenti il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nei Processi sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001. Nel caso in cui tale violazione sia stata posta in essere da parte di un dirigente la sanzione sarà il licenziamento disciplinare senza preavviso;
4. incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nei Processi Sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione



a carico di SIPA delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1) e/o 2) che precedono. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia di SIPA nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l'Ente.

# ALLEGATO VI:

## PROCEDURA OPERATIVA SUL PROCESSO DI SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (“WHISTLEBLOWING POLICY”)

### 1 PREMESSA

La scopo della presente procedura è quello di dare concreta attuazione alle disposizioni normative dettate in materia di protezione delle persone che nel contesto lavorativo segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea o violazioni delle disposizioni normative nazionali, in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. n. 24/2023 in recepimento della Dir. (UE) n. 2019/1937.

Il D.Lgs. n. 24/2023 ha da ultimo recepito la Dir. UE n. 2019/1937 introducendo nuove misure per “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

### 2 PUBBLICITA’ DELLA PRESENTE PROCEDURA

La presente procedura, unitamente al modulo per effettuare le segnalazioni (allegato alla presente procedura) e all’informativa sulla protezione dei dati personali, viene messa a disposizione e resa conoscibile mediante pubblicazione nella intranet e nelle bacheche di SIPA (nel seguito anche “Società”, “Azienda” o “Ente”), nonché sul sito internet della Società in apposita sezione dedicata.

### 3 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

L’obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di descrivere e regolamentare il processo di segnalazione delle violazioni di illeciti o irregolarità, fornendo al segnalante (c.d. “Whistleblower” o segnalatore) chiare indicazioni operative circa l’oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela che vengono predisposte dall’Azienda in conformità alle disposizioni normative.

La presente procedura ha altresì lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le azioni correttive e disciplinari opportune a tutela di SIPA.

In ogni caso, la presente procedura non è limitata a disciplinare le segnalazioni provenienti dai soggetti di cui all’art. 5 lett. a) e b) D.Lgs. 231/2001, ma riguarda tutte le segnalazioni di condotte illecite di cui al D.Lgs. 24/2023, provenienti anche da collaboratori o da altri soggetti.

La presente Procedura non trova applicazione per comunicazioni di carattere commerciale o per informazioni di carattere meramente delatorio, che non afferiscono alle violazioni indicate dal D.Lgs. 24/2023. La presente procedura non si applica altresì alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile. Per “interesse di carattere personale”, si devono intendere esclusivamente i rapporti individuali di lavoro, compresi quelli con le figure gerarchicamente sovraordinate. Inoltre la procedura non si applica alle segnalazioni riguardanti la sicurezza nazionale o gli appalti

relativi alla difesa e alla sicurezza nazionale, a meno che questi ultimi non rientrino nel diritto dell'Unione Europea.

#### **4** SOGGETTI TUTELATI NEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE

I soggetti tutelati nel processo di segnalazione sono i segnalatori, quindi tutti i dipendenti di SIPA, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato.

A questi si aggiungano i collaboratori, qualunque sia il rapporto di lavoro intercorrente con SIPA, i lavoratori in somministrazione e i lavoratori di imprese fornitrici di beni o servizi o di imprese che realizzano opere in favore dell'ente. Le misure di protezione normativamente previste nei confronti del whistleblower trovano applicazione anche:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalatore, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalatore o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalatore o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo dei predetti soggetti.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione, che si attiva a prescindere.

#### **5** OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La presente procedura interessa il processo di segnalazione per comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'interesse all'integrità di SIPA e che consistono nelle seguenti violazioni, individuate dall'art. 2 del D.Lgs. n. 24/2023:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dall'Ente;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nel relativo allegato al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nel relativo allegato al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del T.F.U.E. specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, del T.F.U.E., comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti

che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5).

Le Segnalazioni possono avere ad oggetto:

- informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse;
- informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse;
- elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Le segnalazioni riguardano fatti di cui, al momento della segnalazione o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, si abbia un ragionevole e fondato motivo di ritenere che siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

La segnalazione inoltre non può riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi che esulano dalle fattispecie corruttive previste dalla normativa e dal Modello adottato dall'Ente.

In ogni caso, tutte le Segnalazioni ricevute, pur non rispondenti ai contenuti sopra indicati, saranno valutate e verificate, secondo le modalità previste dalla presente Procedura.

Le segnalazioni anonime saranno accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano prima facie irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

Le Segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. La persona segnalante è perciò invitata ad allegare tutta la documentazione comprovante i fatti segnalati, astenendosi dall'intraprendere autonome iniziative di analisi e approfondimento.

## **6** CANALI DI SEGNALAZIONE E MODALITA' DI INVIO

La segnalazione può essere effettuata utilizzando i seguenti canali:

- a) interni istituiti da SIPA;
- b) esterno istituito da A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);
- c) divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- d) denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

### **6.1** CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI

L'Ente ha attivato canali di segnalazione interna che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalatore, della persona coinvolta, della persona eventualmente menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della documentazione allegata.

I canali interni devono essere utilizzati per le segnalazioni che riguardano condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione previsti dallo stesso Decreto e adottato dall'Ente, che non rientrano tra gli illeciti segnalabili ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023.

La gestione di tali canali interni è affidata all'Organismo di Vigilanza di SIPA (breviter,,

OdV), soggetto debitamente autorizzato dall'Ente al trattamento dei dati personali contenuti nelle segnalazioni. Le comunicazioni relative saranno accessibili ai soli componenti dell'OdV in carica al momento dell'invio.

I canali interni consentono l'invio della segnalazione con le seguenti modalità:

- in forma orale mediante telefonata al Presidente dell'OdV (ossia: **Avv. Marco Zanon di BM&A Studio Legale Associato** al numero telefonico dedicato [T: **334.2443131**], o in alternativa mediante richiesta di incontro diretto con il Presidente dell'OdV, che sarà fissato entro un termine ragionevole. In tale ultimo caso, previo consenso della persona segnalante, la segnalazione interna potrà essere documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure verbalizzata. In caso di verbale, la persona segnalante potrà verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione;
- in forma scritta tramite la compilazione del **“modulo di segnalazione”** allegato alla presente, che potrà essere inoltrato:

(I) tramite invio di email all'indirizzo di posta elettronica dedicato alle segnalazioni: **segnalazioni.wb@ext.zoppas.com** o in alternativa

(II) tramite invio cartaceo della segnalazione in busta sigillata per mezzo del servizio postale all'indirizzo di posta ordinaria del Presidente dell'OdV, ossia: **Avv. Marco Zanon c/o “BM&A studio legale associato”, in Treviso – 31100, Viale Monte Grappa n. 45.**

In caso di segnalazione scritta trasmessa per posta ordinaria è opportuno che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del whistleblower dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura **“RISERVATA”** al gestore della segnalazione (ad es. **“riservata all'OdV”**), da inviare preferibilmente per mezzo di lettera Raccomandata.

## **6.2** CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNO E PUBBLICO

SIPA provvede a segnalare nel proprio sito web precise istruzioni per l'accesso ai canali di segnalazione esterni.

La persona segnalante può presentare una segnalazione esterna all'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) al ricorrere delle seguenti condizioni:

- la segnalazione interna presentata secondo i termini previsti dalla presente procedura non ha avuto alcun seguito;
- la Persona segnalante ha fondati e comprovati motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In ogni caso la Persona segnalante può presentare una segnalazione tramite divulgazione pubblica in presenza di una delle seguenti condizioni:

- la Persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna e/o esterna e non è stato ricevuto riscontro nei termini previsti dalla presente procedura in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione;
- la Persona segnalante ha fondato motivo per ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle

specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## **7** VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE RICEVUTE

Tutte le Segnalazioni interne ricevute saranno oggetto di verifica da parte dell'OdV al fine di comprendere se la comunicazione ricevuta sia corredata dalle informazioni necessarie per verificarne preliminarmente la fondatezza e per poter avviare le successive attività di approfondimento.

L'OdV potrà richiedere chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, sempre nel rispetto della riservatezza e garantendo la massima imparzialità.

L'OdV potrà avvalersi eventualmente del supporto e della collaborazione dei competenti uffici dell'Ente, quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento, come anche all'occorrenza di consulenti esterni nonché di organi di controllo esterni (tra cui Corte dei Conti, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc.). Nel caso in cui non si comprometta l'accertamento dei fatti, il segnalato potrà essere informato delle segnalazioni a suo carico; in ogni caso dovrà essere salvaguardato l'anonimato del segnalante. L'identità del segnalatore potrà essere rivelata solo a fronte del suo espresso consenso.

L'OdV, ricevuta la segnalazione, dovrà garantire la riservatezza del segnalante e delle informazioni ricevute. All'atto del ricevimento della segnalazione i dati identificativi del segnalante eventualmente presenti saranno secretati.

Nell'ipotesi in cui la segnalazione abbia ad oggetto fatti, situazioni o accadimenti riferibili ad uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, la segnalazione dovrà essere effettuata esclusivamente al Presidente dell'Organismo di Vigilanza tramite invio cartaceo della segnalazione in busta sigillata, per mezzo del servizio postale all'indirizzo indicato al precedente par. 6.1, con la dicitura "riservata/personale" in modo da garantire che la stessa sia conoscibile solo al destinatario. Nell'ipotesi in cui la segnalazione abbia ad oggetto fatti, situazioni o accadimenti riferibili anche al Presidente dell'Organismo di Vigilanza (o all'intero OdV), la segnalazione dovrà essere effettuata al Collegio Sindacale della Società.

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione saranno affidate all'OdV (o al Collegio Sindacale della Società nel caso in cui la segnalazione riguardi il Presidente dell'OdV), che provvederà nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti.

Nella fase di verifica preliminare e in quella istruttoria:

- sarà garantita l'imparzialità, l'equità e l'accuratezza dell'analisi e valutazione della segnalazione interna;
- sarà assicurata la confidenzialità delle informazioni raccolte e la riservatezza del nominativo della Persona segnalante, ove fornito;
- non verranno utilizzate le segnalazioni interne oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- non sarà rivelata l'identità della Persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, senza il consenso espresso della Persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a

ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

#### **Fase di verifica preliminare:**

Al termine della verifica preliminare, potranno essere archiviate le segnalazioni interne:

- non circostanziate;
- quelle che, in base alla descrizione dei fatti e alle informazioni fornite dalla Persona segnalante, non consentano di ottenere un quadro sufficientemente dettagliato da poter avviare ulteriori approfondimenti per accertarne la fondatezza;
- quelle manifestamente infondate.

Le segnalazioni interne che non supereranno la verifica preliminare saranno archiviate nel Registro Segnalazioni e Istruttorie che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, accessibile solo all'OdV. In ogni caso la Segnalazione interna sarà annotata insieme alle attività effettuate a seguito della sua ricezione nel Registro Segnalazioni e Istruttorie sempre garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte. Il Registro Segnalazioni e Istruttorie sarà conservato dall'OdV e reso accessibile soltanto ai soggetti autorizzati. Si rimanda al successivo paragrafo 9 per ulteriori dettagli.

#### **Fase istruttoria:**

Durante l'attività istruttoria della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza e al rispetto dell'anonimato del segnalante, sempre che ciò sia possibile per le caratteristiche delle indagini da svolgere. Nel caso in cui la riservatezza e l'anonimato del Segnalante non possano essere assicurati, su chi è intervenuto a supporto gravano i medesimi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del segnalante.

Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata, l'OdV provvederà a seconda della natura dell'illecito a: 1) presentare denuncia all'Autorità competente; 2) comunicare l'esito alla Direzione Aziendale per i provvedimenti necessari a tutela dell'Azienda; 3) comunicare l'esito al Responsabile dell'Area HR, che in seguito coinvolgerà il direttore di funzione, affinché prenda i provvedimenti opportuni inclusa l'eventuale proposta di avvio dell'azione disciplinare.

Qualora invece, all'esito della verifica, la segnalazione risultasse infondata, l'OdV provvederà ad archiviare la pratica dando conto dell'attività espletata e dei relativi esiti in apposito verbale.

La valutazione dei fatti oggetto di segnalazione da parte dell'OdV dovrà concludersi entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione. I dati personali del segnalante e del segnalato saranno trattati nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento a tutela degli stessi.

#### **Casi particolari:**

Come già anticipato al precedente paragrafo 7, laddove la segnalazione interna, contenente elementi gravi, precisi e concordanti, riguardi uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, la stessa dovrà essere gestita unicamente dal Presidente dell'OdV secondo quanto previsto dalla presente procedura e con l'osservanza dei medesimi requisiti di riservatezza. L'istruttoria segue l'iter descritto nella presente procedura.

Nell'ipotesi in cui la segnalazione abbia ad oggetto fatti, situazioni o accadimenti riferibili anche al Presidente dell'Organismo di Vigilanza (o all'intero OdV), la segnalazione dovrà essere effettuata al Collegio Sindacale della Società.

Il Collegio Sindacale, valutato se la segnalazione interna sia corredata dalle informazioni necessarie per verificarne preliminarmente la fondatezza e poter avviare le successive

attività di approfondimento, darà seguito alla stessa eseguendo l'istruttoria anche avvalendosi delle competenze aziendali e, se del caso, di consulenti specializzati, sempre nel rispetto della riservatezza normativamente prevista in materia nonché delle disposizioni contenute nel presente documento. L'istruttoria segue l'iter descritto nella presente procedura.

## **8** MISURE DI PROTEZIONE E TUTELE DEL SEGNALANTE

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati personali del segnalante integra una violazione delle procedure del Modello Organizzativo e di Gestione adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. e potrà di conseguenza essere sanzionata.

L'Ente – ai sensi e per gli effetti del divieto di ritorsione previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 – si impegna a tutelare in maniera particolare il segnalante astenendosi dall'adottare misure e/o irrogare sanzioni che possano essere considerate come ritorsive.

È vietata nei confronti della persona segnalante qualsiasi forma di ritorsione. I provvedimenti ritorsivi sono nulli e la persona segnalante che sia stata licenziata a causa della segnalazione (interna e/o esterna) di divulgazione pubblica o di denuncia ha diritto a essere reintegrata sul posto di lavoro. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti delle persone segnalanti può essere comunicata all'A.N.A.C., che a sua volta informerà l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti della persona segnalante si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione (interna e/o esterna), della divulgazione pubblica o della denuncia.

L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione (interna e/o esterna), alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico del soggetto che li ha posti in essere (es. Datore di Lavoro). Inoltre, in caso di domanda risarcitoria presentata all'Autorità giudiziaria dalla persona segnalante se questa dimostra di aver effettuato una segnalazione (interna e/o esterne), una divulgazione pubblica o una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno ne sia conseguenza.

Non è punibile la persona segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'art.1, comma 3, D.Lgs.n.24/2023, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione, e la segnalazione (interna e/o esterna), la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile sia stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023.

In tali casi, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'Ente o la persona segnalante non incorrono in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

Come già chiarito al precedente paragrafo 4, il divieto di ritorsione e, in ogni caso, le misure di protezione previste nei confronti del segnalante, si applicano anche:

a) ai facilitatori;

- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo, di affinità o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Le misure di protezione trovano applicazione quando al momento della segnalazione (interna e/o esterna), o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante:

- aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e afferissero a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'integrità dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo;
- ha effettuato la segnalazione (interna e/o esterna) o divulgazione pubblica secondo quanto previsto dalla normativa alle stesse applicabile ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023.

Le condizioni previste per la protezione si applicano anche nei casi di segnalazione (interna e/o esterna) o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione Europea, in conformità alle condizioni di cui alla presente procedura (nonché dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 24/2023).

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalatore nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 c.c. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione (interna e/o esterna), alla denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

È altresì sanzionabile il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. Sono inoltre fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni interne manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'Ente.

Pertanto, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalatore per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste nella presente procedura non sono garantite e nei confronti del segnalatore verrà avviato un procedimento disciplinare, con possibile erogazione di sanzioni disciplinari da parte dell'ufficio competente.

## 9 CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE


Le segnalazioni interne ricevute saranno conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel pieno rispetto dei vigenti obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 D.Lgs. 24/2023 e del principio di cui all'art.5, par.1, lett. e) del GDPR.

È previsto un Registro Segnalazioni e Istruttorie nel quale dovranno essere anonimizzati i dati personali relativi al segnalatore, alle persone coinvolte/menzionate, indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché a coloro a vario titolo coinvolti nella segnalazione, al fine di comprovare l'adeguata gestione delle segnalazioni, quale requisito di un efficace Modello per la prevenzione del rischio di reato ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001 e la conseguente assenza di colpa organizzativa dell'Ente.

Sarà elaborato un Report annuale sul funzionamento del sistema di segnalazione interno, indicando le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta e sul seguito dato alle segnalazioni ricevute nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

La documentazione relativa alla segnalazione interna (ricevuta tramite canale orale, informatico o cartaceo, o raccolta tramite incontro e verbalizzata) e alla sua successiva gestione, verrà conservata in un apposito archivio fisico a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, accessibile solo ai soggetti autorizzati.

L'OdV dovrà essere informato delle eventuali sanzioni irrogate a fronte delle segnalazioni. Le funzioni competenti dell'Ente archiveranno la documentazione inerente al processo sanzionatorio e disciplinare.



# ALLEGATO 1: MODULO DI SEGNALAZIONE

Si raccomanda di allegare tutta la documentazione che si ritenga possa essere utile per garantire la migliore gestione della Segnalazione.

## DATI DEL SEGNALATORE:

Nome e Cognome (non obbligatori)

-----

Ufficio/ambito di appartenenza e qualifica (non obbligatori)

-----

Canali di contatto/comunicazione (es. indirizzo mail privato, numero di telefono)

-----

Specificare se il segnalante ha un interesse privato alla segnalazione (eventuale)

-----

Indicare se il segnalante potrebbe essere considerato corresponsabile delle violazioni che segnala

SI      NO

## ILLECITO SEGNALATO:

Periodo in cui il fatto si è verificato

-----

Ambito dell'Ente al quale è riferibile il fatto (specificare la funzione/ufficio/reparto aziendale interessato)

-----

Soggetti coinvolti interni all'Ente

-----

Soggetti coinvolti esterni all'Ente

-----

Soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione

-----

Descrizione del fatto oggetto della segnalazione

-----

-----

-----

-----

-----

-----

La segnalazione è stata inoltrata/messa a conoscenza di altri soggetti? Se sì, quali?

Soggetti interni all'Ente:

-----

Soggetti esterni all'Ente:

-----

Allegati:

-----

Data, \_\_\_/\_\_\_/-----

Firma del segnalante  
(non obbligatoria)

## ALLEGATO VII: DOCUMENTAZIONE GIÀ ADOTTATA DALL'AZIENDA E RICHIAMATA NEL MODELLO

Riportiamo di seguito i documenti di SIPA cui il Modello fa rinvio come fonti di precetti cui attenersi nello svolgimento delle attività sensibili:

QMQ-Q01 Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità  
S.E.MN.001 Manuale del Sistema di Gestione Ambientale  
S.E.PL.001 Politica per l'Ambiente SIPA  
S.E.PR.001 Procedura Riesame di Direzione  
S.E.PR.002\_Procedura di gestione consumi Energetici e risorse Idriche  
S.E.PR.003 Procedura di gestione del piano di formazione ambientale  
S.E.PR.004 Procedura di gestione della documentazione e delle registrazioni per l'Ambiente  
S.E.PR.005\_Procedura di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti  
S.E.PR.006 Procedura per la manutenzione delle macchine utensili  
S.E.PR.007\_Procedura di Audit del Sistema di Gestione Ambientale  
S.E.PR.008\_Procedura di gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive  
S.E.PR.009 Procedura per la manutenzione degli impianti generali, delle macchine e impianti di produzione e per la gestione di macchine, impianti e attrezzature  
S.E.PR.010\_Procedura gestionale per la qualificazione e validazione dei fornitori  
S.E.PR.011 Procedura revisione periodica apparati di misura  
S.E.PR.012\_Procedura di Identificazione e Accesso alle Prescrizioni Legali e di Altro Tipo  
S.E.PR.013 Procedura di gestione degli obiettivi e dei programmi di miglioramento  
S.E.PR.014\_Procedura di gestione delle emissioni in atmosfera  
S.E.PR.015 Procedura di gestione dei rifiuti  
S.E.PR.016\_Procedura di gestione delle sostanze chimiche e pericolose  
S.E.PR.017 Procedura di gestione degli scarichi idrici  
S.E.PR.018 Procedura di controllo e sorveglianza degli aspetti ambientali  
S.E.PR.019\_Procedura di gestione delle emissioni rumorose  
S.E.PR.020 Procedura di gestione delle comunicazioni interne ed esterne  
S.E.PR.021\_Procedura di gestione delle emergenze  
S.E.PR.022 Procedura di gestione del reporting ambiente e sicurezza  
S.E.PR.023 Procedura di identificazione e valutazione degli Aspetti Ambientali Life Cycle Perspective  
S.E.PR.024 Procedura di gestione degli infortuni, degli incidenti e delle malattie professionali  
S.E.PR.025\_Procedura di Analisi del Contesto  
S.E.PR.026 Procedura Parti Interessate  
S.E.PR.027\_Procedura di gestione macchine, impianti, attrezzature e assets  
S.E.OI.001\_Piano delle Emergenze  
S.E.OI.002\_Piano di Primo Soccorso  
S.E.OI.003\_Manuale Ispezioni Building - Building inspection handbook  
S.E.OI.004 Impianto di aspirazione fumi saldatura SIPA 2  
S.E.OI.005 Impianto di aspirazione fumi e sostanze volatili estrusori SIPA 2  
S.E.OI.006 Impianto di trattamento acque SIPA1



sipa.it

